



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSENERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 149

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 04/10/2016

Esito: Rinvio al 05/10/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
SOSPENSIONE	93
ALLA RIPRESA	93
SOSPENSIONE	93
ALLA RIPRESA	93

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
04/10/2016**

DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA

Presidente
Giudice a latere

DOTT. ARGENTINO PIETRO, DOTT. BUCCOLIERO MARIANO, DOTT.SSA
CANNARILE GIOVANNA

Pubblico Ministero

DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA
RANDAZZO MARIA

Cancelliere
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo iniziare con l'appello delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia e dall'Avvocato Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Pasquale Lisco;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, presente;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze presente e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente; il primo in sostituzione del secondo;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente, sostituito dall'Avvocato Mariucci, e dall'Avvocato Leonardo Lanucara, assente;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Centonze, presente e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente; il primo in sostituzione con delega orale anche del secondo;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente;
- Imputato **Perli Francesco**, presente, Avvocato Mario Viviani, assente sostituito con delega dall'Avvocato Martucci, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, presente;
- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;
- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Professore Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assenti; l'Avvocato Sassi sostituito dall'Avvocato Centonze;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente sostituito dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci presente;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;

- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, come sopra;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci presente e dall'Avvocato Luca Sirotti, assente, sostituito dal primo;
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e Avvocato Convertino, presente;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e Avvocato Urso, presente;
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e l'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente, quest'ultimo sostituisce con delega orale anche l'Avvocato Feno;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, Avvocato Carlo Petrone presente e Avvocato Claudio Petrone, assente, il primo anche in sostituzione del secondo;
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, presente;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente, sostituito dall'Avvocato Federica Sambati;

- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente e Avvocato Carlo Raffo, presente anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente;
- Imputato **De Michele Cataldo**, presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rossetti;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assente sostituiti entrambi dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Pellegrino Davide** Filippo, assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giuseppe Mariani;

- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente, e Avvocato Michele Laforgia, assente, entrambi sostituiti dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito dall'Avvocato Edwige Mattesi;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano assente, e Valerio Vancheri, presente;

AVVOCATO Valerio VANCHERI - La nomina della collega Napolitano è stata revocata in sede di udienza preliminare.

- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Lorenzo Mariucci;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, assente, sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, presente;
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e Avvocato Gianluca Pierotti, presente anche per il primo;

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nominiamo per gli imputati che sono privi di Difensore di fiducia l'Avvocato Vozza che è presente in aula ai sensi del 97 quarto comma Codice di Procedura Penale.

Responsabile Civile - Regione Puglia, difeso di fiducia
dall'Avvocato Alessandro Amato, presente.

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici, assente, Avvocato
Annicchiarico, presente.

Responsabile Civile - Riva Fire, assente, Avvocato Pasquale
Annicchiarico, presente.

Parti Civili:

Romandini Luigi, con l'Avvocato Riccardo Mele.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Avvocato Mele assente, sostituito
per delega orale, Avvocato Federica Leuzzi, Romandini è
presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Romandini Luigi è presente.
Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Assente. Gli assistiti
sono tutti assenti. Sostituito con delega orale
dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

L'Arca Ionica costituita con l'Avvocato Andrea Blonda,
presente. Parte assente.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO LENTI - Assente. Tutte le Parti sono assenti e viene
sostituito l'Avvocato Silvestre dall'Avvocato Lenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

Avvocato Caterina Argese. Assente. Parti assenti.

Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente, Presidente, e tutte
le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli,
per D'Alessandro Antonio.

AVVOCATO FUMAROLA - La Parte è assente. L'Avvocato Antonicelli
è sostituito con delega orale dall'Avvocato Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Italia Nostra Onlus, con
l'Avvocato Cosimo Manca.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - L'Avvocato Manca assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. Assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lippo Cosimo, assente, Avvocato Dionigi Rusciano, presente.

Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, Avvocato Donato Salinari, assente.

Legambiente Onlus, con l'Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO CODA - Le Parti assenti e l'Avvocato Curci sostituito con delega orale dall'Avvocato Coda, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Legambiente Puglia, assente, con l'Avvocato Ludovica Coda, presente.

I.N.A.I.L. Con l'Avvocato Ernesto Aprile, non c'è nessuno.

Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO ROSATO - Parte presente. L'Avvocato Bonanni sostituito con delega orale dell'Avvocato Rosato Martino Paolo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bene, è presente Carleo Luciano.

Avvocato Fabrizio Lamanna, assente.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi e Spina Grazia con l'Avvocato Fausto Soggia, assente. Parti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO LENTI - Presidente, assente, sostituito dall'Avvocato Lenti. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO LENTI - Come sopra Avvocato Lenti. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pasedina Società S.r.l., assente, con l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti,

assente.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sostituito dall'Avvocato Sergio Torsella.

PRESIDENTE - Societ Energy, Al Faro S.r.l., Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Assente, sostituita con delega orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - WWF Onlus, Associazione Italiana per World Wide Fund for Nature con l'Avvocato Francesco Di Lauro. Non ci sono.

Avvocato Francesco Nevoli, presente. Parti assenti.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Enzo Fumarola.

PRESIDENTE - Avvocato Francesco Tanzi, assenti.

AVVOCATO Enrica GIANNETTA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Enrica Giannetta. Parti assenti.

PRESIDENTE - Comune di Statte, Avvocato Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Presente, il legale rappresentante dell'Ente assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - USL-CISL Regionale Puglia Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM-CISL Provinciale di Taranto, Avvocato Giuseppe Iaia. Tutti assenti.

Provincia di Taranto, Avvocato Lelio Palazzo, presente. Assente il legale rappresentante della Provincia di Taranto.

Avvocato Leonardo La Porta, presente l'Avvocato e le Parti sono tutte assenti.

Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto con l'Avvocato Leonardo Spampinato. Assenti.

Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando, è presente l'Avvocato Orlando. Il legale rappresentante è assente.

Andriani Anna, e Adriani Anna in qualità di esercente la patria potestà sulla minore Di Giorgio Sara, e Vincenzo

Di Giorgio, Avvocato Luca Tatullo. Assenti.
Avvocato Maria Antonietta D'Elia.
AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Presente. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia Mongello.
AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituita dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto, presente. Parte assente.
Bruno Antonio con l'Avvocato Antonio Di Bello, presente. Parte assente.
AVVOCATO IUSPA - Sostituito dall'Avvocato Tiziana Iuspa con delega scritta. Parte assente.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Perrone del foro di Bari.
AVVOCATO IUSPA - Assente.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella presente.
AVVOCATO TORSELLA - Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo presenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Martino Paolo Rosato, presente. Parti assenti.
Avvocato Massimiliano Del Vecchio presente. Parti assenti.
Avvocato Massimo Di Celmo.
AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello, presente. Parti assenti.
Cinqui Cosima, De Rosa Carmelo, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Labile Massimo, Leggieri Anna, Leggieri Anna (del '58), Leggieri Davide, Leggieri Francesco, Leggieri Francesco (del '29), Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, con l'Avvocato Mino Cavallo, non c'è nessuno.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo Tarquinio del Foro di Taranto.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Sostituito da me. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente, sostituito dall'Avvocato Martino Paolo Rosato. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pescatori Due Mare Società Cooperativa, con l'Avvocato Pasquale Bottiglione. Assenti.

Poi abbiamo Nasole Andrea in qualità di erede della già costituita Parte Civile Nasole Antonio, deceduto il 6.3.2015, e Nasole Giovanni, erede come sopra, con l'Avvocato Fabio Petruzzi, presente. Parti assenti.

Miccoli Anna erede della già costituita Parte Civile Nasole Antonio, deceduto, con l'Avvocato Paola De Filippo, assente.

AVVOCATO PETRUZZI - Sostituita per delega orale, Avvocato Petruzzi. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Patrizia Raciti, presente. Parti assenti.

Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, l'Avvocato Pierfrancesco Lupo, non c'è nessuno.

Avvocato Pierluigi Morelli, presente. Parte assente.

Leo Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini Maria Grazia, con l'Avvocato Pietro Dalena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sostituito per delega dall'Avvocato Sergio Torsella. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Giudetti Ennio e Giudetti Giada con l'Avvocato Palasciano Pietro.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - L'Avvocato Palasciano è presente,
le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comune di Montemesola e
Mottolese Pietro, con Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La Parte assente.

Avvocato Roberto Prete, presente. Parti assenti.

Avvocato Salvatore D'Aluiso, presente. Assente il legale
rappresentante.

Spataro Cosimo, Avvocato Salvatore Maggio. Assenti.

Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO LENTI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato
Lenti. Le Parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Masella Francesco, assente,
con l'Avvocato Marco Ottino.

AVVOCATO LENTI - Come sopra, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella già
detto, come sopra.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sempre sostituito
dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cavallo Ida, Cavallo Michele
e Cavallo Vito, tutti con l'Avvocato Tatiana Della
Marra, nessuno è presente.

Avvocato Valerio Sgarrino, presente. Parti assenti.

Viviana Lanzalonga, presente. Parte assente.

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

AVVOCATO DE FEIS DORIAN - Avvocato De Feis Dorian.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

Muto Luigi, con l'Avvocato Fabrizio Muto.

AVVOCATO PRETE - Sostituito con delega orale dall'Avvocato
Roberto Prete. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comune di Crispiano, Avvocato
Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO Enzo Luca FUMAROLA - Presente. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosimo La Gioia, con l'Avvocato Anna Murianna, presente. Parte assente.

Nicola Virtù, costituito Parte Civile e anche quale erede di Marraffa Maria Raffaella con l'Avvocato Luca Bovino.

AVVOCATO MURIANNA - Era già stato revocato in favore dell'Avvocato Anna Murianna. Assente la Parte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Federazione Verdi, con l'Avvocato Anna Mariggìo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Assente sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti Offese: Monticelli Monica (assente), Zaccaria Annunziata (assente), con l'Avvocato Antonietta Rossi.

AVVOCATO MORELLI - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Morelli. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierluigi Morelli, presente. Parti assenti.

Marsella Dario, Avvocato Raffaele Pesce, non c'è. Parte assente.

Avvocato Roberto Prete presente, Parti assenti.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO LENTI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Lenti. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, assente per Calabretti Antonio e Palagianò Nicola, assenti.

Avvocato Basilio Puglia, presente, Parti assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino, presente. Parti assenti.

Avvocato Stefano De Francesco, l'ASL di Taranto.

AVVOCATO LEUZZI - Sì, l'Avvocato Stefano De Francesco è sostituito per delega orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Cantore. Presente. Parte assente.

Avvocato Eligio Curci, sostituito dall'Avvocato Coda. Parte

assente.

Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO - (intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto Sergio.

AVVOCATO LENTI - Sostituito dall'Avvocato Lenti, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO Adriano MINETOLA - L'Avvocato Minetola in sostituzione. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella, già detto.

Avvocato Dalena, sostituito dall'Avvocato Torsella.

Avvocato Valerio Silveti.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Adriano Minetola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffaella Cavalchini presente. Parte assente.

Avvocato Fabio Petruzzi, presente, Giovanni Nasole e Andrea Nasole. Parti assenti.

Avvocato Annalisa Montanaro, presente. Parte assente.

Avvocato Orazio Cantore, presente. Parti assenti.

Avvocato Mimmo Lardiello, presente. Omnia Cooperativa, assente.

Avvocato Paola De Filippo, Anna Miccoli. Sostituita per delega orale dall'Avvocato Petruzzi. Parte assente.

Avvocato Raffaella Cavalchini, già detto.

Ancora Avvocato Cavalchini, ancora Avvocato Silvestre, sostituito come sopra. Parti assenti.

Avvocato Silveti.

AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Minetola con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, presente. Parti assenti.

Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO LENTI - Sostituito come sopra dall'Avvocato Lenti.

Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, non c'è. Matrangelo Marietta, non c'è.

Avvocato Michele Boittanico, non c'è. Per Pasqua Vita Gravina e Pina Falco. Assenti.

Avvocato Vincenzo Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Adriano Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto, sostituito dall'Avvocato Lenti.

Avvocato Andrea Silvestre, come sopra.

Avvocato Vincenzo Rienzi, come sopra.

Avvocato Michele Lioi, come sopra.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia, presente. Parti assenti.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annalisa Montanaro, come sopra.

Avvocato Giuliano Leuzzi, non c'è. CODACONS e Articolo 32, non c'è nessuno.

Avvocato Lecce.

AVVOCATO LECCE - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella, già detto.

Avvocato Torsella già detto.

Avvocato Lardiello, già detto.

Avvocato Allena, non c'è. Cavallo Ida e Cavallo Vito. Assenti.

Avvocato Tatiana Della Marra non c'è per Cavallo Michele che non c'è.

Avvocato Anna Murianna, presente. Parti assenti.

Avvocato Bonetto.

AVVOCATO LENTI - Sostituito come sopra dall'Avvocato Lenti.
Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mariantonietta
D'Elia, presente, Parti assenti.

Avvocato Stefano De Francesco, sostituito dall'Avvocato
Leuzzi. Parti assenti.

Avvocato Claudia Esposito, sostituita con delega orale
dall'Avvocato Fabio Petruzzi, Parti assenti.

Avvocato Riccardo Mele, Romandini Luigi. Presente. L'Avvocato
Mele sostituito dall'Avvocato Federica Leuzzi con delega
orale.

Avvocato Francesco Nevoli, sostituito con delega orale
dall'Avvocato Enzo Fumarola.

Avvocato Basilio Puglia, Comitato Cittadini Lavoratori Liberi
e Pensanti. Presente, Parte assente.

Avvocato Anna Luisa Montanaro, presente. Parti assenti.

Avvocato Cappabianca, presente. Parti assenti.

Avvocato Rosato per Giacobelli Martino, presente, Parti
assenti.

Avvocato Lioi, come sopra.

Avvocato Rienzi, sempre Avvocato Minetola. Le Parti sono
assenti.

Avvocato Silvetti, sempre Avvocato Minetola. Parti Assenti.

Avvocato Eliana Baldo, presente. Parti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO LENTI - Assente, sostituito dall'Avvocato Lenti.
Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Cantore,
presente. Parti assenti.

Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente sostituito con delega orale
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Sgarrino
come sopra.

Avvocato Cavalchini, come sopra.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia, come sopra.

Avvocato Patrizia Boccuni come sopra.

Enzo Pellegrin sostituito come sopra.

Avvocato Sgarrino come sopra.

Avvocato Cappabianca come sopra.

Avvocato Lardiello come sopra.

Avvocato Silvetti, come sopra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo a questo punto sciogliere la riserva che abbiamo introitato all'ultima udienza, dando lettura dell'ordinanza che risolve le questioni relative a responsabili civili, alle Parti Civili. È un'ordinanza abbastanza lunga, quindi vi prego di avere pazienza perché la lettura impegnerà qualche minuto.

La Corte di Assise di Taranto

Sulle questioni afferenti i responsabili civili e le Parti Civili; sentite tutte le Parti; esaminati gli atti e le memorie;

OSSERVA

per comodità espositiva verranno trattate prima le questioni afferenti il responsabile civile e poi quelle relative alle Parti Civili, senza tuttavia, omettere di premettere alcune considerazioni su eccepite nullità di passaggi processuali prodromici alla presente ordinanza.

a) Premessa: le questioni di nullità in generale e nello specifico.

Ritiene questa Corte che una premessa di ordine generale sia doverosa con riferimento da un lato al principio di tassatività delle nullità e di conservazione degli atti, e, dall'altro alla tematica, affrontata compiutamente da Cassazione SS.UU. 29.9.2011, n. 155, del cosiddetto abuso del processo. Nel caso di specie ci si limita ad

osservare che, quanto al primo profilo, nel nostro ordinamento deve ancora considerarsi vigente il disposto di cui all'art. 177, c.p.p.; quanto al secondo aspetto, si osserva, ad esempio che, con riferimento alle eccezioni sollevate - tutte esplicitamente contenute nella memoria deposita all'udienza del 27.7.2016 e sottoscritta dai seguenti difensori, Avvocati Pasquale Annicchiarico, Vincenzo Vozza, Nicola Marseglia, Luca Perrone, Daniele Covertino e Gaetano Melucci - relativamente alle questioni formali delle costituzioni di Parte Civile, le stesse sono state formulate previa consultazione della copia degli atti in PDF rilasciata dalla Cancelleria del G.I.P., come espressamente scritto a pagina 7 della citata memoria. Di fatto, all'esito della disamina degli atti e dei documenti effettuata in originale da questa Corte, molte - ma sul punto sarà di seguito trattato in modo specifico - delle eccezioni sollevate sono risultate del tutto infondate (si pensi ad esempio che sono state sollevate questioni su due Parti Civili che si sono costituite alla prima udienza preliminare e che, escluse all'epoca, non hanno più riproposto alcuna istanza in tal senso). L'indicazione di cui alla citata pagina 7 della memoria - che non può rivestire alcun carattere giustificatorio - avrebbe consentito alla Corte di dichiarare in toto inammissibili le questioni in tali termini sollevate, non essendo stato rispettato l'onere probatorio che incombe alla parte eccepente, in difetto della vigenza nel processo penale della forma telematica degli atti ed essendo quelle copie di mera cortesia prive di autenticità, fermo restando che in tal modo si è constatato un esercizio più formale che effettivo del diritto di difesa.

Passando quindi alle eccezioni formulate, si osserva quanto segue. È stata eccepita (memoria depositata all'udienza

del 19.7.2016) la nullità dei verbali delle udienze del 17.5.2016 e del 14.6.2016 per incertezza assoluta sulle parti civili costituite alle udienze del 20.10.2015, 1.12.2015, 9.12.2015 ai sensi dell'art. 142, c.p.p.. L'eccezione è infondata e va respinta. Nel caso era accaduto che alle citate udienze venivano chiamate ed indicate a verbale di udienza anche le parti civili costituite nelle citate udienze del 20.10.2015, 1.12.2015 e 9.12.2015 celebratasi prima che la Corte dichiarasse la nullità del decreto che dispone il giudizio con regressione del procedimento all'udienza preliminare. Si trattava di parti "eventuali" del processo sul cui diritto di ingresso la Corte si sarebbe poi pronunciata con ordinanza del 14.6.2016.

La questione, quindi, che al più avrebbe potuto porsi non era certo quella avanzata ma una questione di legittimazione di quei soggetti ad essere parti del processo. Il richiamo alla nullità del verbale di cui all'art. 142, c.p.p. È del tutto improprio in quanto la interpretazione letterale e logico-sistematica dello stesso verbale, anche alla luce dei lavori preparatori del Codice di rito, così come di recente osservato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 41461 del 17.7.2012, consente di affermare che il legislatore ha inteso comprimere al massimo la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul verbale, con relativa espansione delle mera irregolarità formali. La disposizione secondo la quale il verbale è nullo "se vi è incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute" deve essere pertanto interpretata restrittivamente ed intesa nel senso che i requisiti indispensabili ai fini della legittimità di un verbale sono la certezza che l'ufficio che ha proceduto alla redazione sia stato effettivamente ricoperto e che siano stati assolti i compiti istituzionali.

Pertanto la nullità del verbale si verifica solo in quei casi nei quali vi è una incertezza assoluta, tale cioè da impedire qualsiasi possibilità (anche facendo ricorso da altri dati o al richiamo ad altri atti processuali) di identificazione delle persone intervenute, ovvero una mancanza della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale, situazione non ricorrente nel caso che ci occupa.

Vanno altresì respinte le eccezioni di nullità delle ordinanze procedurali pronunciate sino a questo momento dalla Corte per omesso pronunciamento su alcune questioni subordinatamente ad altre. In più circostanze, infatti, è stata eccepita la nullità delle ordinanze della Corte sino a questo momento emesse per dedotto mancato pronunciamento su una delle questioni sollevate dalla Difesa: ebbene, sul punto, si osserva che è principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale anche nella motivazione della sentenza il Giudice non debba compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con lo decisione adottata (Cass. 13.5.2011, n. 26660).

Nello specifico è stata eccepita sia dagli atti depositati in Cancelleria in data 8.7.2016 la nullità della citazione dei responsabili civili RIVA FIRE s.p.a. in liquidazione, RIVA Forni Elettrici s.p.a., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*. Più precisamente veniva eccepita la nullità del decreto di

citazione del responsabile civile per i seguenti motivi: violazione degli artt. 83 comma 3, lett. b) e comma 5, 178, lett. C), c.p.p., per mancanza di indicazione delle domande che si chiede di far valere nei confronti del responsabile civile, per mancata indicazione e descrizione delle imputazioni riferite ai singoli imputati per le quali si richiede l'estensione della responsabilità civile alla società, per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificerebbero lo responsabilità civile. La nullità della citazione del responsabile civile in violazione dell'art. 154 comma 3, c.p.p.. Infine si chiedeva l'esclusione del responsabile civile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p., in quanto gli elementi di prova raccolti prima della citazione sono potenzialmente pregiudizievoli per la sua difesa, facendo esplicito riferimento alle risultanze dell'incidente probatorio iniziato all'udienza dell'8.11.2010.

Infine, all'udienza del 27.7.2016, veniva eccepita, nell'interesse esclusivo di RIVA FIRE s.p.a., la tardività delle notificazioni che sono state fatte alla società (cfr. pagg. 19-26 del verbale di stenotipia della citata udienza del 27.7.2016). Quest'ultima eccezione è stata ritenuta fondata dalla Corte che in quella stessa data emetteva ordinanza con la quale rilevava il mancato rispetto del termine (per un solo giorno) e rinviava, nel rispetto del termine di comparizione alla udienza del 21.9.2016, udienza in cui, come si evince dalla lettura del verbale, tutte le Parti si sono riportate alle precedenti richieste e/o questioni lasciando che il responsabile civile concludesse per ultimo, nel pieno esercizio del diritto di difesa. Questa ultima attività, quindi, rende del tutto inammissibile la questione di nullità già in precedenza eccepita, ma ribadita nell'incipit della

udienza del 21.9.2016 con riferimento agli atti svolti nelle udienze dal 18 al 27 luglio 2016 che si sarebbero svolte in presenza di una parte, il responsabile civile RIVA FIRE s.p.a., presente al solo scopo di eccepire la tardività della sua eccezione. La questione, quest'ultima, ritiene la Corte merita un breve ulteriore approfondimento: infatti, da un lato, non vi è dubbio che l'irregolare citazione del responsabile civile non per il mancato rispetto del termine a comparire non integri una nullità assoluta - essendone ad esempio preclusa la rilevabilità d'ufficio e la eccepibilità da soggetti che non ne abbiano interesse e d'altronde è altresì pacifico che l'ordine di trattazione delle questioni dettato dall'art. 491, c.p.p. Non sia un ordine la cui violazione comporti una qualsivoglia sanzione processuale, sicché stabilisce esclusivamente un unico sbarramento temporale, ossia quello costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento perché possano essere validamente proposte e decise le questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono essere efficacemente pronunciate ai sensi dell'art. 538, c.p.p., le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento. Tant'è vero che la citazione del responsabile civile è consentita anche per l'udienza successiva alla prima a condizione che non sia impedito al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo defensionale sin dalla fase di costituzione delle Parti. Nel caso che ci occupa, quindi, il rinvio con il rispetto del termine a comparire e, soprattutto, la nuova attività di udienza sviluppatasi, come si è detto, in data 21.9.2016 - nella quale tutte le parti si sono riportate alle precedenti - ha permesso il pieno e completo esercizio del diritto di difesa da parte del responsabile civile eccepente.

Il termine a comparire concesso è stato quello dei venti giorni, così come chiarito dalla sentenza interpretativa di rigetto emessa dalla Corte Costituzionale sin dal 10.11.1992, n. 430, secondo la quale, appunto, l'art. 83 c.p.p. va interpretato nel senso che il termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito per la comparizione dell'imputato e della persona offesa è applicabile anche a favore del responsabile civile; pertanto, l'art. 83 citato non è in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., in base al presupposto che, in caso di citazione a giudizio del responsabile civile, non sia applicabile alcun termine di comparizione.

Tale indicazione, quindi, deve dirsi del tutto assorbente rispetto alla eccepita nullità della citazione per violazione dell'art. 154, comma 3, c.p.p.: infatti, stabilisce che le notificazioni alle persone giuridiche avvengano nelle forme stabilite per il processo civile e non anche nei termini del processo civile. Nel caso, la notificazione ha rispettato le forme di cui all'art. 145, c.p.c..

Ancora: la eccepita nullità ex art. 83 comma 3, lett. b) e comma 5, 178, lett. c), c.p.p., del decreto di citazione del responsabile civile per mancata indicazione delle domande che si chiede di far valere nei confronti del responsabile civile, deve dirsi infondata e quindi respinta. Infatti, il decreto deve intendersi un atto unitario ed indirizzato a tutte le Parti destinatarie dello stesso e deve contenere - a pena della nullità della citazione in giudizio - l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile (artt. 83 commi 3, lett. b) e 4, c.p.p.). Nel caso, per ogni singola chiamata in giudizio contenuta nell'atto unitario costituito dal decreto, è stata esplicitata, sebbene in modo sintetico, la ragione posta a fondamento della domanda. Per ogni singola domanda di

risarcimento del danno, infatti, è allegata la dicitura anche ex art. 2049, C.c., indicazione che contiene la specificazione della ragione sottoposta alla domanda risarcitoria, riferendosi ai danni consequenziali alla condotta illecita dei soggetti citati derivanti dalla violazione del principio contenuto nel citato disposto di legge che stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

b) la posizione dei responsabili civili: la questione delle cosiddette estensioni.

Con specifico riferimento al merito della posizione dei responsabili civili e alle richieste di esclusione che sono state avanzate, osserva la Corte che le stesse devono essere respinte. Preliminarmente deve individuarsi con chiarezza la soggettività dei responsabili civili validamente costituiti in questo processo. Non vi è dubbio che già all'udienza preliminare doveva registrarsi la costituzione quale Parte Civile della Regione Puglia in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Angela Barbanente: tanto si evince dalla mera lettura del decreto che dispone il giudizio. Da ciò e soprattutto dalla circostanza che la citazione effettuata dalle Parti Civili richiedenti (di cui al decreto di citazione emesso dalla Corte in data 14.6.2016) è stata dichiarata inidonea a realizzare alcun effetto giuridicamente rilevante, essendo stata effettuata a mezzo PEC (si rinvia integralmente alla ordinanza emessa in data 18.7.2016), discende che nessuna rilevanza può assumere l'eccezione avanzata dalla Difesa della Regione Puglia di omesso rispetto del termine minimo a comparire, rispetto alla nuova richiesta di citazione del Responsabile Civile, Regione Puglia. Parimenti nessun

pregio deve accordarsi alla questione avanzata dal medesimo Responsabile Civile, Regione Puglia, con riferimento alla nullità della citazione, mentre un discorso a sé - che verrà affrontato in modo unitario per tutte le altre richieste - attiene alla questione di "estensione" avanzata da alcune Parti Civili nei suoi confronti. Quanto al merito a sostegno della richiesta di esclusione vengono indicate le seguenti ragioni: la oggettività giuridica della condotta contestata al VENDOLA (reato contro la P.A.); la mancanza di nesso causale tra la condotta del VENDOLA e i danni lamentati dalle Parti Civili; l'attività positiva, in materia ambientale, posta in essere dal VENDOLA. Tali ragioni, ad avviso della Corte, soprattutto per quanto si specificherà più diffusamente di seguito con riferimento alle costituzioni di Parte Civile, non hanno fondamento. Si tratta di un argomento che verrà di seguito sviluppato, il presupposto della possibilità di citazione di un responsabile civile prescinde dal bene giuridico oggetto della tutela penale della norma contestata all'imputato, legato da un rapporto con il responsabile civile medesimo, atteso che a norma dell'art. 185, c.p., legittimati a costituirsi parte civile debbano intendersi non solamente le persone offese da reato ma anche il danneggiato che si identifica in colui il quale abbia comunque riportato un danno eziologicamente riferito all'azione e/o omissione del soggetto agente. Ne discende, allora, - e si affronta così il secondo motivo addotto - che, nel caso la condotta del VENDOLA non possa, prima facie, ritenersi scollegata da un punto di vista causativo rispetto ai danni lamentati dalle persone danneggiate che si sono costituite Parti Civili: infatti, VENDOLA risponde di un delitto di concussione, teleologicamente collegato ai delitti di associazione a delinquere,

disastro doloso, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, ed altro. Sicché già dalla contestazione non si può escludere essendo stato ipotizzato il contrario la sussistenza di un nesso teleologico, causalmente orientato, tra la condotta del VENDOLA e il danno derivante anche dai delitti di cui innanzi; senza considerare, poi, che è pacifico l'approdo giurisprudenziale in base al quale il delitto di concussione rientri a pieno titolo nella categoria dei reati plurioffensivi (Cassazione 3.9.1992, Furlan, per cui finalità assumibili come beni giuridici protetti, dell'incriminazione delle condotte di concussione sono individuabili nell'esigenza che sia assicurato il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il principio-guida estraibile dall'art. 97 della Carta, nonché nella tutela della libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio; l'una esposta a indebite pressioni e, l'altro, assoggettato a illegittimi depauperamenti. Pertanto, il delitto de quo rientra nella categoria dei reati plurioffensivi).

Infine, nulla rileva l'eventuale realizzazione di condotte politiche/amministrative in favore della tutela ambientale eventualmente poste in essere dal VENDOLA, elementi che al più potranno essere valutati con riferimento al merito delle imputazioni.

Infatti sebbene la questione non sia stata sollevata da alcuna parte, non vi è alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi, per la Regione Puglia che contemporaneamente ha assunto la veste di responsabile civile e parte civile: si tratta di un ente territoriale che da un lato ha agito nell'interesse dei cittadini che in essa vi abitano e si assume abbiano subito un danno dalle

condotte contestate agli odierni imputati; dall'altro è intervenuto come responsabile civile proprio perché un imputato ne era, all'epoca, il Presidente.

Quanto ai restanti soggetti che si sono costituiti in qualità di responsabili civili, segnatamente RIVA FIRE s.p.a. in liquidazione, RIVA Forni Elettrici s.p.a., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nel merito le questioni poste sono due: la nullità delle richieste di "estensione" (questione sollevata anche dalla Difesa del responsabile civile Regione Puglia); la richiesta di esclusione a norma del comma 2 dell'art. 86, C.p.p., nella parte in cui stabilisce che la richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

Ebbene, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la difesa eccepente ha citato due sentenze della Corte di Cassazione, ossia Cassazione penale, sez. III, 03/12/2003, (ud. 03/12/2003, dep.30/12/2003), n. 49456, Cassazione penale, sez. 111,21/10/2004, (ud. 21/10/2004, dep.02/12/2004), n. 46746. Dalla lettura integrale delle citate sentenze, con riferimento al punto in esame, si evince che il principio di diritto enucleato dal Giudice di legittimità attenga ad ipotesi in cui il responsabile civile che chiede di essere estromesso a norma dell'art. 86, comma 2, c.p.p., non sia stato posto in essere nelle condizioni di partecipare alla raccolta di una prova i cui effetti potrebbero essere potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso. Chiaro, ad esempio, è il passaggio della sentenza n. 49456 del 3.12.2003 in cui spiega la Cassazione che la norma di cui al citato art. 86, comma 2, prevede che il responsabile civile debba essere, a propria domanda, estromesso dal giudizio

qualora prima della sua citazione siano stati raccolti gli elementi di prova pregiudizievoli alla sua difesa in relazione a quanto sancito dagli artt. 651 e 654 C.p.p., relativi alla efficacia della sentenza penale - di condanna o di assoluzione - nei giudizi civili o amministrativi. Le disposizioni di legge da ultimo richiamate vanno interpretate, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del '71, nel senso dell'esclusione che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale possa essere considerato vincolante, in un distinto giudizio civile o amministrativo, nei confronti di coloro che al primo siano rimasti estranei, perché non posti in condizione di intervenire. Nella fattispecie oggetto dello scrutinio della Cassazione, infatti, il responsabile civile avrebbe potuto essere citato, a mente dell'art. 83 comma 2 c.p.p. (che pone, all'uopo, come termine ultimo lo data di inizio del pubblico dibattimento), anche nella fase delle indagini preliminari, in tempo utile perché partecipasse all'incidente probatorio disposto al fine di eseguire sull'imputato esami ematologici finalizzati ad accertarne lo paternità relativamente al figlio generato asseritamente a seguito della violenza sessuale subita.

In altri termini, la norma anche nella interpretazione della Corte Costituzionale e della Cassazione mira a tutelare, come è ovvio, la effettività del diritto di difesa e cioè il principio basilare per cui nessuno può subire dei pregiudizi in base ad un portato probatorio alla cui raccolta non gli è stato consentito di partecipare.

Nel caso di specie, invece, si osserva che nell'incidente probatorio effettuato nel corso delle indagini preliminari, in concreto era presente RIVA Emilio che all'epoca era il legale rappresentante di RIVA FIRE

s.p.a., essendone il presidente del consiglio di amministrazione, come si evince agevolmente da una semplice consultazione on line della visura camerale della citata società. Diversamente come dimostrato dal provvedimento prodotto dal P.M. all'udienza del 27.7.2016 la società RIVA Forni Elettrici, s.p.a., al momento del citato incidente probatorio non era ancora esistente, essendo stata costituita con atto unilaterale del notaio Paolo Corrente di Genova, n. rep. 17103, in data 25.9.2012, sicché la sua mancata partecipazione all'incidente probatorio non può dirsi il frutto di una scelta volontaria ma conseguenza della semplice impossibilità ontologica di parteciparvi. D'altra parte, sebbene non sia questa la sede per affrontare in via diretta l'argomento, che, pertanto verrà utilizzato solo nei limiti funzionali alla verifica della eccezione, la interpretazione del disposto di cui all'art. 403, c.p.p., fornita dalla giurisprudenza di legittimità è la seguente: la regola della partecipazione del difensore dell'indagato all'assunzione della prova in sede d'incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, non riguarda quei soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova, ed anzi proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che per definizione nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato (C. cost., sent. n. 181 del 1994). Fermo restando che ad oggi non si possono evidentemente verificare se vi saranno e quali saranno gli sviluppi dibattimentali con riferimento all'incidente probatorio. (Cassazione 8.1.1997, n. 745, ed ancora Cassazione 12.4.2002, n. 28845).

Infine, fermo restando quanto premesso circa il rinvio

ricettizio effettuato all'udienza del 21.9.2016 - ossia l'udienza celebratasi nel pieno rispetto del contraddittorio - di ogni parte processuale alle precedenti istanze e/o richieste e/o eccezioni, con riferimento alle richieste di "estensione" delle domande avanzate da alcune parti civili anche nei confronti dei responsabili civili (Regione Puglia, ILVA Fire s.p.a. e RIVA Forni Elettrici s.p.a.), ne è stata eccepita la nullità. Sul punto, osserva la Corte, che ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non è necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.9.2012, n. 255209), ha precisato che: "Sotto la vigenza del precedente codice di rito è stato affermato che la formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile, prevista dagli artt. 107 e 108 Codice di Procedura Penale, può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il medesimo responsabile civile, purché dichiarati che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di parte civile (Cass. 24.3.1981, n. 14106). Il principio posto dal giudice di legittimità, tuttora valevole stante la sostanziale corrispondenza delle norme citate con l'attuale art. 83 Codice di Procedura Penale, si confronta con l'ipotesi del sopraggiungere di una nuova parte civile, in un giudizio che vede già costituite altre parti civili ed il responsabile civile. "Risultando il responsabile civile

già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre parti civili, una formale *vocatio in ius* risulta non necessaria, mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto altrui.

"Ma da tale principio si può risalire ad una regola più generale: quella della non necessità che l'Istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza. L'omessa proposizione della domanda".

c) Le questioni relative alle parti civili: la *legitimatio ad causam*.

L'art. 185, comma 1, c.p. stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni, o norma delle leggi civili. Il comma 2 che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto altrui. Non è certamente questa la sede né la Corte ne ha le competenze per ripercorrere quelle che sono state le elaborazioni sul punto sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quel che preme tuttavia sottolineare come sia giurisprudenza pacifica quella per cui in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. Nella elaborazione giurisprudenziale, infatti, è stata riconosciuta la legittimazione a

costituirsì parte civile, quale persona danneggiata da reato, alla vittima della rapina nel caso di un processo per associazione per delinquere, che qualificando legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, non solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e precisa che tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato di cose che senza di esso il danno non si sarebbe verificato.

Ancora, in modo conforme si consideri la famosa sentenza della Cassazione, dell'8.11.2007, n. 4060, che, per la fattispecie relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema, ha ritenuto titolari dell'azione civile la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora, secondo la sentenza 16.12.2010, n. 8350 si precisa che, in caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile anche da parte di un soggetto danneggiato dal mendacio.

Nel caso che ci occupa il P.M. ha proceduto a contestare agli odierni imputati (in modo diretto o attraverso il meccanismo della connessione teleologica) i delitti di cui agli artt. 434, 437 e 439, c.p., nonché quello di associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli articoli 434, 437 e 439, c.p., nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falso e abuso di ufficio. Più precisamente l'associazione a delinquere è stata contestata a RIVA Nicola, RIVA Fabio Arturo, CAPOGROSSO Luigi, ARCHINA'

Girolamo, PERLI Francesco, LEGNANI Lanfranco, CERIANI Alfredo, REBAIOLI Giovanni, PASTORINO Agostino, BESSONE Enrico; agli stessi imputati, ad eccezione del PERLI, e unitamente a ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, FERRANTE Bruno e BUFFO Adolfo, ed ancora COLUCCI Antonio e DINOI Giuseppe, ed ancora LIBERTI Lorenzo sono poi stati contestati diverse condotte riconducibili ai reati di cui agli artt. 434, 437 e 439, c.p. .. Infine, con la contestazione del nesso eziologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. In relazione ai citati reati in materia ambientale, sono stati rinviati a giudizio il LIBERTI, l'ARCHINA', il CAPOGROSSO, RIVA Fabio Arturo, FLORIDO Giovanni, CONSERVA Michele, SPECCHIA Vincenzo, VENDOLA Nicola e PERLI Francesco, nonché STEFANO Ippazio, DE MICHELE Cataldo, TICALI Dario, PELAGGI Luigi, ROMEO Caterina Vittoria e PALMISANO Pierfrancesco per delitti contro la P.A. e VESTE Angelo, PENTASSUGLIA Donato, ANTONICELLI Antonello, MANNA Francesco, FRATOIANNI Nicola, PELLEGRINO Davide Filippo, BLONDA Massimo, ASSENNATO Giorgio per delitti contro l'amministrazione della giustizia.

I restanti imputati, GIOVINAZZI Cosimo, RAFFAELLI Giovanni, PALMISANO Sergio, DIMASTROMATTEO Vincenzo, CASARTELLI Giuseppe e CORTI Cesare rispondono: CASARTELLI e CORTI del capo L) di rubrica ovvero di una condotta omissiva con riferimento alla attuazione delle necessarie misure tecniche ed interventi previsti in ordine alla gestione degli impianti ed al processo produttivo. Ancora DIMASTROMATTEO Vincenzo e PALMISANO Sergio rispondono della violazione della normativa relativa alla attuazione delle cautele in materia di rischi industriali connesse all'uso di determinate sostanze pericolose.

Diversamente GIOVINAZZI Cosimo, in qualità di preposto,

risponde per omicidio colposo in danno di Masella Claudio; RAFFAELLI Giovanni, quale tecnico Arpa Puglia, risponde dell'omicidio colposo in danno di Zaccaria Francesco.

Il principio elaborato dalla Giurisprudenza è quello secondo il quale la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte se il bene pubblico che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti va considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita delle persone (Corte Costituzionale 641/1987), quale singolo e nella sua aggregazione sociale. Perciò la Legge n. 349 del 1986, art. 18, rileva piuttosto come ripartizione procedurale delle competenze tra Stato, enti territoriali preposti al controllo e alla gestione del settore ecologico, ed associazioni protezionistiche (S.U. 10098/1996) e pertanto il risarcimento per la lesione dell'ambiente in sé, quale valore pubblico immateriale primario ed assoluto (Cass. 10118/2008), che trova la sua fonte genetica non già nella Legge n. 349 del 1986, bensì nella Costituzione, attraverso il coordinamento tra le disposizioni primarie (artt. 2, 3, 9, 32 e 41 e 42) che tutelano l'individuo e la collettività, la cui violazione determina quindi un danno ingiusto non patrimoniale, categoria in cui rientra infatti ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, da risarcire secondo il principio generale e primario del *neminem laedere*, è autonomo dal risarcimento delle conseguenze patrimoniali derivate.

Su tali presupposti, preme altresì ribadire che la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto

ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. Non solo, si afferma altresì che, l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose legittima la pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito. Nel caso che ci occupa quindi, alla luce degli indicati approdi giurisprudenziali, non si può in questa sede escludere che le condotte contestate ai citati imputati (ad eccezione di quelli due che rispondono solo di omicidio colposo) costituiscano un antecedente causale potenzialmente causativo di danno nei confronti delle persone danneggiate: pertanto andrebbero escluse le costituzioni di Parte Civile nei confronti dei due di cui innanzi (589 se avanzate da soggetti diversi dai parenti dei morti).

Infine, un ulteriore problema, sollevato dalla Difesa, è quello temporale inteso sotto un duplice aspetto: da un verso con riferimento al momento della insorgenza della malattia rispetto ai fatti per cui si procede; da un altro con riferimento al momento in cui gli imputati hanno assunto un ruolo (sono stati assunti, hanno assunto una carica) che concretamente possa aver consentito loro di porre in essere una condotta eziologicamente collegata al danno lamentato. Ebbene, sotto quest'ultimo profilo, osserva la Corte, come si tratti di un accertamento che sia precluso in questa fase preliminare del dibattimento nella quale, ai fini della richiesta di esclusione della parte civile, il

Giudice quanto alla *legitimitas ad causam* deve semplicemente verificare la prospettazione attorea, prescindendo dalla fondatezza della domanda, sicché tale accertamento doveroso e funzionale anche rispetto alle prospettazioni accusatorie contenute nei capi di imputazione avverrà senz'altro nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale. Anche con riferimento al secondo aspetto per cui il dato temporale potrebbe rilevare, secondo quanto eccepito dalle difese, sempre in ossequio al citato principio per cui, in questa fase, è la prospettazione attorea ad indirizzare la valutazione sommaria del Giudice, non possono escludersi neppure le Parti Civili che in fase di domanda hanno già prospettato ad esempio una situazione conclusasi in epoca antecedente all'intervento degli odierni imputati quali "gestori" in senso lato dello stabilimento siderurgico tarantino che era preesistente o che hanno rappresentato situazioni lesive (evento morte) conclusesi in epoche storiche apparentemente scollegate dal periodo in contestazione. In realtà, osserva la Corte, in questa fase in cui, appunto, è la semplice prospettazione della parte che richiede a dover indirizzare il Giudice nella valutazione, alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali per cui legittimato all'azione civile a norma dell'art. 2043 c.c., non è solo il soggetto passivo o la persona offesa dal reato ma anche, come si è detto, chiunque abbia riportato un danno comunque eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. Pertanto nel caso che ci occupa essendo stati contestati i reati di cui si è detto, devono considerarsi legittimati ad agire non solo i soggetti che sono posti a presidio dei beni ambientali in senso stretto, ma di tutti coloro che dal danno ambientale hanno ricevuto in proprio o indirettamente (ad esempio *jure hereditatis*)

una lesione del bene giuridico vita e/o salute (come si è innanzi specificato). Ancora tutti coloro che lamentano un danno da mera esposizione, ossia un danno non patrimoniale esistenziale connesso ad un turbamento psicologico o ad un patimento morale (Cassazione 55. UU. civile dell'11.11.2008, n. 26972: nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata).

Quanto si è innanzi premesso sulla possibilità in questa sede di ammettere la costituzione di parte civile da parte di soggetti danneggiati da reato che alleghino una situazione di danno eziologicamente collegata ai fatti-reato per cui si procede, consente, in questa fase, di non escludere la costituzione di parte civile di coloro si sono costituiti anche nei confronti degli imputati che rispondono per reati diversi da quelli ambientali (o comunque lato sensu inerenti alla gestione dello stabilimento che possono aver inciso nella fase di realizzazione delle condizioni prodromiche al disastro o comunque ad altri danni).

Il precipitato logico di questo ragionamento è che non possono, al momento, accogliersi le richieste di esclusione delle parti civili anche con riferimento agli imputati che rispondono del delitto di danneggiamento: è stata, infatti richiesta la esclusione della costituzione di parte civile dei soggetti che lamentano un danno da imbrattamento degli edifici in cui abitano.

La questione posta in generale è stata affrontata con riferimento a coloro che non avrebbero allegato lo status di proprietari dei beni che assumo essere stati danneggiati e, ancora in generale, con riferimento alla

recente normativa in materia di depenalizzazione. Poi, nello specifico, è stata posta la questione del difetto di legittimazione ad agire da parte di don. Gaetano Borsci che si è costituito parte civile quale parroco della chiesa di San Francesco, sita nel rione Tamburi di Taranto. Ad avviso della Difesa, la mancata indicazione circa la titolarità del bene danneggiato (la chiesa) sarebbe sufficiente a legittimare l'esclusione della costituzione: su questo punto si osserva che è disposizione di cui all'art. 635, c.p., nella nuova ma anche nella formulazione ante novella del 2016 che individua l'edificio destinato all'uso di un culto come un elemento aggravatore della fattispecie che lo rende perseguibile di ufficio. Ebbene, quanto alla proprietà del bene destinato all'uso di un culto non è il caso di scomodare in questa sede gli istituti proprio del diritto ecclesiastico che disciplinano il patrimonio ecclesiastico: quello che è pacifico in giurisprudenza è consolidato il principio al quale non solo il proprietario ma anche il mero detentore della cosa sia legittimato ad avanzare querela in quanto danneggiato da reato (Cassazione 3.11.1999, n. 13636 ed ancora Cassazione 3.5.1988, n. 8425).

Quanto alla modifica dell'art. 635, c.p. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 D. Lgs. 15.1.2016, n. 7, si osserva come il nuovo testo punisca penalmente chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, stabilendo, ancora, al secondo comma che alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,

inservibili le cose altrui: e cioè edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, immobili in cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625. Ebbene il rinvio esplicito alla circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, c.p., in materia di furto, fa sì che, per legge, debba ancora considerarsi reato di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, dovendosi, quindi, in tal senso ricomprendersi edifici condominiali, e parti di esse, seppure di pertinenza dei singoli condomini che per necessità risultano essere esposti alla pubblica fede. Infine, ogni considerazione sulla eccepita mancata allegazione sarà trattata di seguito in modo più diffuso.

Ancora: non è questa la fase per escludere le parti civili nei confronti dei soggetti imputati per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Le condotte contestate ad alcuni imputati (LIBERTI Lorenzo, art. 319 ter, c.p.; ARCHINA' Girolamo, CAPOGROSSO Luigi, RIVA Fabio Arturo, art. 321, c.p.; FLORIDO Giovanni, CONSERVA Michele, SPECCHIA Vincenzo e ARCHINA' Girolamo, due ipotesi del delitto ex art. 317, c.p.; VENDOLA Nicola, ARCHINA' Girolamo, RIVA Fabio Arturo, CAPOGROSSO Luigi, PERLI Francesco, art. 317, c.p.; STEFANO Ippazio, art. 323, c.p.; TICALI Dario, PELAGGI Luigi, PERLI Francesco, RIVA Fabio Arturo, CAPOGROSSO Luigi, ARCHINA' Girolamo, ROMEO Caterina Vittoria, PALMISANO Francesco, i delitti ex artt. 323 e 326, c.p.), sono state poste dal P.M. in correlazione alle ipotesi dei delitti di associazione per delinquere, disastro doloso (art. 434, c.p.),

rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437, c.p.), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439, c.p.), ed altro. Sicché già dalla contestazione non si può escludere - essendo stato ipotizzato il contrario - la sussistenza di un nesso teleologico, causalmente orientato, tra le condotte degli imputati contro la Pubblica Amministrazione e il danno derivante anche dai delitti di cui si è detto. Senza considerare, poi, che è pacifico l'approdo giurisprudenziale in base al quale il delitto di concussione rientra a pieno titolo nella categoria dei reati plurioffensivi (Cassazione 392, Imputato Furlan), per cui finalità assumibili come beni giuridici protetti, dell'incriminazione delle condotte di concussione sono individuabili nell'esigenza che sia assicurato il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il principio-guida estraibile dall'art. 97 della Carta Costituzionale, nonché nella tutela della libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio; l'una esposta a indebite pressioni e, l'altro, assoggettamento e a illegittimi depauperamenti. Pertanto, il delitto de quo rientra nella categoria dei reati plurioffensivi).

Parimenti deve dirsi per il delitto di abuso di ufficio (già Cass. 13.3.1997, n. 1106 ed altre). Non si può, allo stato, escludere che le condotte rivelatrici del segreto di ufficio (così riferendosi al capo contestato al DE MICHELE e all'ARCHINA', privo di una contestazione espressa della aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) ed ancor più quelle corruttive abbiano avuto un'efficacia causalmente rilevante anche con riferimento alla produzione dei danni lamentati, atteso che si tratta di condotte che, secondo la ipotesi accusatoria, sono prodromiche ed imprescindibile nelle scelte

organizzative e gestionali della società in materia ambientale.

Ancora con riferimento ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (VESTE Angelo, PENTASSUGLIA Donato, ANTONICELLI Antonello, MANNA Francesco, FRATOIANNI Nicola, PELLEGRINO Davide Filippo, BLONDA Massimo, ASSENNATO Giorgio sono imputati per delitti contro l'amministrazione della giustizia, e segnatamente di favoreggiamenti), si osserva che per tutti è contestata l'aggravante del nesso eziologico e che non possa escludersi, secondo la corretta formulazione della imputazione quel nesso causale tra la condotta medesima ed il danno lamentato.

Non è questa la sede, poi, per valutare la richiesta già avanzata dal Difensore del FLORIDO di separazione della sua posizione rispetto al processo, atteso che la Corte abbia deciso di trattare, tra le questioni preliminari di cui all'art. 491, c.p.p., preliminarmente quelle afferenti le parti.

Si tratta di una questione trattata diffusamente da molti Difensori richiedenti la esclusione di diverse parti civili, è stato evidenziato in alcuni casi il difetto di allegazione di atti e/o documenti da cui trarre la prova della legittimazione a proporre la domanda.

Ebbene, sul punto, osserva la Corte, senza alcuna pretesa di completezza che, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Cass. 19.5.2014, n. 32937).

Tale regola non muta anche con riferimento alla azione civile spiegata all'interno del processo penale: infatti, con la introduzione della domanda risarcitoria, non è necessario che il danneggiato dimostri l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente, lo si ribadisce, l'indicazione di un fatto che risulti essere potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, essendo ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno eventualmente rimesso al Giudice della liquidazione, atteso che il Giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'an debeatur, e non anche sul quantum, non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa e il dolo (Cass. 26.2.2009, n. 14377 e già Cassazione SS. UU. Civile del 2008, n. 26972), secondo cui nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento).

La questione sollevata dalle Difese è tuttavia più sottile afferendo alla eccepita mancata allegazione da parte di alcune parti civili nell'atto di costituzione del documento da cui trarre la legittimazione ad agire.

La Corte osserva che la questione è infondata: in primo luogo non è espressamente previsto in tutta la disciplina codicistica dettata con riguardo alla parte civile che la stessa abbia un onere probatorio nel momento dell'atto introduttivo con riferimento alla sua legittimazione ad agire.

Soprattutto, si osserva, che anche il sistema processuale civile (al quale al più potrebbe farsi ricorso nel caso di specie), non preveda, anche nella più recente ed accreditata interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, che per la parte civile vi sia un onere probatorio al momento della presentazione della domanda con riferimento alla legittimazione all'azione: si tratterà di un aspetto che potrà essere oggetto di dimostrazione nel corso del processo unitamente al merito della causa. Si legge, infatti, nella sentenza Cassazione civile, sez. un., 16.2.2016, n. 2951 che deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma

ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva un diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Del resto, non si pongono problemi di natura probatoria, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. Nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Civili, il diritto oggetto della domanda era proprio il risarcimento del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Concludono le Sezioni Unite, che per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giuridica, ma è un elemento costitutivo di quel diritto fissando alcune prime pa conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio ai fini della legittimazione e deve poi provare di essere titolare

della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Tenuto conto poi che altrettanto pacifico il principio in base al quale in sede di introduzione della domanda risarcitoria, non è necessario che il danneggiato dimostri la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente, lo si ribadisce, l'accertamento di un fatto che risulti essere potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al Giudice della liquidazione. Il Giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'an debeatur, e non anche sul quantum, non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della responsabilità. (Cass. Pen. n. 14377, del 26.2.2009).

Così delineata, allora, la differenza tra momento introduttivo della domanda e momento probatorio, altrettanto prive di fondamento sono le questioni sollevate dalle parti con riferimento alla documentazione e alle relazioni tecniche che in alcuni atti di costituzione di parte civile sono stati materialmente allegati alla dichiarazione di costituzione: da ciò deriva che si tratti di elementi documentali che al più assolvono il solo compito di supportare quell'onere di allegazione di cui si è detto con riferimento agli elementi della domanda ma che, da un punto di vista probatorio in senso tecnico e proprio del processo penale dovranno passare dal vaglio di ammissibilità di cui all'art. 495, c.p.p., ove sarà fatta richiesta in tal senso, necessariamente per essere utilizzati al fine della decisione finale, fosse anche limitatamente alla posizione delle parti civili medesime.

Infine, l'argomento difensivo secondo cui l'onere di allegazione non sarebbe soddisfatto, con riferimento alla causa petendi, con il semplice richiamo ai capi di imputazione nel caso in cui a costituirsi parte civile non sia la persona offesa dal reato ma la persona danneggiata da reato, non risulta dimostrato dalla analitica disamina delle motivazioni di quelle sentenze richiamate e poste a sostegno di tale indicazione. La più specifica sul punto deve dirsi Cass. 15.11.2002, n. 39695 che, nello specificare le ragioni per cui in quel caso era stata dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile da parte del privato che aveva subito un danno da soggetti che avevano commesso il reato di cui all'art. 348, c.p. (avevano cioè esercitato abusivamente un'attività di progettazione dei lavori ed esecuzione degli stessi, riservata per legge agli iscritti agli albi professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri), non solo aveva pienamente confermato il pacifico principio in base al quale l'astratta possibilità che il privato possa ricevere un danno come conseguenza immediata e diretta dal reato è pienamente configurabile pure a prescindere dall'interesse tutelato dalla norma penale e dal soggetto che debba qualificarsi persona offesa dal reato, sostenendo che l'interpretazione giurisprudenziale deve connettersi ad un quadro che conduce a ritenere che ogni fattispecie di reato possa assumere carattere "plurioffensivo", intesa l'espressione non in senso tecnico, ma in funzione delle distinte tipologie di interessi protetti dalla norma incriminatrice; quello penale e quello civile, e che quest'ultimo non si confonde con l'offesa all'interesse protetto dalla norma penale, stante la possibile non coincidenza tra persona offesa e persona danneggiata dal reato, può essere compromesso dal compimento di un fatto reato che sul piano penale non leda o ponga in pericolo

l'interesse del danneggiato, secondo un modello di sostanziale complementarità tra i precetti degli artt. 185 c.p., 2043, 2059 e 1223 c.c e 74 c.p.p.; ma ancora, con riferimento specifico al difetto di allegazione della causa petendi, aveva ribadito il principio la Cassazione in base al quale detto onere di allegazione sarebbe stato soddisfatto anche nel caso in cui al suo vaglio (ove pacificamente la parte civile non era persona offesa ma persona danneggiata da reato) se vi fosse stato un richiamo per relationem all'addebito sollevato in imputazione, atteso che invece, in quella ipotesi nella dichiarazione di costituzione la parte civile si era limitata, quanto alla causa petendi a richiamare testualmente le "ragioni di cui ai rapporti giudiziari in atti" e non anche quella che secondo la stessa Cassazione avrebbe avuto un'altra portata dei "rapporti giuridici".

In tutte le dichiarazioni di costituzione di parte civile che occupano questa Corte, invece, il richiamo quanto meno per relationem agli addebiti mossi in imputazione deve dirsi rispettato, sicché anche sotto quest'ultimo residuale profilo la questione sollevata dalla difesa non può accogliersi.

d) Gli enti.

La tematica degli enti in senso lato è stata richiamata sotto più profili: oltre quanto si è osservato con riguardo ai responsabili civili, da un lato andrà esaminata la possibilità per gli enti esponenziali (dei quali è stata richiesta l'esclusione) di costituirsi parte civile, dall'altro la possibilità di altri soggetti a costituirsi parte civile nei confronti delle società che sono chiamate a rispondere in imputazione in base al D.lgs. 231/2001.

Anche con riferimento agli enti territoriali costituiti parti

civili sono state sollevate diverse questioni con la richiesta di loro esclusione.

Nello specifico, con riferimento alla Regione Puglia, già costituitasi parte civile in udienza preliminare, è stato eccepito il difetto di legittimazione ad causam perché all'udienza del 17.5.2016 si presentava in aula il Presidente Emiliano, comportamento concludente ad avviso della difesa eccepente nel senso di un nuovo atto di costituzione che sarebbe viziato. In realtà, osserva la Corte, in quella udienza non si è assistito ad una nuova costituzione di parte civile, costituzione che, come si è detto, era avvenuta nell'udienza preliminare a mezzo del Vice Presidente dott.ssa Angela Barbanente, legittimata a farlo e nel rispetto delle forme. E' sufficiente, sul punto, leggere il verbale di stenotipia del 17.5.2016 (pag. 19) nella parte in cui l'Avvocato D'Aluiso alla richiesta esplicita del Presidente se vi fosse una nuova costituzione specificava che la costituzione era sempre quella originale.

Con riferimento alla Regione Puglia e agli enti territoriali (Comune di Taranto, Comune di Montemesola, Provincia di Taranto, ecc...), è stata altresì richiesta la esclusione in quanto gli stessi agirebbero non per un danno all'immagine ma per la tutela degli interessi della comunità che rappresentano: secondo la prospettazione difensiva, cioè, si tratterebbe della duplicazione di una richiesta risarcitoria che già i singoli cittadini hanno avanzato. In realtà, osserva la Corte, gli enti territoriali interessati (incluso il Comune di Montemesola) rientrano, secondo le allegazioni della parte richiedente (allegazioni che solo all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale la Corte potrà verificare nella loro compiutezza), in un'area geografica coincidente o attigua a quella in cui insiste lo stabilimento ILVA sicché gli enti territoriali

agiscono per ottenere il ristoro di un danno patito con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale ma anche globalmente inteso e alla salute. In questa prospettiva, tutti i predetti enti territoriali hanno rappresentato adeguatamente la propria legitimatio ad causam rivendicando iure proprio danni patrimoniali e non derivanti dalla lesione a beni giuridici diversi dal danno ambientale lato sensu, quali l'integrità del territorio, la propria identità culturale, politica ed economica, oltre che danni diretti alla propria economia (ad esempio la Regione Puglia che ha ricordato i costi derivanti dagli accertamenti scientifici effettuati per verificare lo stato di contaminazione dell'ambiente, gli indennizzi corrisposti a numerosi danneggiati, in relazione all'abbattimento e alla distruzione di prodotti alimentari e mitili ed ancora, costi correlati al Servizio Sanitario Regionale connessi a prevenzione, diagnosi e cure di malattie correlate all'emissione di inquinanti ed, altresì, esborsi di ingente quantità, con conseguente depauperamento, a carico del Fondo di Solidarietà in favore dei familiari di lavoratori vittime di incidenti sul lavoro, istituito con L.R. n. 1/2010; il Comune di Taranto ha rappresentato un danno sulla locale popolazione in quanto incidente sulla locale economia, atteso il pregiudizio a prodotti rappresentativi di eccellenza del territorio del Comune di Taranto, con gravi ricadute in termini economici, non solo per gli operatori del settore, ma anche con riferimento alla immagine del territorio locale e dei suoi prodotti ed alla sua vocazione turistica, nonché un nocumento all'intero arredo urbano ed agli immobili comunali; anche la Provincia di Taranto ha allegato il deprezzamento dei propri immobili abitativi, nonché il danno d'immagine per lo svilimento della propria

funzione di tutela e garanzia ambientale.

E' stata poi richiesta la esclusione degli enti esponenziali che si sono costituiti Parte Civile, sia per ragioni formali che si specificheranno singolarmente, sia per ragioni afferenti alla legittimazione ad agire.

Non è certo questa la sede per tracciare l'exkursus storico-giuridico che ha interessato la tematica degli enti esponenziali e la loro possibilità di far valere anche nel processo penale, tramite l'atto di costituzione di parte civile, interessi in materia ambientale, senza però porre alcuni punti fermi.

L'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che stabiliva le prime norme in materia di danno ambientale, dopo aver indicato il principio generale in virtù del quale, qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato, questo articolo 18 stabilisce al comma 3 che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo e che, al successivo comma 4, le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto codice dell'ambiente, abrogava l'art. 18 citato, ad eccezione del comma 5, attribuendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo

Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. Per la verità, come meglio spiegato nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 126 del 1.6.2016 è infatti la conseguenza logica del cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia del danno ambientale, come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della relativa normativa. Continua la Corte Costituzionale che se, originariamente, l'ambiente è stato considerato bene immateriale unitario, in modo che alla rilevanza dei numerosi e diversificati interessi che fanno capo alle Regioni e gli enti locali si aggiungeva l'esigenza di uniformità di tutela, che solo lo Stato può garantire, il quadro normativo è profondamente mutato con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) che, nel recare la disciplina del danno ambientale in termini generali e di principio, afferma che la prevenzione e la riparazione di tale danno nella misura del possibile «contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato»; tenendo fermo, peraltro, il principio «chi inquina paga», pure stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità europea (n. 1 e n. 2 del "considerando"). In particolare, nell'Allegato 2 della direttiva, che attiene alla «Riparazione del danno ambientale», si pone in luce come tale riparazione è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, che sono costituite da «qualsiasi misura di riparazione che

riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie». Solo qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare e quella compensativa.

In altri termini alla prima disciplina organica della materia (legge n. 349 del 1986) che legittimava a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale sia lo Stato che gli enti territoriali, si è aggiunto il principio che la prevenzione e la riparazione del danno ambientale costituiscono obiettivi della politica ambientale comunitaria, e che dunque a prevalere non è più il profilo risarcitorio, ma quello della riparazione. Successivamente, i dd.lgs. nn. 152 del 2006 e 135 del 2009 hanno stabilito, rispettivamente, la priorità delle misure di riparazione rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, nonché la tipologia delle misure di riparazione ("primaria", "complementare", "compensativa"), relegando la tutela risarcitoria alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ove impossibili o eccessivamente onerose. Infine, la legge n. 97 del 2013 ha eliminato, per il danno all'ambiente, il risarcimento "per equivalente patrimoniale" e ha imposto le "misure di riparazione". Quanto a queste ultime, se non provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. È dunque in questo scenario

normativo che appare non più plausibile l'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale. Se il ripristino ambientale è ora al centro del sistema, ne deriva l'esigenza di una gestione unitaria, che giustifica la nuova disciplina del potere di agire in via risarcitoria riservato allo Stato. D'altra parte, la normativa non esclude che sussista il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti, dal momento che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio. Conclude la Corte che non è escluso ai sensi dell'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006 il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti. La Corte di cassazione ha più volte affermato in proposito che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al

pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale. In altri termini è proprio la Corte Costituzionale in questa importante sentenza che rinvia alla elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in base alla quale esiste il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi, sicché le associazioni ambientaliste, pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (art. 9, comma 3, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, abrogato dall'art. 318 del d.lg. n. 152 del 2006), sono dette associazioni legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola o associata) dei danni direttamente subiti, diretti e specifici, ulteriori e di questo abbiamo detto. Ma anche del danno morale derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolte per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetti del fatto lesivo.

Allora, in concreto, è stata richiesta la esclusione di numerosi enti ed associazioni che, proprio perché facoltizzati ad esercitare, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, possono costituirsi parte civile

quando siano titolari iure proprio di una posizione giuridica soggettiva, che sia stata danneggiata dal reato solo quando, in base a criteri di matrice giurisprudenziale, presentino un interesse previsto dallo Statuto, sin dalla data di consumazione del reato, come sua finalità esclusiva o prevalente, in quanto ragione della sua esistenza ed azione, e sia stato leso dal reato in relazione ad una situazione storicamente circostanziata, presenti una effettività e continuità di contributi con riferimento all'interesse fatto valere, ancora, l'ente abbia un radicamento sul territorio ed abbia diffusione, ovvero sia rappresentativo di un gruppo significativo di consociati. Solo in presenza di queste condizioni l'interesse perseguito da enti o associazioni, collegato con l'interesse pubblico, si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e, pur comune alla generalità dei consociati e quindi diffuso, diviene soggettivamente personificato e, perciò, azionabile (Cass. pen. n.38290/07).

In realtà osserva la Corte di Assise che in base alla premessa innanzi specificata e derivante dalla interpretazione della Corte Costituzionale, la legittimazione ad agire anche degli enti e delle associazioni trae la propria origine non già nell'art. 13 L. 349/1986 (anche quando privi del riconoscimento governativo) ma direttamente nel principio civilistico del *neminem laedere*. Sicché questo scollamento rispetto al dato ambientale permette all'interprete di prescindere dal collegamento territoriale, che crea il nesso con il danno ambientale in senso stretto; ancora la verifica statutaria - che deve comunque essere effettuata per verificare la corrispondenza tra le finalità dell'ente e la pretesa fatta valere in giudizio - deve prescindere da quella inerente l'aspetto ambientale in senso stretto

dovendosi, appunto, limitare alla riconducibilità della domanda proposta con gli scopi che l'ente si propone di perseguire, ricordando che proprio l'immedesimazione dell'ente portatore di interessi diffusi con gli interessi perseguiti e statutariamente enunciati comporta la sua elevazione a titolare di un diritto soggettivo potenzialmente leso dai fatti di reato. L'aver posto l'interesse statutariamente enunciato, sia in astratto che in concreto, tra gli obiettivi della propria azione (ponendo dunque la tutela di questi interessi quale ragion d'essere della stessa associazione) configura l'esistenza in capo alla medesima di un diritto soggettivo idoneo ad essere leso dalle condotte illecite e quindi idoneo a cagionare all'associazione stessa un danno. Anche per tali associazioni, quindi, sarà sufficiente nell'atto di costituzione di parte civile che venga allegato un collegamento eziologico tra la condotta contestata agli imputati ed il danno che si lamenta: sicché, alla pari di quanto si è detto per le persone fisiche, anche per gli enti esponenziali in sede di ammissione sarà sufficiente che sia allegato un rapporto eziologico tra condotte ed evento dannoso che si lamenta, sicché, nel caso, tutte le questioni afferenti la limitazione delle costituzione ai soli reati ambientali in senso stretto e non anche ai delitti contro la P.A. o contro l'amministrazione della giustizia, non potranno in questa fase essere accolte, salvo poi, una loro migliore ed approfondita verifica con la valutazione del merito nel processo.

Nel caso di specie, infatti, i predetti enti agiscono iure proprio in qualità di soggetti danneggiati dal reato, pertanto a loro non vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 91 e segg., ma dell'art. 74 c.p.p.. La legittimazione alla costituzione non è inibita dalla

circostanza di essere enti di fatto, quindi privi di una vera e propria personalità ma titolari di una mera soggettività, in quanto nel nostro sistema processuale la legitimatio ad causam in sede civile è consentita anche agli enti di fatto come indirettamente si desume dall'art. 75 c.p.c., ove, nel disciplinare la capacità processuale prevede che "Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 c.c. e segg.. La disposizione, attribuendo capacità processuale agli amministratori degli enti di fatto, indirettamente riconosce a questi ultimi la legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Peraltro il nostro ordinamento si spinge oltre, laddove ad esempio, riconosce la legittimazione persino al condominio che non ha soggettività ma è un mero centro di imputazione di interessi.

Infine, la Difesa ha prospettato il difetto di legittimazione sotto altro profilo e cioè l'assenza di un danno diretto. In realtà gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunta nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e della propria azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o dell'identità del sodalizio. Più in generale il danno ingiusto risarcibile deve essere inteso come quello cagionato non iure, cioè provocato in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere

dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare senza che assume rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.

In particolare per quanto attiene al danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), alla luce dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Enti), non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., soltanto come il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale, che coincide con la pecunia doloris (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione.

Ulteriore corollario di questa impostazione è che non può considerarsi causa ostativa alla costituzione di parte civile di questi enti la circostanza di non essere stati detti enti ancora operativi al momento dei fatti (cass. 10.6.2010, n. 38991).

Sulla base di tali premesse ed alla luce dei documenti a corredo degli atti di costituzione delle parti civili, allora, nessuna questione concreta può porsi con

riferimento ai seguenti enti:

CODACONS, (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in quanto individuato dal d.m. ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali (Cass. 24.6.2010, n. 34220);

Art. 32, in quanto tale associazione persegue lo scopo istituzionale di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione, la tutela e la cura della salute, l'integrazione sociale della persona, attraverso attività di prevenzione primaria e tutela dell'ambiente, nonché mediante la gestione di servizi sanitari, sociosanitari, educativi e rieducativi ex art. 1 lettera a) Legge 8 novembre 1991, n. 381, fornendo concretamente un servizio di prevenzione primaria che promuove la valutazione di impatto sanitario di piani e progetti con consulenza a favore dei soci, degli Enti pubblici, della comunità, in materia di tutela, miglioramento, risanamento dell'ambiente, al fine di prevenire, mitigare e rimuovere i rischi per la salute;

Medicina Democratica in quanto la stessa per statuto ha posto la sicurezza sui luoghi di lavoro un obiettivo perseguito dall'organismo nonché lo studio delle malattie, soprattutto i tumori, dei lavoratori esposti nelle aree industriali, ed a tal fine si è ad esempio costituita parte civile nel processo al gruppo Thyssenkrupp (la cui sentenza definitiva è quella della Cass. 18.9.2014, n. 38343 e nel processo Cosiddetto Eternit, sentenza del Tribunale di Torino del 13.2.2012);

ASSO CONSUM, costituitasi in data 5.7.2002, che ha una sede provinciale in Taranto, ha come scopo preciso quello di

istituire servizi di assistenza, orientamento e formazione ai consumatori, associati e non, nonché consulenza legale gratuita nei seguenti settori: credito e risparmio, contratti, telecomunicazioni, trasporti, class action, sanità, turismo, ambiente, alimentazione, privacy, in tal senso ha organizzato anche un convegno in sede locale in materia ambientale;

Federazione Verdi, pone quali principi fondamentali del suo statuto proprio la tutela dell'ambiente, sia quale mondo vitale del nostro pianeta ma anche come il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose, ed è una struttura organizzata a livello nazionale e locale - con un referente pugliese - e che ha sempre posto in essere iniziative in materia ambientale anche con pubblicazioni specifiche sui fatti per cui si procede;

Alta Marea individua nel suo statuto quale finalità prioritaria quella di individuare le più efficaci e celeri soluzioni per garantire la migliore qualità della vita nel territorio jonico, si era costituita in modo spontaneo sin dal 2008 (si veda oltre con riferimento alla tematica temporale) con una marcia di cittadini in protesta;

Cittadinanza Attiva, operativa sin dal 1978 individua tra le sue finalità statutarie anche quelle di riforma delle istituzioni, trasparenza delle amministrazioni, lotta alla corruzione e agli sprechi, salute e ambiente, vivibilità e decoro urbano, cittadinanza d'impresa, ha sempre intrapreso iniziative a tutela del territorio ed ha una sede regionale;

PeaceLink è una associazione di volontariato dell'informazione che dal 1992 offre una alternativa ai messaggi proposti dai grandi gruppi editoriali e televisivi e che tra i contenuti affrontati indica anche l'ecologia;

PeaceLink nodo di Taranto è una dislocazione locale di PeaceLink ed ha intrapreso diverse iniziative in materia ambientale in sede locale;

Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, nasce il 30.7.2012 in modo spontaneo con l'obiettivo della tutela della salute e dell'ambiente, coniugata alla piena occupazione;

Fondo Antidiossina Taranto Onlus ha come finalità principale la raccolta ed elaborazione di dati medici che possano rilevare la presenza di sostanze dannose che si accumulano nell'organismo umano, negli animali e nei prodotti alimentari; l'indagine sarà rivolta soprattutto alla popolazione dell'area jonica di Taranto e Provincia. La ricerca si focalizzerà, in particolare, sul rilevamento di diossine, sostanze particolarmente dannose e letali che ormai sono entrate prepotentemente nella catena alimentare, minacciando seriamente la salute della gente che è sempre più esposta ai danni da inquinamento industriale e quindi sempre più a rischio di malattie oncologiche mortali, finalità che persegue attraverso diverse attività specificatamente indicate in statuto, sicché deve dirsi portatrice di un interesse concreto da tutelare.

Ed è evidente che quanto si è innanzi specificato abbia carattere assorbente sia con riferimento alle associazioni sindacali, sia con riferimento alla questione della costituzione di parte civile di uno stesso ente nelle sue distinte dislocazioni territoriali.

Sotto il primo aspetto, infatti, la costituzione di parte civile del sindacato in proprio - e quindi a prescindere dalla sua collocazione territoriale e della adesione del lavoratore allo stesso - in quanto l'inosservanza della normativa antinfortunistica e di quella ambientale può cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o

non patrimoniale, alle dette associazioni per la perdita di credibilità dell'azione a tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolte con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali. Senza dimenticare che con specifico riferimento ai sindacati non sarà neppure necessario verificare la corrispondenza dell'interesse fatto valere con quello previsto nello statuto in quanto già l'art. 9 della Legge 300/70, lo statuto dei lavoratori, riconosce ai lavoratori, mediante proprie rappresentanze, il potere di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità. Nulla rilevando la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 61 del D. Lgs. 81/2008, secondo cui le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, trattandosi, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi di intervento adesivo del sindacato ex art. 91, c.p.p., e non, come nel caso, di intervento autonomo nei termini innanzi specificati.

Sotto l'ulteriore aspetto da verificare, ossia quello della costituzione dei sindacati in ogni articolazione territoriale, aspetto sul quale le difese si sono intrattenute chiedendo l'esclusione ora di quelle nazionali, ora di quelle a livello locale e/o intermedio, osserva la Corte che l'interpretazione giuslavoristica dell'art. 28 dello statuto dei

lavoratori, in base al quale viene attribuita la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche della struttura sindacale in quanto più a contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli posti di lavoro, passa dal riconoscimento che ogni articolazione sindacale è dotata di una soggettività giuridica distinta in quanto titolare di autonomi interessi collettivi (Cass. SS.UU. 17.3.1995, n. 3105). Quindi, non si tratta di articolazioni territorialmente distinte dello stesso ente, ma di enti differenti.

Infine, con specifico riferimento alla ASL Taranto, è stata avanzata richiesta di sua esclusione quale parte civile perché, in base alla legge regionale n. 36 del 1984 la stessa ha la funzione di tutelare l'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento, attribuendo compiti specifici al medico provinciale, all'ufficiale sanitario, al servizio di igiene e sanità pubblica della ASL medesima. Si sostiene, pertanto, che la ASL avrebbe omesso di attivarsi nella direzione imposta dalla legge, con la conseguenza che non sarebbe legittimata a costituirsi parte civile. In realtà, osserva la Corte, la ASL ha agito, vantando un danno anche in termini di spesa sanitaria, che nella sua prospettazione è causalmente derivante dalle condotte degli imputati; la eventuale inerzia della ASL, nei suoi compiti istituzionali, non ha certamente carattere "compensativo" rispetto la pretesa risarcitoria avanzata non solo perché del tutto assiomatico, ma perché trattasi di profili di azione differenti. In altri termini ben avrebbe potuto agire l'ASL quale parte civile ove anche imputati fossero stati suoi dipendenti che, se vi fosse stata la contestazione in tal senso, rispondessero di reati per omessa vigilanza in materia ambientale.

Non rimane, quindi, che verificare la possibilità, negata

dalla difesa degli imputati e dei responsabili civili, ed anche dal P.M., di costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere a norma del D.Lgs. 231/2001.

In proposito numerose parti civili in questo processo si sono costituite anche nei confronti di ILVA s.p.a, RIVA FIRE s.p.a. e RIVA Forni Elettrici s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alle quale in imputazione (capo QQ)) sono stati contestati gli illeciti amministrativi di cui agli art. 24 ter, comma 2, 25 e 25 undicies, comma 2, lett. a), b), c), e) ed h) del D. Lgs. 231/2001; inoltre ad ILVA s.p.a., sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, sono stati altresì contestati gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 septies, co. 1 e 2 e 3 D. Lgs. 231/2001 e 30 D. Lgs 81/2008 (due ipotesi, capi RR) ed SS)).

I difensori delle citate società - ma anche i difensori degli imputati e dei responsabili civili, ma non ultimo il P.M. - hanno chiesto la esclusione di dette costituzioni basandosi sui seguenti argomenti: la mancata indicazione espressa nel testo della legge di un qualsiasi riferimento alla costituzione di parte civile; la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2251 del 5.10.2010; l'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012, n. 79; la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 18.7.2014 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, c.p.p. e del D. Lgs. 231/2001 sollevata dal G.U.P. di Firenze con ordinanza del 17.12.2012.

Non è certo questa la sede per una ricostruzione sistematica del tema della responsabilità amministrativa dell'ente, né tanto meno quella per ricordare che il compito

ermeneutico al quale è chiamato l'operatore del diritto è quello di orientare verso i valori recepiti dall'ordinamento la formazione del diritto "effettivo".

La relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001, nel ricordare, in premessa, che la legge delega (la L. 29.9.2000, n. 300) rispondeva ad un preciso obbligo previsto dalla Convenzione OCSE ed alla esigenza di colmare un'evidente lacuna del nostro ordinamento rispetto ad altre realtà giuridiche europee, specificava che dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra gli Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa.

Ed è sempre la relazione ministeriale a puntualizzare che la natura giuridica della responsabilità dell'ente a norma del D. Lgs. 231/2001 deve essere ricondotta ad un tertium genus in quanto, si cita testualmente, coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. D'altra parte di recente la Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza del 24.4.2014, n. 38343, ha concluso proprio nel senso che il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

Si legge nella relazione ministeriale che l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001 chiarisce in modo inequivocabile che quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità,

anche se presuppone comunque la commissione di un reato. Non tragga in inganno – ma in realtà nessuna parte processuale ha fatto accenno al punto – il mancato esercizio della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. u), della L. 300/2000, in base al quale il governo aveva appunto la delega a prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni. Come si spiega chiaramente nella relazione ministeriale le ragioni che sottostanno alla scelta di non attuare il sistema risarcitorio previsto dalla legge delega ed evidentemente peggiorativo e sanzionatorio nei confronti dell'ente rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità (sia essa civile che penale), risiedono in due ordini di motivi: uno sistematico, ossia di contrarietà al sistema del diritto societario, l'altro di natura politica poiché in tal modo, si cita testualmente, gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, esporrebbero le imprese a gravi rischi di instabilità, atteso che il recesso dei soci e le azioni di responsabilità

potrebbero di fatto comportare fo "smantellamento" dell'ente.

Il precipitato logico di tale indicazione è chiaro: il legislatore non ha espressamente disciplinato l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ente che si ritiene responsabile a norma del D. Lgs. 231/2001 in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega che, appunto, individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello, invece, stabilito dalle regole del codice di procedura penale che, a loro volta, richiamano espressamente quelle del codice penale.

Infatti, ed è questo lo snodo essenziale del ragionamento che, ad avviso della Corte, deve condurre a ritenere come sia ammissibile una costituzione di parte civile nei confronti di un ente chiamato a rispondere in base al D. Lgs. 231/2001, il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, sicché non di analogia dovrebbe nel caso parlarsi, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del citato D. Lgs. 231/2001.

Si legge sempre nella relazione ministeriale che detti articoli assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall'altro lato, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

In ogni caso, mai nella relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 vi è un'espressa indicazione nel senso della inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'Ente, mancanza che deve dirsi tanto più significativa quanto si abbia presente che ogni volta in

cui il legislatore abbia voluto discostarsi da quella che è la norma dettata dal codice di procedura penale disciplinante un determinato istituto lo ha fatto in modo esplicito. Così si legge testualmente nella relazione illustrativa con riferimento alle indagini preliminari e alla udienza preliminare: lo svolgimento della procedura di accertamento della responsabilità è, in parte, conseguenza della scelta di equiparare la posizione dell'ente a quella dell'imputato. Pertanto, nella sezione V, si sono disciplinate soprattutto le deroghe rispetto alla disciplina in materia di indagini e di udienza preliminare. Sicché vi è una norma dettata in materia di informazione di garanzia (art. 57) integrativa della disciplina codicistica sul punto; vi è la indicazione di un procedimento semplificato per l'archiviazione (art. 58). Ancora negli artt. 62 - 64 del D. Lgs. 231/2001 sono indicati gli elementi differenti disciplinanti i procedimenti speciali. Così ad esempio si sono dettate le norme di cui agli artt. 53 e 54 (sequestro preventivo e sequestro conservativo) dalle caratteristiche autonome rispetto ai corrispondenti istituti del codice di rito. Nessuna norma tuttavia del D. Lgs. 231/2001 espressamente impedisce che vi sia costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

Un altro argomento a sostegno della tesi dell'ammissibilità della costituzione della parte civile nel processo degli enti fa leva sulle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, che disciplinano i casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12): due sono i casi disciplinati, la particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie da parte dell'ente. Ebbene dalla lettura complessiva della norma e dalle indicazioni fornite sulla stessa dalla relazione ministeriale (che smentisce in toto la interpretazione che sul punto è

stata sviluppata dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010), si capisce con chiarezza che vi siano due profili di responsabilità, quello da reato e quello da illecito dell'ente, con conseguenze, anche in termini di danno, differenti. Infatti, con riferimento alle condotte riparatorie in senso ampio, il legislatore distingue due categorie diverse: da un lato vi è il risarcimento del danno e, dall'altro le conseguenze dannose o pericolose dal reato. Sicché si comprende come si tratti di conseguenze dannose che hanno una duplice fonte: la responsabilità dell'ente per colpa di organizzazione e il reato.

Ed allora non si ravvisano ragioni espresse per poter negare la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

L'ente, infatti, risponde per un fatto proprio: tanto deve dirsi dimostrato dallo schema ascrittivo di responsabilità delineato dalla L. 231/2001 che ruota attorno agli artt. 6 e 7 che agganciano la responsabilità penale della persona giuridica a requisiti idonei a formulare un giudizio di colpevolezza nella forma della cosiddetta "colpa di organizzazione". Un ruolo centrale è svolto, quindi, dai modelli organizzativi che devono assolvere a spiccate funzioni preventive ed essere aggiornati periodicamente a tal fine. Il sistema dei modelli, la cui violazione viene considerata integrativa del giudizio sulla colpevolezza, intesa come "rimproverabilità" dell'ente, ricalca, per tanto, la logica della responsabilità colposa propria della persona fisica: si tratta di una sorta di colpa per l'organizzazione, costruita secondo il ben noto schema della colpa scientifica. Presupposto necessario ai fini della valutazione circa la idoneità - tanto nelle forme dell'adozione che dell'attuazione - del modello organizzativo è la commissione da parte di un

soggetto qualificato - legato da un rapporto interorganico con l'ente medesimo nella duplice forma di apicaldipendente - di un reato tra quelli di cui all'elenco contenuto nel D.Lgs.. 231/2001 (artt. 24 e ss.).

Fatto proprio dell'ente che quindi, lo obbliga, a norma dell'art. 185, c.p., così come richiamato dall'art. 74, c.p.p., a sua volta espressamente applicabile ex art. 34 D. Lgs. 231/2001 al risarcimento del danno.

Passando quindi a verificare quelli che sono gli ulteriori argomenti posti a fondamento della tesi in base alla quale non sarebbe possibile costituirsi parte civile nei confronti degli enti, ovvero la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2551 del 5.10.2010, l'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012, n. 79 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 18.7.2014 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, c.p.p. e del D. Lgs. 231/2001 sollevata dal G.U.P. Di Firenze con ordinanza del 17.12.2012, la Corte osserva quanto segue:

L'intervento della Corte Costituzionale non solo perché l'ultimo in termini cronologici ma perché proveniente dal Giudice delle leggi, rappresenta ad avviso di questa Corte, l'indicazione più chiara su come sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme del D. Lgs.231/2001 che consenta la costituzione di parte civile nei confronti degli enti.

La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha specificato alcuni

punti fondamentali. La ragione per la quale la Corte è giunta ad una tale decisione, fondamentalmente, risiede in una valutazione, preliminare, di inammissibilità della questione rimessa alla Corte, in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il Giudice a quo è tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati, compito che ad avviso della Corte Costituzionale non sarebbe stato assolto dal giudice remittente. Prosegue, infatti, la citata sentenza che l'ordinanza di rimessione presenta anche un petitum incerto, perché non chiarisce quale dovrebbe essere l'intervento additivo che secondo il Giudice rimettente occorrerebbe adottare per eliminare la pretesa illegittimità costituzionale, circostanza che rende la questione inammissibile. In ogni caso, la Corte Costituzionale, secondo una verifica nel merito della questione l'abbozza, tanto quanto basta, ai nostri fini per poter sostenere che la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente non è costituzionalmente contraria.

Secondo il Giudice remittente l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. stabilirebbe che «l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere», e poiché, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica-autore del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente, quest'ultimo è imputato «assieme a "coimputati" propri dipendenti», non potrebbe essere consentita una sua citazione anche come responsabile civile: l'imputato e l'ente sarebbero infatti coimputati del medesimo reato. Prosegue la sentenza nel senso che, secondo il Giudice

rimettente il tenore letterale dell'art. 83, comma 1, c.p.p. precluderebbe una lettura che faccia assumere «la veste di responsabili civili» a persone cui si è attribuita la qualifica formale di imputati: si tratterebbe di «una forma di "garanzia" applicabile agli imputati e le persone giuridiche/enti sono tali nel processo penale».

Però è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi.

Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., alla quale il Giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

Infine la Corte Costituzionale, ravvisa un'ulteriore erronea interpretazione del dettato normativo di cui al comma 1 dell'art. 83, c.p.p., da parte del Giudice remittente, tanto da sancirne un altro profilo di inammissibilità della questione. In effetti, statuisce la Corte

Costituzionale, come sia corretto ritenere che uno stesso soggetto non possa essere imputato e contestualmente civilmente responsabile per la condotta del coimputato. Nel caso di specie, invece, si tratta di due tipologie di responsabilità che, per un caso meramente accidentale, sono riconducibili ad uno stesso soggetto, ente giuridico, che, tuttavia risponde a titoli differenti. Addirittura non deve dimenticarsi come sia un principio civilistico consolidato in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale è possibile il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, salvo poi verificare in via esecutiva se il risarcimento del danno ottenuto per una via estingue per altro ogni ulteriore pretesa risarcitoria. Ad esempio il chirurgo che operi malamente il paziente lederà sia l'interesse di quest'ultimo alla diligente prestazione professionale sia l'interesse alla salvaguardia della salute, con la conseguenza che il paziente potrà citare per danni sia il medico con il quale ha avuto il contatto sociale (responsabilità extracontrattuale) sia la struttura sanitaria con la quale ha stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale (responsabilità contrattuale).

Nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010, la Corte di Cassazione ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente per cui si procede a norma del D. Lgs. 231/2001, per le seguenti ragioni:

Ha preliminarmente ritenuto di prescindere dalla individuazione della natura della responsabilità (sebbene ha ricordato che la stessa Corte di Cassazione l'abbia ritenuta un *tertium genus*), basandosi sull'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di parte civile.

Ad avviso della Corte di Cassazione la sistematica rimozione, nel D.Lgs. n. 231 del 2001, di ogni richiamo o di ogni riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione 2, capo 3 del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.

In realtà, come già osservato da questa Corte, la mancanza di una disciplina espressa non può essere qualificata quale silenzio del legislatore - da colmare in via interpretativa con l'istituto della analogia - ma in realtà è espressione della assenza di specificità della disciplina della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente rispetto alla normativa dettata dal codice di procedura, potendosi quindi applicare direttamente l'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34, tenuto conto che l'espressione "reato" e non quella più ampia di "illecito", che eviterebbe qualsiasi obiezione di sorta circa una stretta interpretazione letterale, era la sola che il legislatore del 1930 avrebbe potuto utilizzare non potendosi mai lontanamente immaginare a quell'epoca - in cui vigeva il principio secondo il quale *societas delinquere non potest* - che l'evoluzione economico sociale avrebbe imposto la

necessità di prevedere un sistema di illeciti di matrice senza dubbio penale nei confronti degli enti e delle persone giuridiche, ove appunto questo soggetto può rendersi responsabile di un suo illecito autonomo o diverso da quello imputato persona fisica. In altri termini da un lato vi è l'imputato persona fisica e dall'altro vi è l'ente che risponde per "colpa di organizzazione", situazioni produttive di un danno derivante da fonti diverse.

Infine, davvero neutra, ad avviso della Corte, deve dirsi la decisione della Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 79 del 12.7.2012, con riferimento alla interpretazione dell'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001.

L'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001, riguardante più in generale la posizione della vittima nel procedimento penale, stabilisce che Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.

Con ordinanza del 9.2.2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze sottoponeva alla Corte di Giustizia europea la seguente questione pregiudiziale: Se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

Sul punto, la Corte si è pronunciata stabilendo il seguente

principio di diritto, ovvero che L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

Il tutto, però, basandosi sul presupposto che le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica, come quella imputata in base al regime instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001, non possono essere considerate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell'ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica. In altri termini la Corte Europea ha preso atto di quello che è un dato normativo piuttosto chiaro, ovvero che l'ente non è autore di un reato e che quindi, nel caso, sia improprio il richiamo all'art. 9 della decisione quadro invocata che, invece, si riferisce espressamente alle vittime del reato, senza tuttavia stabilire che la persona offesa dall'illecito posto in essere dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria azionabile anche nel processo penale.

Tanto premesso in via generale, allora, nel caso di specie, si osserva che, analogamente a quanto si è osservato in precedenza con riferimento alle persone fisiche, in relazione ai capi RR) ed SS) di imputazione, contestati alla sola ILVA s.p.a., solamente alte persone

danneggiate dall'illecito dell'ente in riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose di cui ai capi D), F) e G) della rubrica.

Invece, ed andando nel merito, con riferimento al capo QQ), non può condividersi la linea difensiva secondo la quale, in base alla interpretazione sul punto offerta dall'unico pronunciamento della Cassazione con la sentenza del 20.12.2013, n. 3635, per cui la contestazione del reato associativo, quale reato presupposto della responsabilità dell'ente, avente ad oggetto delitti scopo estranei al catalogo dei reati presupposto, costituisca una violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lg. n. 231 del 2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi verrebbero in tal modo costretti ad adottare, su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6 d.lgs. cit., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicatissimi di prevenzione.

Una tale interpretazione contrasterebbe con il dettato normativo dell'art. 24 ter (novellato dalla Legge 94 del 15.7.2009, in materia di sicurezza pubblica) che stabilisce, appunto, come in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo

stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, senza ulteriormente specificare che i reati fine dell'associazione debbano ricondursi a quelli di cui al catalogo dei reati presupposto già inseriti nel D. Lgs. 231/2001, atteso che, come è noto il delitto di associazione a delinquere è esso stesso un delitto che lede un bene giuridico ben definito, ossia l'ordine pubblico che nelle accezioni più moderne ed accreditate può e deve essere inteso anche nel senso economico. In ogni caso, si osserva, come nella formulazione del capo A) della rubrica, ossia di quello associativo, nell'elencazione dei reati scopo contestati all'associazione, vi siano anche quelli dei delitti contro la P.A. espressamente previsti tra i reati presupposti attualmente vigente del D. Lgs. 231/2001.

e) La legitimatio ad processum.

Sulla base della premessa che si è indicata in epigrafe, ossia la circostanza che le difese abbiano visionato non gli atti depositati ma una copia di cortesia in formato pdf, in ogni caso, molte sono state le questioni sollevate con riferimento alla legitimatio ad processum delle parti civili.

Alcune questioni sono state riproposte per ogni singola costituzione, potendo tuttavia essere trattate genericamente per tutte. In effetti, alcune sono state già affrontate e risolte da questa Corte nei paragrafi che precedono: ci si riferisce alla questione afferente l'onere di allegazione; a quella relativa alla produzione di documenti e/o di consulenze a supporto della domanda introduttiva della istanza risarcitoria.

Un'altra questione attinente alla legittimazione processuale

in senso stretto che è stata proposta per molte delle costituzioni è quella afferente a difetti della procura: soprattutto spesse volte ci si è riferiti alla procura speciale di cui all'art. 122, c.p.p., altre alla procura di cui all'art. 100, c.p.p..

Ritiene la Corte funzionale ad una risoluzione univoca di ogni questione relativa alla procura, chiarire i seguenti punti.

L'art. 76 del codice di procedura penale stabilisce che l'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

L'art. 78, poi, nella individuazione delle formalità della costituzione di parte civile, individua al comma 1, lett. c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura. Il comma tre specifica ancora che se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Pertanto l'art. 100, c.p.p., stabilisce che: la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. Il comma 2, prevede ancora, che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

Infine, l'art. 122, c.p.p., stabilisce le forme della procura speciale per determinati atti che, deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

Ed allora dalla lettura complessiva delle norme si comprende come la persona danneggiata da reato possa scegliere se costituirsi personalmente, sempre tramite un procuratore munito di procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100, c.p.p., oppure possa costituirsi a mezzo di un procuratore speciale munito di una procura speciale rilasciata a norma dell'art. 122, c.p.p.; quanto alla procura speciale di cui all'art. 100, c.p.p., cioè quella che conferisce al difensore la rappresentanza processuale della persona danneggiata, la *legitimatio ad processum*. Sul punto la Cassazione sin dal pronunciamento a SS. UU. del 18.6.1993, n. 8650 ha ben chiarito come la interpretazione della volontà di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto debba avvenire non in modo formale ma da una lettura complessiva dell'atto e dalle circostanze concrete, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere la finalità duplice di autenticare tanto la firma dell'assistito quanto di sottoscrivere l'atto.

Ancora: la procura rilasciata al Difensore per costituirsi parte civile, a norma dell'art. 100, c.p.p., non richiede la specifica indicazione delle imputazioni per cui ci si intende costituire. Si tratta di una disciplina coerente con la ratio sottostante al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il difensore e la

parte tipico di qualsiasi sistema processuale. La procura speciale di cui all'art. 122, c.p.p., che, invece, richiede la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, è un atto ontologicamente diverso dalla procura alle liti di cui all'art. 100, c.p.p., in quanto la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p., tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere istanze risarcitorie in nome e per conto del danneggiato; la procura ex art.100 c.p.p., mira a conferire un valido mandato defenzionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. Nulla rilevando, infine, la eventuale indicazione nominativa effettuata dal Difensore di P.C. (procura speciale/procura alle liti), atteso che per verificare la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell'atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella identificazione dell'atto.

Infine, la questione relativa al conferimento della procura speciale ai due difensori, si risolve con il disposto di cui agli artt. 100 c.p.p. e 24 disp. att. c.p.p.: nel senso che la nomina conferita al secondo difensore senza una chiara revoca al primo difensore deve intendersi come priva di effetto. In ogni caso, ove anche si fosse costituito con il difensore in quel momento munito di procura alle liti, e successivamente vi sia stato il conferimento ad un altro difensore, questo avvicendamento, per il principio di immanenza, non avrebbe ripercussioni sulla costituzione. Tenuto conto che come affermato da Cass. n. 39541 del 27.10.2005 qualora la parte civile sia assistita da due difensori, nominati contestualmente e in via disgiuntiva, e il giudice non provveda ad interpellare la parte affinché

indichi da quale difensore intenda farsi assistere, non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 c.p.p., che consente la nomina di un solo difensore, non essendo la nullità espressamente comminata dalla legge. Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato: a) che l'imputato non ha interesse a dedurre l'irregolare nomina dei difensori della parte civile, in quanto l'inosservanza delle disposizioni relative al numero dei difensori consentiti non lede i suoi diritti; b) che la nomina di due difensori della parte civile si risolve in una anomala previsione di sostituzione processuale reciproca, per cui una volta che il primo abbia assunto le conclusioni, all'altro saranno precluse.

Ed allora con specifico riferimento a singoli aspetti sollevati:

Avvocatura Stato per Ministero della Salute e per Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio: è stata eccepita la violazione ex art. 78 lett. a) e c) della costituzione in quanto non sarebbero indicate le generalità dei Ministri pro tempore, né sarebbe stata indicata la fonte della legittimazione processuale in capo all'Avvocatura di Stato.

La questione deve essere rigettata atteso che secondo i principi propri del diritto processuale civile non può dirsi sussistente il difetto di legittimazione da parte di un Ministro, ricorrente, per mancanza della indicazione nominativa della persona rappresentante l'autorità che ricorre, in quanto il rapporto di immedesimazione organica deve dirsi chiaramente desumibile dalla indicazione generica e non nominativa.

Nella specie, contrariamente a quanto dedotto, la provenienza dell'atto di costituzione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e dal Ministero della Salute al cui "legale rappresentante pro tempore" (vale a dire

al Ministro) va ascritta, senza necessità di indicazione nominativa, la rappresentanza organica, quale organo esponentiale della branca della P.A. interessata, si desume agevolmente dalla stessa costituzione della Avvocatura di Stato. Vi è di più, deve dirsi principio consolidato in giurisprudenza quello in base al quale non è applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensì si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente.

La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo ius postulandi direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente. (Varie Cassazioni). La legge 3.1.1991, n. 3 che stabilisce al comma 4 dell'art. 1 che la costituzione di parte civile dello Stato deve essere autorizzata dal presidente del Consiglio dei Ministri, afferisce esclusivamente allo Stato, come si capisce chiaramente dalla lettera della norma e dalla ratio della legge stessa.

CGIL: viene eccepita la carenza di legittimazione in quanto non sono indicate le generalità del legale rappresentante pro tempore. Ai fini della legittimazione alle liti, un'associazione non riconosciuta, qual è anche un'organizzazione sindacale, è legalmente rappresentata dal presidente o dal segretario generale, norma, questa, stabilita a vantaggio dei terzi che possono convenire in giudizio l'associazione in persona di costoro, indipendentemente da ciò che prevede lo statuto, il quale non può escluderne la predetta

legittimazione passiva, ma può attribuire quella attiva anche ad altri organi a tutela dell'associazione, senza necessità di previa autorizzazione da parte dei soci, perché essa sta in giudizio come parte in sé e non come mera rappresentante di questi ultimi, che non sono titolari del rapporto processuale. Tenuto conto inoltre che la legittimazione processuale ricade a norma dell'art. 75 c.p.c., in capo alle persone indicate negli articoli 36 e ss. c.c.: quest'ultima norma stabilisce al comma 2 che le associazioni "possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione" ne discende che con riguardo alla identificazione del rappresentante legale dell'associazione non riconosciuta deve farsi riferimento a quanto previsto nello statuto, atto che regola le vicende interne afferenti il potere di rappresentanza della stessa non necessitando, pertanto indicazione nominativa della persona fisica che ricopre tale carica.

Medicina Democratica: viene eccepito il difetto del potere rappresentativo in quanto, si sostiene, ci si riferisce ad un art. 9 inconciliabile, secondo quanto dedotto con un atto costitutivo che invece consterebbe di un solo articolo. In realtà era sufficiente verificare gli atti per rendersi conto che lo statuto di Medicina Democratica, giusto atto del notaio Gilda Corvaja Barbarito, non presenta vizi di sorta. Tenuto conto infine come a pag. 9 della procura speciale vi sia esplicitato il potere di costituirsi parte civile.

AIL Taranto (Avv. Prete): l'atto di costituzione di parte civile a norma dell'art. 78, lett. b), c.p.p. deve contenere le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo. Non ci devono essere incertezze circa i soggetti nei cui confronti si sta esercitando l'azione civile: incertezza

che realmente non si può individuare nel caso che ci occupa attesa la certa, ex actis, riferibilità dell'azione civile agli imputati (Cass. 30.4.2015, n. 34147, secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché destinatari dell'azione civile sono identificabili "ex actis" senza incertezze).

ASSO CONSUM (Avv. Eliana Baldo): ci si riporta a quanto indicato in generale con la sola precisazione che l'atto costitutivo con notaio di Napoli è del 5.7.2002.

Codacons e Art. 32: nel caso sono indicate sia le imputazioni che le condotte degli imputati, sebbene in modo sintetico. La questione ulteriore afferisce alla circostanza verificatasi all'udienza del 19.7.2016. CODACONS e articolo 32 revocavano la vecchia costituzione di parte civile presentando una nuova costituzione che veniva dichiarata tardiva con ordinanza emessa in pari data da questa Corte di Assise. Ad avviso della Difesa eccepete se la costituzione nuova è stata correttamente dichiarata tardiva dalla Corte di Assise, altrettanto non può dirsi con riferimento alla revoca che invece può intervenire in ogni stato e grado del procedimento. La questione, ad avviso della Corte, non è fondata e deve essere rigettata in quanto la "revoca" quale atto formale, cioè quale rinuncia all'azione è un atto personale della parte che, infatti, deve avere le forme di cui all'art. 82, c.p.p.: deve cioè provenire direttamente dalla parte o da un suo procuratore speciale. In questo caso, cioè, il difensore necessita di una procura speciale con le forme di cui all'art. 122, c.p.p., procura che non si rinviene nel caso di specie. Nel caso, a prescindere dalla indicazione nominativa data dal Difensore all'atto, "revoca", è indubbio che si trattasse di una sostituzione materiale

dell'atto di costituzione, il cui venir meno a seguito della citata ordinanza della Corte di Assise, non consente di ritenere revocata la parte civile che comunque rimane, in ossequio al principio di immanenza, costituita in virtù del vecchio atto di costituzione, attraverso il quale quest'ultima faceva formalmente ingresso nel processo.

Comitato Liberi e Pensanti (Avv. Basilio Puglia): L'atto di costituzione non sarebbe sottoscritto dal procuratore Avv. Basilio Puglia; in realtà sarebbe stato sufficiente vedere l'atto in originale per verificare che la sottoscrizione è presente (si confronti l'atto depositato alla udienza del 17.5.2016).

Avv. Francesco Tanzi per Pignatelli Anna, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Viola Attilio, Ciaciulli Domenico: ci si riporta alla questione già affrontata con riferimento alla identificazione dell'imputato. Inoltre vi è la indicazione dei reati e l'indicazione della causa petendi; Con riferimento agli atti di costituzione di Ciaciulli Enza e Mansueto Maria quali eredi di Ciaciulli Domenico è stato eccepito che vi è stata una mera dichiarazione confermativa e non autonoma dichiarazione di costituzione. Tale questione è priva di pregio in quanto è noto che per il principio della immanenza, alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida ex nunc, tanto che, ad esempio, nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma 2, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o

tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. Tenuto conto inoltre di come, nel caso di specie, gli eredi agiscano iure successionis e non anche iure proprio, sicché nessuna nuova dichiarazione di costituzione è nel caso necessaria (Cass. 5.4.2011, n. 14251 e già cass. 9.4.2005, n. 38809).

Avv. Silvestre (Don. Gaetano Borsci): ci si riporta a quanto già indicato nella parte generale con riferimento all'art. 635, c.p..

Avv. Fabio Petruzzi (Nasole Gianni +1): l'originale della procura di Nasole Gianni riporta la firma non autenticata dal Difensore.

Avv. Caterina Argese (per diverse parti civili): la difesa assume che la procura sia viziata in quanto è stata rilasciata sulla falsa riga di una nomina difensiva. La questione non è fondata in quanto si tratta di una procura alle liti a norma dell'art. 100 e non una procura speciale ex art. 122. Altra questione: la procura a depositare la costituzione di parte civile non conteneva alcuna indicazione di imputato ed imputazione. E' del tutto irrilevante: la procura rilasciata al Difensore per costituirsi parte civile, a norma dell'art. 100, c.p.p., non richiede la specifica indicazione delle imputazioni per cui ci si intende costituire. Si tratta di una disciplina coerente con la ratio sottostante al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il difensore e la parte tipico di qualsiasi sistema processuale. La procura speciale di cui all'art. 122, c.p.p., che, invece, richiede la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, è un atto ontologicamente diverso dalla procura alle liti di cui all'art. 100, c.p.p., in quanto la procura di cui agli artt. 76 e 122

c.p.p., tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di rimuovere istanze risarcitorie in nome e per conto del danneggiato; la procura ex art.100 c.p.p., mira a conferire un valido mandato defenzionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. (Cass. SS.UU., 18.11.2004, N. 44712).

Avv. Sergio Bonetto (per diverse parti civili): le sottoscrizioni di Piccinno Cosimo, Semeraro Lorenzo nell'originale sono autenticate e di Roberto Giuseppe; la procura sottoscritta dal Pricci è allegata all'atto di quest'ultimo, sicché mero errore materiale deve dirsi la intestazione in capo al Piccinni.

Avv. La Porta: gli originali delle procure speciali sono sottoscritte.

Avv. Cavallo (per De Rosa): la sola indicazione manchevole è quella relativa alla residenza che non è un elemento relativo alle generalità.

Avv. Dalena (per Scalone Angela): dalla lettura complessiva dell'atto si comprende che non vi è alcuna questione di legittimazione processuale.

Avv. Del Vecchio: leggendo gli originali degli atti si evince come siano tutti sottoscritti; l'assenza della indicazione della residenza non è un elemento afferente le generalità.

Avv. Prete: è fondata la questione sollevata con riferimento alla costituzione per sé in quanto nel processo penale è sempre necessaria una difesa tecnica altrui.

Avv. Sabatini: vanno respinte tutte le eccezioni (sugli originali vi erano le sottoscrizioni) ad eccezione di quella afferente Alfebo Antonio che va escluso.

Avv. Torsella: per il Fornaro. La questione della gestione attiene alla legitimatio ad causam ed è senza dubbio superata dalla allegazione fornita dagli stessi.

Per Peacelink nazionale, invece, fondata è la questione

formale, in quanto effettivamente la procura non risulta essere sottoscritta. Pertanto la costituzione andrà esclusa.

Avv. Bionda (per Arca Jonica ex IACP): non vi è alcuna questione di legittimazione ad agire in quanto la dott.ssa Pricolo risulta essere il Commissario Straordinario.

Avv. Rusciano: non è fondata la questione in quanto vi è atto costitutivo notarile e la dichiarata qualità di Presidente è sufficiente a colmare la legittimazione (vedi Cass. 26.2.2003, n. 19925).

Avv. Soggia (per Spina Grazia): la questione è infondata perché l'originale dell'atto è sottoscritto da Spina Grazia ed è interlineato il nome di Alagni.

Avv. Silvestre (per Ciccolella Abele): l'originale risulta sottoscritto.

Avv. Liói, Rienzi, Silveti: la procura di Vetrò Fabio è autenticata con atto notarile; quelle di Gnisci Cataldo, Iurlaro Davide, Boccuni Giuseppina e Marseglia Francesco sono autenticate dal funzionario comunale. La procura di D'Amuri Nicola: la firma è autenticata dal difensore.

p.q.m.

rigetta le questioni di nullità sollevate secondo quanto meglio specificato al paragrafo a) di parte motiva; esclude la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati di cui ai capi D), F), G), RR) ed SS) ad eccezione degli eredi di Marsella Claudio e agli eredi di Zaccaria Francesco ed alle persone offese Sasso Francesco e Piergianni Simeone, come meglio specificato ai paragrafi b) e c) della parte motiva; esclude le costituzioni di parte civile avanzate dall'Avvocato Roberto Prete nel proprio interesse e quelle di Peacelink nazionale ed Alfebo Antonio, per le motivazioni meglio indicate al paragrafo d) della parte motiva; rigetta tutte le altre questioni anche con

riferimento alle richieste di esclusione dei responsabili civili e alle avanzate estensioni delle domande risarcitorie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, noi abbiamo per oggi stabilito che dopo la lettura piuttosto impegnativa dell'ordinanza che ha risolto alcune delle questioni che sono state prospettate, le Parti interessate proponessero le ulteriori questioni che sono oggetto di questo procedimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, secondo le determinazioni, non so se sono anche state riportate a verbale, quelle che erano le linee di trattazione per l'udienza successiva, avevamo detto che questa udienza avrebbe visto le ulteriori prospettazioni di questioni che i Difensori intendevano prospettare e a questo siamo rimasti. Adesso do la parola all'Avvocato Annicchiarico, per come sempre è il primo a chiederla.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, noi non ci aspettavamo realmente una ordinanza tanto monumentale, quanto tra l'altro ricca di riferimenti giurisprudenziali, di questioni di diritto che abbiamo potuto apprendere, effettivamente incidono in maniera significativa sulle prospettazioni delle ulteriori questioni che noi dobbiamo andare a fare. Ora, rispetto a questo, considerata anche la mole della vostra ordinanza, le questioni trattate e l'impossibilità per noi di poter all'impronta riuscire...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono questioni separate, del tutto autonome, che possono essere trattate.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ovviamente la Corte non conosce le questioni che noi andremo a trattare, comunque poi verificherà ex post, normalmente io dico sempre la verità e vedrà che c'è attinenza rispetto alla

vostra ordinanza. Quindi, da questo punto di vista, io le chiederei un rinvio a breve e non un rinvio di lungo periodo, per darci la possibilità di riuscire a rivedere le memorie che noi stiamo predisponendo e soprattutto le questioni che dobbiamo andare a formulare sulla base delle risultanze della vostra ordinanza. Quindi, per queste ragioni, ovviamente, le chiedo un rinvio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è qualche altra Difesa che intende associarsi? O comunque prospettare profili diversi da quelli... Quindi, tutti si associano. Il Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Se si tratta di un breve rinvio non c'è opposizione da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Breve si intende di una settimana? Cosa si intende per breve rinvio? Allora, le Parti Civili vogliono interloquire anche su questa questione?

AVVOCATO DEL VECCHIO - Per quanto mi riguarda non c'è opposizione ad un rinvio breve. Avvocato Del Vecchio.

AVVOCATO TORSELLA - Avvocato Torsella. Rinvio ad una settimana, alla prossima udienza programmata.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono altri che vogliono interloquire? No. La Corte respinge questa ordinanza, e dispone che oggi stesso in prosecuzione vengano prospettate dalle Difese che hanno interesse le nuove questioni diverse da quelle che sono state trattate. Le questioni che noi abbiamo risolto con l'ordinanza sono strutturalmente diverse da quelle che devono essere prospettate e che in alcuni atti difensivi sono già state anticipate e quindi la conoscenza approfondita dell'ordinanza, mi rendo conto che la sola lettura non può esaurire una conoscenza completa dell'atto, però questa conoscenza è del tutto autonoma rispetto al contenuto delle questioni che ci sono state anticipate e

alle altre che saranno fatte. Noi abbiamo risolto questioni che riguardavano la costituzione della Parte Civile, l'estensione delle domande nei confronti delle Parti Civili. Adesso tratteremo gli altri.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo chiederle la possibilità di avere almeno il tempo di riuscire a leggerla tra di noi e a fare questo lavoro all'impronta. Darci il tempo materiale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi dobbiamo dare prima la parola al Pubblico Ministero e alle Parti Civili e poi ai Difensori degli imputati, quindi dovete attendere che esauriscano queste Parti le loro osservazioni, però quello che volevo dire, il rinvio compromette anche le posizioni delle Parti che vengono da fuori, le quali hanno interesse e sono preparate per oggi e sono pronte oggi a discutere le questioni che devono prospettare. Allora, siccome sono le due meno venti, voi potete prendere visione del provvedimento scritto che è depositato e ci rivediamo in punto alle ore 15.00.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente, la successiva udienza quando sarebbe?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Domani. Abbiamo già fatto il calendario di ottobre.

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato.

AVVOCATO D'ALUIISO - Se mi dà la parola un istante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, prego.

AVVOCATO D'ALUIISO - Avrei necessità, scusi se mi permetto, di un chiarimento, di un'interpretazione autentica rispetto all'ordinanza monumentale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pure l'interpretazione dobbiamo fare.

AVVOCATO D'ALUIISO - Presidente, c'è una sorta di situazione ambigua. Ecco, vorrei porla in questi termini, se mi è consentito. A pagina 38 del mio atto di costituzione di Parte Civile, la Regione Puglia chiede di costituirsi Parte Civile nei confronti degli imputati del reato di cui all'Articolo 589, cioè di omicidio colposo, di cui ai capi (se non ricordo male) d) ed f) della rubrica. A fondamento della propria richiesta, la Regione sostiene dell'esistenza di un fondo di solidarietà in virtù del quale viene corrisposto ai parenti delle vittime, una tantum, una somma. Somma, ovviamente, erogazione conseguente al decesso per infortuni sul lavoro. Quindi il depauperamento di questo fondo comporterebbe un danno per la Regione. La Corte, nella sua ordinanza, a pagina 14 della stessa, in particolare per aiutare la lettura circa al decimo rigo iniziando dall'ultimo, ha ritenuto questo argomento fondato, cioè l'ha ritenuto un legitimatio, uno degli argomenti posti a fondamento della richiesta di costituzione della Regione, riconoscendo come argomento di legitimatio ad causam. L'esistenza della Legge Regionale numero 1/2010 che istituisce quel fondo con le conseguenze che ho appena detto. Il problema qual è signor Presidente e signori della Corte? Che nella parte dispositiva, allorché ha affrontato il tema della costituzione di Parte Civile nei confronti degli imputati che rispondono di omicidio

colposo, l'ordinanza così testualmente recita: "Esclude la costituzione di Parte Civile nei confronti degli imputati di cui ai capi d), f) e g) (che sono quelli che mi interessano e cioè gli omicidi colposi), ad eccezione degli eredi dei deceduti e dei dipendenti che hanno riportato delle lesioni personali. Mi è parso, dalla lettura di quanto è scritto a pagina 14 e di quanto è scritto nel dispositivo, mi è difficile, scusatemi se mi permetto, poniamola così, mi è difficile interpretarlo. Non so se si è trattato di un comprensibile refuso rispetto a questa monumentale ordinanza, oppure di una decisione che la Corte ha scientemente preso. In quel caso ne prendo atto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, c'è una contraddizione, quindi sicuramente la correggeremo. Adesso io preferirei di annotare ulteriori rilievi, perché quando la materia è così ampia dobbiamo anche contare sulla vostra collaborazione e poi su quelli provvederemo tutti. Quindi concluda.

AVVOCATO D'ALUIISO - Se mi è consentito Presidente, io chiedo che la Corte provveda alla rettifica di quanto scritto al punto 2 della parte dispositiva, così consentendo la costituzione di Parte Civile nei confronti degli imputati che rispondono di omicidio colposo, per quanto dalla stessa detto a pagina 14 dell'ordinanza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sicuramente un refuso che modificheremo. Poi c'era l'Avvocato, chi vuole?

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Avvocato Caiazza. Io ho bisogno di chiedere un chiarimento anche per il prosieguo di questo processo. La Corte in esordio fa riferimento alle copie che definisce di cortesia. Ora, poiché noi sin dall'inizio in questo processo abbiamo chiesto le copie come si chiedono, abbiamo pagato i diritti come si pagano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma questa osservazione non

era generalizzata. Noi abbiamo detto che alcuni difensori hanno fatto riferimento, nel sollevare i rilievi sulla costituzione o sugli atti di controparte, a copie in PDF che avevano chiesto e ottenuto dalla Cancelleria del G.I.P..

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Ah, si parlava del G.I.P.?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'abbiamo letto e c'è scritto. Non avevano quindi visionato, per formulare l'eccezione, gli atti depositati presso la nostra Cancelleria, che sono gli atti che fanno fede, attraverso i quali andava svolta l'eccezione.

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Allora era un mio fraintendimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo ci ha costretto, quando al difensore sarebbe stato agevole visionare gli atti depositati presso la nostra Cancelleria, andare a recuperare tutti i nostri atti, perché non erano menzionati nostri ma quelli del G.I.P. e verificare se le eccezioni, mancava una firma, questo e quell'altro, fossero o meno fondati. Un lavoro in più che avremmo potuto evitare se i rilievi derivassero da una lettura (ripeto) degli atti di questo procedimento.

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Ora è chiaro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato.

AVVOCATO Angelo LORETO - Sì, grazie Presidente. Giusto per completezza, io all'udienza del 25 luglio avevo eccepito in via subordinata, rispetto alla mia richiesta principale di esclusione dell'Ilva s.p.a. (*parola incomprensibile*) 231, avevo eccepito comunque, qualora le Signorie Vostre non avessero, come effettivamente non hanno acceduto all'indirizzo maggioritario, l'improcedibilità, inammissibilità comunque della domanda e avevo sviluppato anche l'intervento, c'è anche nota scritta e c'era anche stato contraddittorio con le parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non abbiamo provveduto su questo, provvederemo.

AVVOCATO Angelo LORETO - Va benissimo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dunque udienza 25/7, in più sua memoria?

AVVOCATO Angelo LORETO - Sì, c'è una nota scritta, con anche il verbale stenotipico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Depositata a questa udienza?

AVVOCATO Angelo LORETO - Sì, sì. C'è anche il verbale, c'era stato anche il contraddittorio con le parti sul punto.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Posso Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Per PeaceLink Nazionale effettivamente vi sono due atti di costituzione di Parte Civile che io ho formato per PeaceLink Nazionale. Uno il primo atto nel quale manca la sottoscrizione, l'altro atto all'udienza immediatamente successiva, sempre precedente all'apertura della discussione, io ho prodotto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che é regolare dice lei?

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È regolare, sì. Volevo segnalare questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, ci dice quest'atto in quale udienza lei lo ha depositato, Avvocato?

AVVOCATO Sergio TORSELLA - All'udienza immediatamente successiva, dovrebbe stare nel faldone 24.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci può dire l'udienza, Avvocato? Ce lo dice anche dopo, non abbiamo fretta.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sì, devo un attimo recuperare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Appunto, ce lo dice con calma, lei la trova e quando è pronto noi annotiamo questo rilievo che lei sta facendo.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Va bene, grazie.

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Scusi Presidente, un'ultima cosa. Sono l'Avvocato Lojacono per Riva Fire s.p.a.. Solo per

il verbale ed evitare eventuali decadenze, siccome non ho sentito e dalla lettura dell'ordinanza, che era molto articolata e spero di non essermi sbagliato, non ho sentito rispondere alle questioni fatte oralmente per richiedere l'esclusione delle Parti Civili che chiedevano la citazione di Riva Fire come ente incolpato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, io deduco fin d'ora la nullità dell'ordinanza ai sensi del 125 comma 3 per mancanza di motivazione.

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Presidente, chiedo scusa, ancora Avvocato Caiazza, ma io non sono mai stato convinto che si debba eccepire immediatamente la nullità di un'ordinanza, poiché è una prudenza che si segue in tanti, lo faccio anche io. Poiché dall'ordinanza, che non abbiamo avuto il tempo di poter rileggere con l'attenzione doverosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Certo.

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Io non ho sentito confutato il tema pur molto ampiamente sostenuto da questo difensore, del risarcimento danni relativo a lesioni e morti. Io non sono in grado in questo momento di comprendere come la Corte lo abbia risolto, cioè se si ritiene ammesso o non ammesso. Devo sin d'ora eccepire, ove non si fosse pronunciato su questo la Corte, anticipare la eccezione di nullità per mancata argomentazione e motivazione su una questione precisa, questione posta dalla Difesa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, chi altri?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Anche io mi associo Presidente in relazione a tutte le questioni dedotte. Ovviamente, non avendo avuto il tempo di fare una verifica accurata, lo faccio soltanto in via a preventiva qualora non ci sia stata la risposta nell'ordinanza a tutte quante le deduzioni molteplici che sono state verbalizzate nei verbali di udienza precedenti e quindi mi associo a questo tipo di

eccezione. Le chiederei anche, cortesemente, come ha fatto anche per l'Avvocato Loreto che prima ha dedotto quella circostanza specifica, siccome io cercavo di essere attento alla lettura della sua ordinanza e ho cercato anche di rivederla nel breve tempo messo a disposizione, neanche a me è sembrato che ci fosse stata la statuizione specifica in ordine all'argomento morti e lesioni. Quindi le chiederei la cortesia, eventualmente, di integrare la motivazione in relazione alla circostanza specifica, per darci la possibilità di articolare poi le successive eccezioni alla luce del chiarimento offerto nell'ordinanza. Grazie.

AVVOCATO Angelo LORETO - Presidente, chiedo scusa, giusto proprio per completezza, approfitto, nel verbale e anche nell'ordinanza vengono ancora individuati come Parti Civili gli eredi di Marsella Dario e di Zaccaria Francesco. Queste Parti Civili hanno già raggiunto un accordo transattivo con la società e la revoca della costituzione di Parte Civile dovrebbe anche essere stata formalizzata in atti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO Luca PERRONE - L'Avvocato Perrone, per la Difesa dell'imputato Riva Fabio, si associa all'eccezione formulata dai colleghi in ordine alla violazione del III comma, di cui all'Articolo 125 del codice di rito.

AVVOCATO VOZZA - Anche l'Avvocato Vozza in difesa di Capogrosso e gli altri suoi assistiti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tutti quanti, abbiamo capito. In prevenzione, senza averla letta, si solleva. Va bene.

(N.d.t.: Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma dopo la lettura si può. Allora, detto tutto questo, passiamo alle questioni ulteriori rispetto a quella che abbiamo risolto, anche se non completamente, con l'ordinanza di cui ho dato lettura. Se il Pubblico Ministero e le Parti Civili

devono intervenire, sennò diamo la parola alle Difese. Io darei precedenza agli Avvocati che hanno fatto richiesta di discutere anticipatamente.

AVVOCATO Angelo LORETO - Chiedo scusa Presidente se interrompo, la soluzione della questione sulla costituzione delle parti che mi riguarda invece per quale udienza la prevede?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, ci lasci fare.

AVVOCATO Angelo LORETO - No, credo che sia preliminare alla trattazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi diremo tutto insieme dopo. Abbiamo raccolto i vostri spunti critici, adesso li risolveremo.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, se posso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Se ritiene, io non devo fare una eccezione rispetto a quelle che avete calendarizzato oggi, è preliminare Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tutto è preliminare, guardi.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, mi scusi, è in riferimento all'ordinanza di oggi. Ai fini del verbale, sono l'Avvocato Carlo Raffo per le varie posizioni. Poiché mi è parso di comprendere che oggi si stiano anche sollevando in merito all'ordinanza alcuni spunti (chiamiamoli così) emendativi, correttivi o suppletivi, che però attengono sempre alla fase della costituzione delle parti, io chiedo sinceramente alla Corte di valutare la possibilità di fermare prima.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo già deciso e abbiamo respinto questa richiesta di rinvio Avvocato, per favore, basta parlare su questo punto.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Mi perdoni Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora venga subito al dunque e andiamo avanti Avvocato.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, io sto cercando di fare il

mio dovere difensivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E lo dica in maniera veloce, rapida e sintetica.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Credo di essere sintetico Presidente. Mi perdoni, il discorso è questo, mentre ci siamo lasciati con il respingimento da parte vostra della richiesta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito, andiamo avanti.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sono intervenute però delle richieste che la Corte ha dato atto di annotare per valutare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esattamente. E io ho già detto che queste richieste saranno esaminate insieme alle nuove questioni, basta.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Va bene Presidente, io ne prendo atto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'ho già detto due volte o tre volte Avvocato Raffo, ecco perché questa insistenza provoca una reazione un po' più ferma mia.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Non voglio polemizzare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basta così, Avvocato Raffo. Altre questioni non ce ne sono. Avvocato Raffaele Della Valle, prego.

PUBBLICO MINISTERO ARGENTINO - Il Pubblico Ministero non ha questioni preliminarmente da sollevare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avevamo già capivo, le Parti Civili neppure. Prego, Avvocato Della Valle.

AVVOCATO Raffaele DELLA VALLE - Ringrazio il Pubblico Ministero e ringrazio soprattutto i cortesi colleghi che mi consentono di assumere la parola rompendo un pochino gli schemi. Devo dire che ricambierò questo loro favore cercando evidentemente di evitare il tedio di una petulanza irragionevole e quindi cercando di stare entro stretti limiti, perché in sostanza poi le eccezioni vanno contenute in termini e in un quadro estremamente preciso. La Difesa ritiene, la Difesa dell'Avvocato

Perli, che il decreto di citazione a giudizio emesso dal G.U.P. all'esito dell'udienza preliminare 29 febbraio 2016, debba essere dichiarato nullo per molteplici situazioni, per molteplici violazioni di legge, che poi saranno precisate. Tuttavia direi molteplici violazioni di legge, tutte riconducibili sotto un unico comune denominatore, che è costituito da quella cattiva consigliera che è la fretta. Io mi rendo conto che la fretta oggi incombe sui processi penali in generale, potremmo fare un discorso di natura generale, ma non è questa la sede, è disambientata la sede e mi rendo conto che al Giudice si impone anche il rispetto di statistiche e che quindi il Giudice è quasi pungolato a chiudere in termini estremamente rapidi il processo o le indagini. Tuttavia io credo che la fretta rimanga pur sempre una cattiva consigliera e se la dottoressa De Simone, che così si chiama, lo dico (sia ben chiaro) con la maxima reverentia cui debetur l'Autorità Giudiziaria, ci mancherebbe altro, è una critica che muovo, ma è una critica ferma ma certamente garbata, se la dottoressa De Simone avesse tenuto a mente, dico una cosa abbastanza faceta, quel testo di quella canzone di Ligabue (e cito Ligabue perché a Monza in settimana ha tenuto questi magnifici concerti), quel testo che si chiama Fuori Tempo, avrebbe sicuramente tenuto conto che è vero, dice Ligabue che noi siamo fatti per correre o per rallentare, ma dice Ligabue che c'è anche qualcuno che ha deciso di camminare e ha deciso di camminare al passo che gli pare. Quindi, se avesse soltanto letto questo passo, avrebbe dovuto capire che, in sostanza, il suo compito era un compito estremamente gravoso e certamente non si poteva racchiudere in quella fictio iuris di udienza, che è stata contenuta in un segmento temporale estremamente rapido e che è finita poi con la richiesta di rinvio a giudizio. Perché il G.U.P. avrebbe

quantomeno dovuto rispondere alle nostre eccezioni che noi sollevammo, perché le eccezioni che stiamo facendo oggi, oggi è in via consuntiva, le avevamo formulate in via preventiva, prima ancora che emettesse l'ordinanza e avrebbe quindi dovuto rispondere tempestivamente alle nostre domande laddove l'assoluto deserto motivazionale comporta necessariamente la nullità ai sensi dell'Articolo 181 e quindi non sarebbe poi incorso nella nullità di cui all'Articolo 185 Codice di Procedura. Ma primo problema, due erano i problemi che formulavamo in allora, oggi ovviamente più attuali. Il primo è il problema della regressione. In data 9 dicembre 2015 questa Corte, lo sa benissimo, la Corte di Assise di Taranto dichiarava, cito il testo, la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P., dottoressa Vilma Gilli, in data 23 luglio 2015 e in questo suo provvedimento disponeva "la trasmissione degli atti al G.U.P. in sede per la emissione di un nuovo decreto ex Articolo 429". Nulla questio, stiamo perfettamente in regola. La Corte pronunciava altresì declaratoria di nullità sotto un duplice profilo, che evidentemente deve essere sfuggito al frettoloso G.U.P., perché diceva la Corte, chiedo scusa se magari sbaglio, perché poi voi siete l'interprete autentico, l'avete scritta voi, ma mi pare di avere capito grossomodo, primo: "Violazione del diritto di Difesa con riferimento all'assistente nella fase dell'udienza preliminare e conseguente regressione da circoscrivere (diceva la Corte), all'attività svolta alle sole udienze 23 e 24 luglio". Peccato che però, non peccato, anzi fortunatamente, perché la Corte si rendeva anche conto di un'altra cosa, che riconosciuta la nullità delle constatazioni mosse da più imputati, attinenti la insufficiente descrizione del fatto, quindi evidentemente eccezione sollevata nei limiti

dell'udienza preliminare davanti alla dottoressa Gilli del fatto contestato, con conseguente effettiva compromissione del diritto di Difesa e quindi, diceva la Corte testuale: "Considerata la stretta connessione oggettiva probatoria tra le posizioni degli imputati attinti dalle unità procedurali alla declaratoria, procedeva alla declaratoria di nullità del decreto di citazione, ritenendo più conveniente disporre la regressione dell'intero processo". Punto, basta. Ora sta a noi, a tutti noi interpretare questo dictum che a noi sembra abbastanza semplice, abbastanza chiaro, ma che comunque merita una precisazione. Perché è fin qui la Corte. Succede il fatto nuovo, è questo che il G.U.P. doveva considerare, perché in data 18 dicembre 2015, devo dire con profondo senso di responsabilità da parte del G.I.P., della dottoressa Vilma Gilli. La dottoressa Villa Gilli fa un'istanza al Presidente del Tribunale, con la quale dice: "Badi signor Giudice che io ho emesso una decisione". Perché il rinvio a giudizio, poi vedremo dalla Cassazione, è un'autentica decisione, tant'è che la Giurisprudenza ormai la parifica a come una sentenza. "Badi che io ho valutato tutta una serie di circostanze, di elementi, di condizioni. Ho valutato l'ingresso delle Parti Civili, ho assunto dichiarazioni spontanee, ho respinto eccezioni in tema di intercettazioni telefoniche, eccetera. Insomma, ho svolto tutta un'attività istruttoria, esaminata la quale ho pronunciato una decisione di rinvio a giudizio". Quindi dice: "Badi che secondo me, se lei mi restituisce l'atto, siamo in piena situazione di incompatibilità". Il Tribunale che cosa fa? Il Tribunale dice, in sostanza: "Hai ragione, siamo in piena incompatibilità e quindi non ti do il fascicolo". Ma il fascicolo viene assegnato ad altro Giudice, il quale evidentemente dovrà valutare anche il materiale raccolto, ma il quale dovrà

deporlo in udienza. "Con avviso di fissazione udienza preliminare 23 dicembre 2015, si informano quindi tutte le parti (io non riesco a capire in forza di quale disposto) che il G.U.P. ritiene valide le modificazioni dell'imputazione". Chi te l'ha detto? Come ritiene valide. Ritiene valide le modificazioni dell'imputazione (lo potrete leggere) intervenute nel corso dell'udienza preliminare svoltasi avanti al G.U.P. dottoressa Vilma Gilli e ciò lo faceva de plano senza aprire l'udienza, nel mancato rispetto del contraddittorio o, quantomeno, avrebbe dovuto chiedere agli Avvocati: "Sentite Avvocati, mi viene assegnato questo fascicolo, io (secondo me) però vorrei anche sentirvi se l'udienza preliminare ha uno scopo, una funzione, o se viceversa l'udienza è soltanto una fictio iuris. Vorrei interpellarvi e chiedere al Pubblico Ministero evidentemente se posso ritenere valide quelle modifiche effettuate in limine, nel corso della prima udienza preliminare". Nulla. De plano, senza tener conto di nessuno. La Difesa nel suo piccolo, nei limiti della Difesa, il 5 febbraio fa presente queste circostanze: "Scusi Giudice, vogliamo un pochino (come dire) raspollare tra le carte e cercare di interpretare che cosa ha detto prima la Corte di Assise di Taranto, che cosa ha detto il Tribunale nel dichiarare, nell'accettare l'intervenuta astensione in merito al processo come doveva essere svolto, l'udienza preliminare". Allora all'udienza preliminare, tenutasi avanti al G.U.P., questa Difesa depositava una lunga e corposa memoria, dove si eccepiva la mancata regressione del processo non già all'udienza del 21 luglio 2015, ma piuttosto nel momento in cui, con riferimento alla eccezione più vecchia che era stata accolta, cioè nel momento in cui era stata eccepita la modifica del capo di imputazione, quindi avevamo spostato al di là e prima

del 21 luglio il rinnovo dell'udienza. E quindi si doveva, evidentemente, riconoscere una nullità verificata prima, che poteva essere eliminata solo tornando a quel punto. Ma c'è di più, c'è un fatto nuovo, noi dicevamo: "Badi Giudice che forse lei non può utilizzare gli atti finora assunti della vecchia udienza preliminare". E perché? "Perché si tratta di armonizzare, si tratta di rispettare quel fondamentale principio della immutabilità del Giudice. Lei non mi può utilizzare tutti gli atti assunti in precedenza essendo un nuovo Giudice e in assoluto difetto e carenza del mio consenso". "Ah, ma questa Avvocato, forse lei si sta sbagliando, perché questa è una norma di carattere processuale che si applica al dibattimento". Nossignore, nossignore. Il G.U.P. Andava avanti, tant'è che poi leggendo l'ordinanza non lo affronta il problema, andando avanti il G.U.P. emetteva l'ordinanza con la quale rigettava le richieste e (vogliamo usare un eufemismo?) pronunciava una sorta di sanatoria generale con un rito che ricorda il Visconte Dimezzato di calvinale memoria. Vogliamoci bene, sanatoria generale, ritenendo, o meglio, riconducendo sotto il paradigma atti non strettamente funzionali, così il Tribunale aveva detto: "Tu potrai utilizzare quegli atti non strettamente funzionali al giudizio", riteneva a 360 gradi tutti gli atti assunti in precedenza dalla dottoressa Vilma Gilli, non attinenti alla funzionalità decisoria e quindi tutti atti idonei ad inserirsi e ad essere utilizzati. Nulla, deserto assoluto. E noi queste eccezioni le facciamo anche per un problema di orgoglio personale, mi creda, ci conosciamo da 40 anni, la nostra professione è anche una professione di soddisfazioni. Noi ci inchiniamo quando voi ci leggete delle ordinanze che magari ci danno anche torto, ma che però considerano lo sforzo, il rigore morale che noi difensori portiamo

nelle cause, il nostro convincimento, il nostro dna e abbiamo diritto perlomeno che ci diciate: "Guardi Avvocato, ha sbagliato in questo punto". Ma silenzio. È umiliante, è terrificante e per uno che come me ormai si avvia in un certo posto, però che deve rivolgersi ai giovani Avvocati, questo non va bene Giudice. Io parlo con un Magistrato attento, attentissimo, non va bene. Me la respingevi, me la motivavi, benissimo. Allora veniamo perché noi riteniamo che il mancato rispetto della immutabilità del Giudice influisce anche nell'udienza preliminare fino al punto di stravolgere l'udienza preliminare nel suo atto decisionale, definitivo, che è il rinvio a giudizio, che è la sintesi di tutto quello che si assume nel corso dell'indagine. E vediamo all'udienza del 29 febbraio, papale papale. Ecco perché dico, ma non è neanche colpa per i Giudici. Apro una parentesi, io mi rendo conto delle difficoltà terrificanti che oggi ha la Magistratura, i tempi. Ecco perché dicevo che la fretta è una cattiva consigliera. Certo, se mi arrivano le veline che dobbiamo depositare le sentenze subito e pronte. Il Giudice soffre, scrivere una sentenza è difficile, il Giudice non è che batte il martello, sei ore, va a dormire, è stanco, è finita. Quante volte il Giudice soffre anche di notte, perché gli viene in mente che deve scrivere una sentenza e in quel momento ha l'intuito. È una funzione diversa e qui Giudice, se non stiamo attenti, rischiamo di burocratizzare proprio per il rispetto dei tempi e quindi io do tutte le attenuanti al Giudice, però io faccio il mio dovere. Allora diciamo, primo, che nessun dubbio che qualora venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, il procedimento regredisce, come giustamente ha fatto la Corte, allo stato e il grado in cui si è verificata la nullità. Ma nel caso di specie, le nullità (come dicevo prima) erano

duplici. Da un punto c'era la nullità dell'omesso avviso al difensore dell'udienza del 21 luglio, ma dall'altro punto ci era stata rilevata una nullità nella formulazione nel decreto di citazione, di tal che, quindi, necessariamente, la regressione doveva essere non al 21 luglio, ma doveva essere all'inizio dell'udienza. Perché, evidentemente, tra le nullità delle udienze del 23 luglio e l'altra udienza, prevale la più vecchia.

Ma poi, circa la ritenuta dichiarata efficacia degli atti compiuti prima dell'udienza del 23 luglio, quello che la Difesa in via preventiva e oggi in via consuntiva deduceva e metteva in discussione, riguardava la interpretazione del dictum Presidente del Tribunale, dato e non concesso che in ogni caso quel dictum del Presidente del Tribunale sia cogente categoricamente sul Giudice. Cosa diceva il dictum? O meglio, cosa ha detto, come ha interpretato il G.U.P. il dictum del Presidente del Tribunale? L'ho detto prima, l'ha interpretato latu sensu. Non vuole essere mancanza di rispetto, ma diciamo pure un pochino alla carlona. Perché? Perché latu sensu comprensiva diceva: "Io utilizzo tutto, comprese le dichiarazioni spontanee e altre attività certamente non comprese e quindi lo faccio io". Perché dimenticava che il Presidente del Tribunale, quando le dava questo foglio di lumi, quando le dava questo faro, quando le dava questa luce che avrebbe dovuto seguire, che era un'imput, una luce, chiamiamolo come vogliamo, un faro, diceva al Tribunale: "Bada dottoressa che tu potrai utilizzare certi atti a condizione che non siano strettamente funzionali alla deliberazione finale che il nuovo Giudice andrà". E tu allora non mi puoi scegliere o dire, con una proposizione immotivata: "Utilizzo tutto". Perché così dicendo dici: "Utilizzo tutto perché non sono atti strettamente funzionali ai fini della

deliberazione. Allora la domanda è, ma se tutti questi atti veramente non fossero funzionali o strumentali, come il fatto, arrivare alla decisione di rinvio a giudizio? punto interrogativo. Su che cosa supporta il rinvio a giudizio se per eludere la norma o la disposizione di sbarramento e quindi per eludere quel concetto mi dici che non sono funzionali? Ecco che allora cominciamo ad incontrare la prima nullità che il G.U.P., in modo assolutamente immotivato, si è discostato dalla dictum presidenziale, ponendosi in rotta di collisione sia col dictum presidenziale del Presidente del Tribunale e sia col dictum presidenziale del Presidente della Corte di Assise, arrogandosi il diritto di giudicare quegli atti non strettamente funzionali e quindi non rinnovando gli atti. Ma c'è di più, qui potremo forse ancora dire: "Beh, è discutibile". Ma c'è di più. Giudice, tu non hai considerato il fatto nuovo. Quella segnalazione poteva forse andare bene ove il nuovo Giudice avesse avuto il consenso di tutte le parti e ove quindi poteva utilizzare de plano gli atti perché la norma dice che se gli Avvocati prestano il consenso agli atti pregressi, nulla questio. Qua col megafono, tutti coralmente avevamo dichiarato: "Non vogliamo la utilizzazione di questi atti, sia ben chiaro". Con ciò, evidentemente, piantando nel bosco quella specie di fungo matto che segnala il fungo buono. Attenzione, stai attento che qui sotto c'è un fungo buono. In questo caso noi diciamo: "Attenzione, che qui c'è il pericolo invece". Non si pone il problema. Il problema della immutabilità del Giudice. Principio che sebbene espressamente stabilito per le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento, si presenta evidentemente applicabile anche (leggo) alle ordinanze e decreti emessi a seguito di discussioni camerale. Per forza, il principio è quello, il principio

è contraddittorio, il principio è emetto un giudizio e se emetto un giudizio evidentemente lo emetto sulla iuxta alligata et probata e quindi il problema viene se un Giudice ex novo, se il diritto non è una finzione, se il processo non è un teatro, se il processo è vita, se il processo è cervello e cuore, il Giudice emette una sua decisione solo se ed in quanto ha partecipato fisicamente. Perché fisicamente può anche percepire, perché il Giudice non è un robot, il Giudice percepisce anche dalle varie scienze, ivi compresa la scienza psicologica delle certe verità, specie quando poi sono testimonianze, eccetera. Quindi questa è la ratio per cui il Giudice emette la sentenza e quel Giudice che ha assunto le prove e che ha seguito il dibattimento. Qui abbiamo invece un Giudice, fa due udienze, Quintigliano direbbe frigidus pacatoque animo, non sa niente, né del passato. E de plano si va in giudizio. Ma cosa dice la dottrina e la Giurisprudenza in proposito? Lo dico ai Giudici Popolari, che sono i Giudici del buon senso, non che i Giudici togati non lo siano, ma sono i Giudici che evidentemente vanno anche un pochino a intuizione. Dice che essendo espressione di un principio generale, si estende, quindi l'immutabilità essendo espressione di un principio generale si estende anche alle decisioni assunte all'esito di udienza camerale, con conseguente nullità assoluta ed insanabile (quindi fino in Cassazione si può andare) del provvedimento pronunciato da un Giudice che non ha partecipato alla trattazione in udienza camerale. Ma ripeto, questa è la ratio, perché la Giustizia è vita, è vita, non sono formule. Cassazione, Sezione IV, 13 maggio 2014, numero 38 122. In altre parole, il principio di immutabilità del Giudice opera in funzione della generale esigenza che la decisione giurisdizionale sia sempre emanata dal medesimo Giudice che ha provveduto alla trattazione, per

il principio (qui si che ci vuole liberale di Bentham) con un'azione per deliberare. Ma che cosa conosce quel Giudice che non ha assistito a tutta quella serie di atti che ha indotto la dottoressa Gilli a dire: "Guardate, siccome ho fatto questi atti sono incompatibile". Lo dice lei, in re ipsa dichiara quindi la bontà della nostra affermazione. Se non sa nulla, se non ha partecipato a nulla. Abbiamo fatto questioni di intercettazioni telefoniche, abbiamo fatto questioni di incompetenza. Nulla! E quindi significa che il principio di immutabilità del Giudice deve ritenersi applicabile anche all'udienza preliminare. Perché? Cassazione: "Proprio perché anche nei procedimenti camerale il principio di immutabilità del Giudice postula che il Giudice eventualmente subentrato (proprio la fattispecie è chiaro che se c'è il consenso è evidente), partecipi interamente al procedimento". Cassazione Sezione III 2011. Allora, avviandomi verso la conclusione sul punto, perché il G.U.P., se vogliamo veramente dare un senso al nostro Codice di Procedura e forse se vogliamo anche risolvere i problemi della speditezza del processo, perché noi Avvocati avremo delle colpe che il processo è lento, ma probabilmente anche il Giudice dovrebbe esercitare con maggiore rigore la propria funzione, non di passacarte, il G.U.P. non ricopre all'udienza preliminare il ruolo di passacarte. Oltretutto, se io fossi il G.U.P., rifiuterei il ruolo di fare il ruolo di passacarte. Figuriamoci il Presidente che conosco, per un problema di dignità personale. Ho una funzione, non posso farmela espropriare da chiunque, rivendico la mia autonomia, la mia indipendenza. Certo che rivendicare autonomia e indipendenza significa soffrire sulle carte e non rispettare l'imput dall'alto: "Bisogna fare presto e subito, perché le statistiche dicono bla bla bla". No, perché poi c'è la pelle dei cittadini e il G.U.P. non

ricopre il ruolo di passacarte. La prova. Guardate, i poteri del Giudice sono decisionali, poteri di disporre di attività di integrazione probatoria, potere di modifica delle imputazioni, potere di prosciogliere, potere di evidenziare nuove circostanze e tutto questo che cosa evidenzia allora? Evidenzia la sua natura autentica che è la natura di una funzione decisionale, certamente non meno importante della decisione rispetto al Giudice del dibattimento. Punto. Tanto più, in un processo come questo, di una complessità enorme, voi lo state soffrendo in prima persona. Tanto più un processo che non ha visto una singola o una doppia udienza preliminare, ma ce ne sono state una miriade (Consigliere, ne abbiamo partecipato insieme) di udienze. Quindi un processo complesso, un processo articolato, con una (vorrei dire) composita molteplicità di atti e di eccezioni. E quindi il G.U.P., ovviamente fermo restando il nostro mancato consenso, non poteva ritenere validi e utilizzare il risultato dell'istruzione. Assolutamente, perentoriamente posta in essere dalla dottoressa Vilma Gilli. Il principio della immutabilità del Giudice impediva al G.U.P. di pervenire alla decisione finale. E allora le conseguenze sono ovvie. Quella ordinanza affrettata che abbiamo già commentato, ma soprattutto alla luce del collegamento come cordone ombelicale con il rinvio a giudizio, quella ordinanza nulla, trascina alla nullità il decreto di citazione a giudizio. Siamo nelle fasi preliminari. Certo, ho finito Presidente, ma anche gli aspetti psicologici, a volte la bellezza della nostra professione di scambiarsi quattro idee in assoluta libertà. Io posso immaginare quale sarà il vostro travaglio in un processo difficile, tutte cose che sono state già, posso capirlo. "Ma cosa dirà l'opinione pubblica, cosa dirà il Padre Eterno. Ma come, due porte,

due partenze false". Lex sed dura lex all'ex. Se questa è la legge, la legge va applicata. Allora io, signor Presidente, ringraziando la Corte per la cortesia usata nel sentire queste poche parole, rassegnò queste conclusioni con una memoria scritta, nella quale memoria scritta (lo metto a verbale) c'è anche una seconda eccezione che l'anticipo, tanto rimane a verbale, che è l'eccezione della inutilizzabilità anche dell'incidente probatorio famoso, essendo stato compiuto in mancanza di contraddittorio nel momento che noi non eravamo ancora imputati e quindi anche su questo profilo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che l'abbiamo deciso con l'ordinanza che ho letto o sbaglio? Va bene, allora depositi questa ordinanza.

AVVOCATO Raffaele DELLA VALLE - Grazie.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - L'Avvocato Marseglia per Riva Fabio Arturo. Presidente, volevo dirle che con una punta di vanità provinciale l'Avvocato Della Valle ha fatto esattamente l'eccezione che io avevo preparato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non l'avete concordata prima?

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - No, non l'abbiamo concordata prima, mi sarebbe piaciuto farlo. Sebbene vi siano alcuni piccoli margini di peculiarità nella eccezione che io ho predisposto e che passerei ad illustrare in pochissimi minuti, perché è pressoché identica a quella formulata dal collega Della Valle.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io volevo dare la precedenza agli Avvocati che hanno degli aerei, però se è rapido.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Io solo per esaurire l'argomento. Però se ci sono delle priorità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare l'Avvocato Vancheri. Lei non l'aveva chiesto più volte?

AVVOCATO VANCHERI - Sì, però sono già troppo in ritardo per stasera, quindi prenderò un aereo domani sera. Chiedo solo alla corte se posso avere la possibilità domani di

esprimere le mie eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO VANCHERI - Grazie.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Grazie Presidente. Insieme ai colleghi Annicchiarico, Perrone, Caiazza, Melucci e Vozza prospettiamo all'incirca le medesime eccezioni formulate dal collega Della Valle e partiamo ancora una volta dall'ordinanza di questa Corte di Assise del 9 dicembre 2015. Premetto che la conclusione è quella di nullità della ordinanza del secondo Giudice dell'udienza preliminare, nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi. All'udienza del 9 dicembre, come è noto e come è stato testè ricordato, questa Corte decidendo sulle questioni di nullità sollevate dall'ufficio del Pubblico Ministero, con un'anime adesione dei difensori delle parti, circa il difetto di rappresentanza e difesa degli imputati sprovvisti di difensore all'udienza preliminare, venutasi a creare all'udienza del 23 luglio del 2015, rilevava che il decreto che dispone il giudizio messo a conclusione della predetta udienza doveva ritenersi irrimediabilmente nullo ai sensi dell'Articolo 178 lettera c) del Codice di rito, in conseguenza della insuperabile lesione del diritto di difesa, tanto che questa Corte ne dichiarava la nullità, disponendo la trasmissione degli atti al G.I.P. in sede per l'emissione di un nuovo decreto ex Articolo 429. La Corte stimava altresì fondata l'ulteriore eccezione di nullità in relazione all'Articolo 429 lettera c), che investiva le contestazioni mosse a vari imputati, Andelli Marco + 10, in quanto connotate da insufficiente descrizione del fatto reato loro contestato e in ultimo rilevava ulteriori vizi formali relativi alle contestazioni sub capi qq) ed l), suscettibili di essere emendati nella nuova fase processuale, non mancando di

esternare il convincimento circa l'evidente convenienza processuale, di disporre la regressione dell'intero procedimento in luogo di effettuare lo stralcio di singole posizioni. Come è stato testè ricordato, il Giudice ad quem, lo stesso che aveva svolto le funzioni nella udienza preliminare, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'Articolo 34, in data 18 dicembre 2015 comunicava al Presidente del Tribunale la propria dichiarazione di astensione dalla trattazione del procedimento, che le era stato restituito per la fissazione della nuova udienza preliminare. Con decreto in pari data il Presidente del Tribunale accoglieva la dichiarazione di astensione, demandando al Presidente della Sezione G.I.P. e G.U.P. Di individuare, secondo i criteri tabellari vigenti, il nuovo Giudice che avrebbe dovuto dirigere la nuova udienza preliminare, tenuto conto altresì di eventuali situazioni di incompatibilità, dichiarando efficaci tutti gli atti antecedenti alla fase di discussione, ex Articolo 421 Codice di Procedura Penale, precedentemente compiuti dal Giudice astenutosi. Il Presidente della Sezione assegnava a sé il procedimento e quindi il 23 dicembre 2015 la Cancelleria comunicava alle parti la intervenuta fissazione della nuova udienza preliminare per lo scorso 5 febbraio 2016, previa notifica del relativo avviso ex Articolo 419. In apertura di quella udienza del 5 febbraio 2016 il nuovo G.U.P., sciogliendo la riserva disposta per decidere sulle numerose istanze ed eccezioni formulate dalle parti, disponeva in applicazione degli Articoli 185 e 42, nonché sulla base del decreto presidenziale su menzionato dell'orientamento giurisprudenziale sul punto, del principio di immutabilità del Giudice, che venivano espressamente richiamati in quella ordinanza del nuovo Giudice dell'udienza preliminare, procedersi

esclusivamente alla rinnovazione della fase della discussione finale, ex Articolo 431 C.P.P., atteso che conservando efficacia tutti gli atti validamente compiuti fino a quell'udienza gli stessi, non escluse le facoltà già utilizzate o non utilizzate dalle parti di richiedere riti alternativi o attività di integrazione probatoria, ex Articolo 422 del codice di rito, che in quanto a facoltà non attinte da nessun tipo di nullità (e questa è la cosa oserei dire abnorme) e non funzionali alla decisione imposta al nuovo G.U.P., non potranno e non dovranno pertanto essere duplicate. All'esito della lettura della ordinanza, con la quale dichiarava inammissibile o rigettava tutte le istanze e tutte le eccezioni formulate dalle parti, il nuovo G.U.P. disponeva procedersi senza ulteriore indugio alla discussione, dando la parola alla Pubblica Accusa.

Come ricordava l'Avvocato Della Valle, non è inutile ricordarlo, lo abbiamo anche scritto con onestà intellettuale e senza intingimenti, siamo costretti a citare noi stessi, che tutta la sequenza che è stata fin qui compendiata è stata determinata dalla preoccupazione di porre immediato rimedio alle manifeste ed imbarazzanti nullità emerse nel corso dell'udienza preliminare, in vero nell'ordinanza 9 dicembre 2015 di questa Corte di Assise, fino a quella adottata dal G.U.P. il 5 febbraio 2016, si percepisce lo sforzo corale e convergente di tutti i Giudici, in tale anche comprensibili prospettive, di come sia stato il tutto negativamente condizionato dall'urgenza con cui realizzare l'intento di riprendere quanto prima il dibattimento relativo a un processo definito di interesse nazionale nello stesso decreto presidenziale. Non a caso questa Corte restituiva gli atti all'ufficio del G.U.P., dello stesso G.U.P. in sede, con l'abnorme raccomandazione teleologica di procedere esclusivamente

alla emissione di un nuovo decreto che dispone il giudizio. Ed è il primo, per chi si interessa di letture psicanalitiche, degli atti e dei documenti, è abbastanza evidente qual era l'intento della Corte di Assise nel momento in cui disponeva la regressione del procedimento. Restituiva gli atti allo stesso Giudice dell'udienza preliminare perché procedesse esclusivamente alla emissione di un nuovo decreto che dispone il Giudizio, connotando uno stato d'animo personale e una aspettativa processuale. Non a caso gli atti pervenivano allo stesso G.U.P. manifestamente incompatibile, che aveva emesso il contestato decreto perché lo emendasse e lo restituisse. Non a caso il Presidente del Tribunale, provvedendo all'esito dell'accoglimento della dichiarazione di astensione che aveva presentato la dottoressa Vilma Gilli, disponeva in senso ampiamente conservativo in ordine alla efficacia inutilizzabilità degli esiti delle attività processuali già compiute dal Giudice astenutosi. Non a caso il nuovo G.U.P. adottava la sua censurata ordinanza ingiustamente radiativa di insopprimibili facoltà e guarentigie della Difesa, restituendo gli atti al Giudice del dibattimento all'esito di un'udienza preliminare svuotata di qualunque significato e pertanto affetto da nullità assoluta.

E qui Presidente una prima riflessione, che forse dobbiamo avere il coraggio di fare tutti, sulla compatibilità del diritto di difesa con quello della ragionevole durata del processo, perché la durata del processo può essere ragionevole o irragionevole in relazione alla durata per eccesso e per difetto e questo processo sta subendo nella sua scansione elementare e fisiologica, delle accelerazioni che vanno contro il dettato costituzionale e mi permetta di dire che non sempre, anzi, non necessariamente, forse mai, il diritto costituzionale di

difesa si pone in antitesi al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Non dimenticate mai che il protagonista principale del processo è l'imputato come persona fisica e le sue garanzie, e le sue immunità, e le sue guarentigie prima che venga dichiarato colpevole, vanno salvaguardate da voi prima che dai suoi difensori. E non a caso (e lo abbiamo citato) la Corte Costituzionale, con ordinanza numero 205 del 2010 ha rilevato come il principio della ragionevole durata del processo debba proprio alla luce del concetto di ragionevolezza essere temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel procedimento penale, primo fra tutti il concreto esercizio del diritto di difesa. Allora vale poco quello che dice il Presidente di questo Tribunale nel suo decreto per esorcizzare una macroscopica lesione del diritto di difesa. "Il Presidente letta l'istanza, il Presidente vista la dichiarazione, temperando". Temperando cosa, se siamo arrivati a rendere legittimo in un processo di questa complessità la fissazione di tre udienze settimanali, con la possibilità di fissarne anche altre due. Diciamocele in maniera molto chiara e molto franca, molto onesta. Questa accelerazione della scansione processuale non risponde a criteri oggettivi, ma rischia di rispondere a criteri meramente soggettivi e su questo ci troverete sulla vostra strada di traverso costantemente. Per fortuna, visto che in questo mestiere le forme soffocano molto spesso la sostanza, abbiamo la fortuna che in tutte le udienze compaia l'Avvocato Annicchiarico, perché anche all'udienza del 5 febbraio 2016 alla dottoressa De Simone l'Avvocato Annicchiarico, si veda il processo verbale dell'udienza trascrittivo pagina 78: "Signor Giudice, soltanto che resti a verbale la mia eccezione di nullità per prevenire decadenze. Grazie".

Quella eccezione di nullità veniva formulata all'udienza preliminare, dinanzi allo stesso Giudice che aveva emesso in quell'attimo l'ordinanza che veniva immediatamente resistita dalla Difesa. Quindi quantomeno sul piano della tempestività e dell'ammissibilità la nostra riproposizione in questa sede, che è la prima e unica sede possibile della eccezione, deve trovare ingresso senza se e senza ma. Il Giudice dell'udienza preliminare ha evidenziato l'intima correlazione del suo provvedimento con quello del Presidente, con il decreto presidenziale, condiviso in toto nella parte in cui, sono costretto a leggere tutto virgolettato perché sono esattamente i provvedimenti ai quali faccio riferimento. Nella parte in cui ha risposto che conservano efficacia e non potranno essere duplicati tutti gli atti compiuti sino all'udienza del 23 luglio o che non siano strettamente funzionali alla deliberazione finale che il Giudice dovrà assumere. Come vi ha ricordato l'Avvocato Della Valle, vale la pena di precisare che il provvedimento ex Articolo 42 comma 2 ha natura non decisoria ma dichiarativa, in quanto fondato su una ricognizione degli atti meramente sommaria e non a caso il Presidente emetteva il suo decreto lo stesso giorno in cui gli perveniva la dichiarazione di astensione. Cioè, senza aver letto gli atti, trattandosi di provvedimento di natura più precipuamente amministrativa e non giurisdizionale. Ma anche quel provvedimento nel processo penale, perché nel processo penale nulla può esser fatto in assenza del contraddittorio se non attraverso il consenso espresso da tutte le parti incondizionatamente, quel provvedimento non aveva ricevuto questo placet da parte dei difensori degli imputati e credo anche delle altre parti che non sono mai intervenute sul punto. "L'ordinanza del G.U.P. Tuttavia (sosteniamo noi) si pone in contrasto persino

con il decreto presidenziale presupposto, atteso che una volta regredito il procedimento all'udienza preliminare e statuita la piena efficacia di tutti gli atti antecedenti alla fase di discussione, ex Articolo 421, precedentemente compiuti dal primo Giudice". Io vado addirittura oltre quanto vi ha detto l'Avvocato Della Valle, per questo rivendicavo alcune peculiarità della nostra eccezione. Sposo incondizionatamente tutto quello che ha esposto o eccepito il collega che mi ha preceduto, in più anche solo a ragionare per assurdo e condividendo l'accettazione supina di tutto quello che è avvenuto prima, cioè tutto quello che è stato fatto durante la prima udienza preliminare, bene, nulla poteva impedire a quel punto, visto che viene detto espressamente nel provvedimento del secondo G.U.P: "Tutti gli atti antecedenti alla fase del 421 compiuti, tutti quelli precedenti alla fase di discussione sono efficaci". Va bene, sono efficaci. Non lo so, non lo sono, però va bene, subiamo in questo momento anche questo e vi dico perché non va bene. Perché nulla poteva impedire, nel momento in cui le parti vengono riammesse alla discussione, di esercitare almeno quelle facoltà che l'Articolo 421 e seguenti assegna alle parti. Cioè, se è il Codice di Procedura Penale che mi abilita, addirittura dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, di richiedere i riti alternativi, di far presentare l'imputato perché renda dichiarazioni spontanee, perché venga interrogato. Che senso ha vietare (perché di questo si tratta e ve lo leggerò) l'esercizio di insopprimibili guarentigie dell'imputato. Qua rischiamo di essere a Norimberga, non è possibile neanche fare questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi sembra un po' eccessivo.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - E va bene, sarà eccessivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se può moderare i termini, la

ringrazio Avvocato.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Certamente Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che non mi sembra che questa sia la situazione che lei sta descrivendo. Anche con riguardo alle udienze, non abbiamo mai fatto tre udienze alla settimana, ne abbiamo fatte solo qualche volta due consecutive.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Presidente, ho letto il provvedimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il provvedimento è una cosa, le udienze che noi fissiamo sono un'altra e finora, le dico auto, non abbiamo mai celebrato tre udienze alla settimana. Solo una prima volta, ci sono state udienze tra di loro con un intervallo adeguato su vostra richiesta, quindi non mi pare di essere di fronte al Tribunale di Norimberga.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Va bene. Le intenzioni di queste Difese, di far sottoporre i propri assistiti a interrogatorio o anche solo a rendere spontanee dichiarazioni, sono state ingiustamente frustrate ab initio. Il provvedimento censurato ha altresì violato il diritto di difesa degli imputati, escludendo anticipatamente la loro facoltà di chiedere i riti alternativi, ai sensi dell'Articolo 438 comma 2, atteso che l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, avrebbe potuto chiedere che il processo si definisse all'udienza preliminare. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza è la 20 214 del 2014, nel dirimere un contrasto interpretativo, ha espressamente individuato la scansione temporale nell'ambito della quale è ammissibile la richiesta di procedere nelle forme del rito alternativo, evidenziando che nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero, ma

non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie. Ne discende che il momento processuale ultimo nel quale tale richiesta può essere avanzata è collocata tra la discussione del Pubblico Ministero e quella delle Parte Civile. Allo stesso modo, per quanto si riferisce alla richiesta di patteggiamento, il termine di presentazione fissato dall'Articolo 446 comma 1 è quello nel momento in cui siano rese dalle parti le conclusioni nell'udienza preliminare. Pertanto, anche con riferimento alla formulazione di richieste di accesso ai riti alternativi, il diritto di difesa risulta ancora una volta pregiudicato dalla preventiva ordinanza del G.U.P. assunta inequivocabilmente prima dell'inizio della discussione. È di tutta evidenza tra l'altro che il provvedimento presidenziale al quale espressamente si richiama l'ordinanza del 5 febbraio 2016, censurata dalla Difesa, non è andata oltre e né poteva andare oltre, nonostante l'ampiezza della sua concreta statuizione, la dichiarazione di efficacia degli atti precedentemente compiuti, sicché nessun limite all'esercizio di facoltà della Difesa poteva derivare da quel decreto. E né poteva essere introdotto dal secondo Giudice, sulla base di una discutibile interpretazione di quel provvedimento correlato, disvelata dall'inciso sopra riportato, che la qualificava assiomaticamente non funzionali alla decisione imposta al nuovo Giudice. Cioè, la Difesa non può esercitare queste prerogative, non può esercitare queste facoltà, questi diritti, perché non sono funzionali alla decisione imposta al nuovo Giudice. È vero esattamente il contrario. La Corte Costituzionale investita dal Giudice a quo dell'esame della disciplina del principio di immutabilità del Giudice, al quale ha fatto riferimento sia il secondo Giudice dell'udienza preliminare e sia l'Avvocato Della

Valle nella sua recente esposizione orale, così come fissata dall'Articolo 525 comma 2 in relazione alla interpretazione delle Sezione Unite, sentenza Iannasso 15 gennaio e 17 febbraio 1999, con la nota ordinanza 205/2010 dichiarava la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, qualificando la regola del riesame del dichiarante. Cioè, chi vuole essere sentito dal suo Giudice. La regola del riesame del dichiarante, chi vuole essere ascoltato, chi vuole rendere spontanee dichiarazioni, chi vuole essere interrogato dal suo Giudice, cioè dal Giudice che in quel momento ha di fronte, ha diritto di chiederlo e ha diritto di essere interrogato e di poter parlare. Sulla questione di costituzionalità, ha qualificato la regola richiesta da una parte come uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, la cui osservanza è presidiata dalla massima sanzione processuale, cioè dalla nullità assoluta. In ossequio al principio di immutabilità del Giudice dice la Corte Costituzionale: "La stessa portata dell'Articolo 42 comma 2 viene individuata nella delimitazione dell'area del possibile recupero dell'attività istruttoria già espletata, precisando però che ciò non esclude che entro tale area". Ed io vi ho detto: "Va bene, siamo arrivati all'udienza preliminare, è stato recuperato tutto, sarà così". Ma almeno entro tale area, ricomincia la discussione, non mi possono essere preclusi i diritti, l'esercizio dei diritti che la Costituzione mi riconosce prima ancora del Codice di Procedura Penale. Non esclude entro tale area, assistendosi a un mutamento della persona fisica del giudicante, che trovino applicazione le regoli generali relative a tali evenienza. Non si tratterebbe quindi di porre a confronto discipline diverse, ma di riconoscere l'applicabilità della regola per la riassunzione della prova dichiarativa, ove una

parte ne faccia richiesta, in tutte le ipotesi nelle quali intervengono cambiamenti della persona del Giudice monocratico o della composizione del Collegio. La ratio che la Giurisprudenza costituzionale arriva ad individuare, in base alla necessità della rinnovazione di una prova, si fonda sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra Giudice e la prova. Sono i concetti che ha espresso l'Avvocato della Valle e che vi risparmio di ripetere per una seconda volta. In ogni caso il riesame del dichiarante si atteggia (sempre dice la Corte Costituzionale e ho finito con le letture) uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l'arco dell'intero procedimento probatorio quale diritto alla ricerca della prova, alla partecipazione diretta, alla sua acquisizione davanti al Giudice terzo e imparziale, da ultimo alla sua valutazione da parte del Giudice.

Il problema che si è posto nel caso che ci occupa e che non si fa fatica ad individuare, è che il Giudice, il secondo Giudice dell'udienza preliminare si è sentito o forzato o legittimato dal decreto presidenziale e dalla vostra ordinanza. Perché il Giudice dell'udienza preliminare ha erroneamente attribuito a sé una mansione esclusivamente riparatoria. Cioè, è come se avesse ricevuto il Giudice una sorta di mandato, conferito con decreto presidenziale, a sanare nullità di carattere assoluto, maturate nel corso della precedente udienza preliminare e a procedere immediatamente alla nuova emissione del decreto che dispone il giudizio. L'equivoco sorge tutto qui, il Giudice dell'udienza preliminare ritiene legittimamente. Io iperbolicamente ho fatto riferimento a processi sinistri, perché? Non perché gliene faccia carico, perché in fondo ha l'onestà intellettuale il Giudice della seconda udienza preliminare di fare

riferimento ai provvedimenti presupposti. Cioè, dice la dottoressa De Simone: "Questo non me lo invento io, io ho ricevuto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente della Corte di Assise questo mandato, emenda queste nullità e restituiscimi, emetti un nuovo decreto che dispone il giudizio". L'equivoco è qui e semmai non doveste assecondare le più preziose considerazioni che ha esposto l'Avvocato Della Valle, io vi dico partite ancora da più vicino, non da più lontano. Bene, è stato recuperato tutto, criticamente, acriticamente, non mi interessa, ormai è stato recuperato tutto, se almeno dalla fase di discussione in poi viene almeno riconosciuta alla Difesa la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Neanche quelli. Neanche quelli. Perché il mandato è esclusivamente riparatorio, meccanico. Allora noi ci troviamo di fronte al decreto che dispone il giudizio, che è un provvedimento a carattere decisorio e ancora questo vi è stato anticipato dal collega che mi ha preceduto e non voglio tornare su questi profili e su queste peculiarità, ma nel caso che stiamo trattando, il decreto che dispone il giudizio non è un epilogo, no, non è un epilogo dell'udienza preliminare, è l'epilogo dell'udienza preliminare imposto. È l'epilogo imposto dell'udienza preliminare. Allora, opina il Giudice, richiamando il decreto e l'ordinanza della Corte di Assise, che secondo me minano geneticamente l'attività del secondo G.U.P., sia l'ordinanza 9 dicembre di questa Corte di Assise e sia il decreto del Presidente del Tribunale che risponde alla dichiarazione di astensione del primo G.U.P.. Dice il secondo G.U.P.: "Le specifiche e residue attività processuali e difensive avrebbero dovuto essere svolte nell'udienza del 23 luglio, esplicitamente rilevando che le medesime parti, anche in ragione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del

processo, non possono essere restituite nei termini per l'esercizio di poteri e facoltà processuali già preclusi e non utilizzati. Cioè, io ho speso il bonus di richiedere i riti alternativi, di fare interrogare l'imputato, di fargli rendere spontanee dichiarazioni perché avevo un bonus e me lo sono giocato col primo Giudice. Il secondo non si deve occupare di niente: "Io, perché ho ricevuto questo tipo di provvedimenti, che sono il presupposto di quello mio in aderenza a questi provvedimenti, vi restituisco immediatamente gli atti perché venga celebrato con la concentrazione che tutti possiamo immaginare questo processo, finiamo le eccezioni e andiamo subito al sodo di questo processo". Questo è quello che dice il G.U.P.: "Ve lo restituisco immediatamente e andiamo avanti. Non possono essere per di più le parti restituite nei termini per l'esercizio di poteri e facoltà processuali già preclusione e non utilizzate, non essendo consentita dall'ordinamento, una duplicazione e rinnovazione di attività processuali validamente compiute e che non sia imposta dal rispetto delle norme sugli effetti della dichiarazione di nullità ex Articolo 185 (e ci siamo in pieno), dalla stretta osservanza del principio della immutabilità del Giudice". Ma qual è l'idea del principio di immutabilità del Giudice? Cioè, fermiamoci un attimo, con l'onestà intellettuale che ognuno di noi riconosce a tutti gli altri, senza espressioni di maniera, ma nella maniera più sentita e convinta e sincera e trasparente e qualunque aggettivazione la spenderei senza correre rischi né di adulazione e né di altro. Ma scusate, se un procedimento penale regredisce dalla fase del dibattimento all'udienza preliminare e regredisce, rispetto a quello che ha detto l'Avvocato Della Valle, fino alla fase della discussione, io nel momento in cui arrivo alla fase della discussione posso almeno

esercitare i miei diritti? Devo essere rimesso in termini da chi? E il Giudice non ha un minimo di autonomia nel momento in cui è il titolare dell'udienza preliminare per decidere? Com'è che non decide, perché non è funzionale, non si può fare nulla, è precluso tutto. È già stato tutto validamente, anzi: "Nella fase della precedente discussione hai sperperato questo bonus, non lo hai speso, per cui a me non interessa". Insomma, comincia ad essere un po' allarmante questa idea dell'udienza preliminare, comincia ad essere veramente qualcosa che ci inquieta non poco, se l'idea è veramente della meccanica riparazione di un decreto che dispone il giudizio. A quel punto lo emendava la Corte di Assise, non c'era bisogno della regressione degli atti all'udienza preliminare, forse avremmo perso meno tempo e la cosa si sistemava molto prima. L'enunciazione programmatica del divieto di duplicazione degli atti. Perché il Giudice ha detto anticipatamente, anche all'Avvocato Annicchiarico dice: "Ma io eccepisco la nullità". "Eccepisci quello che ti pare, non mi importa niente di quello che eccepisce". Dice programmaticamente: "Non è consentito venire qui a dirmi che Riva Fabio Arturo vuole essere interrogato. Lo poteva chiedere prima e non l'ha chiesto. Non mi interessa che Archinà, non mi interessa che tutti gli altri vogliono essere interrogati o che vogliono chiedere un rito abbreviato che non hanno chiesto quando potevano chiederlo". Bene, ne prendiamo atto, sta facendo un provvedimento nullo, che sarà impugnato, sarà risolto come volete, è una mina vagante in questo processo, che determinerà finalmente un riconoscimento macroscopico di una nullità, che porterà indietro, ma non dalla fase antecedente all'apertura del dibattimento dinanzi alla Corte di Assise, magari davanti alla Corte di Appello, o magari davanti alla Corte di Assise e di

Appello, o magari dopo il giudizio di illegittimità davanti alla Corte di Cassazione e torniamo indietro per fatterelli di questo tipo, per tornare alle aspettative dell'opinione pubblica. Bene, andiamo avanti. Dice il Pubblico Ministero, che è in linea con il Giudice dell'udienza preliminare e anche qui c'è da impegnarsi nello studio psicanalitico. Dice il Pubblico Ministero, replicando nel medesimo contesto alle eccezioni formulate dai difensori, pagina 63, verbale udienza preliminare del 5 febbraio 2016 e poi pagina 74 e 75: "Richiamando a sua volta i provvedimenti che avevano determinato la regressione del procedimento e il dettato dell'Articolo 185, per garantire (giustamente dico io) al massimo il diritto della Difesa rinnoviamo soltanto le discussioni, per dare anche la possibilità al Giudice di ben comprendere le ragioni delle parti". Ma questo per dare uno sfogo in una maniera encomiabile (dico io) al diritto di Difesa. Ma noi non abbiamo bisogno di sfogarci, noi non abbiamo proprio bisogno di sfogarci. Noi abbiamo semplicemente diritto di esprimere quelle poche opinioni che possiamo e sappiamo esprimere in difesa di qualcuno. Non mi devo sfogare Pubblico Ministero. Dice: "Fateli parlare, sistemiamo questa cosa e torniamo in Corte di Assise". Va bene, se è così, ditecelo. Se è così, va bene. E allora, siccome il senso di quello che volevo dire è ben chiaro ed è inutile che io continui a chiosare tutti i passaggi di questa memoria difensiva, io vi dico con grande convinzione e con ribadita onestà intellettuale, ponete rimedio a una situazione di imbarazzante nullità, perché quella ordinanza del 5 febbraio 2016 emessa dal G.U.P. in sede è macroscopicamente nulla e sono nulli tutti gli atti successivi, ivi compreso tutto quello che sta avvenendo in questa sede. Presidente, signori della Corte, ponete rimedio. Vi deposito una memoria scritta, con gli

allegati ai quali ho fatto puntuale riferimento nel testo della memoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, grazie Avvocato Marseglia.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io mi associo a tutti quanti i difensori. Lo faccio una volta per tutte, così non disturbo poi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Anche in anticipo rispetto ai nuovi?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto, perché so più o meno quello che verrà detto e quindi, qualora ci fosse dissenso, lo manifesterò. Siccome si tratta di moltissime questioni che abbiamo già sollevato all'udienza preliminare, io già preventivamente mi associo, così non disturbo.

AVVOCATO Pasquale LISCO - Penso che le Difese tutte si associano a queste eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora tutte le Difese si associano. Prego Avvocato.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Avvocato Centonze. Con il suo consenso Presidente io esporrei una eccezione di incompetenza ex Articolo 11. È un'eccezione di incompetenza ex Articolo 11 che (lo dico subito) trae linfa e possiamo dire vigore, vuoi dalla ordinanza della eccellentissima Corte del 18 luglio del 2016, vuoi dalla unanime Giurisprudenza della Suprema Corte, pure richiamata nella vostra ordinanza, vuoi dalla ordinanza odierna sempre della Corte di Assise. Parto dalla vostra ordinanza del 18 luglio, nella quale spiegate in maniera del tutto condivisibile che l'Articolo 11 rileva tutta una serie di situazione nelle quali, il mio interesse è soprattutto quelle nelle quali il Magistrato è da considerarsi persona offesa o persona danneggiata. Il Magistrato del Distretto. In questi casi, avete spiegato, il Codice prevede per la ratio che prevede uno

spostamento della competenza. La peculiarità della nostra vicenda, e io mi concentrerò sull'Articolo 434, cioè sulla imputazione di disastro nominato colposo. La peculiarità è che noi ci troviamo in un caso in cui diversi Magistrati tarantini, di cui dirò naturalmente, si trovano in questo procedimento, rispetto a questo procedimento, ad essere sia persone offese e sia persone danneggiate. Il mio discorso, lo dico subito, verterà sui Magistrati che considero persone danneggiate, ma prima ancora (e i colleghi che seguiranno lo spiegheranno molto meglio di me) diversi Magistrati tarantini sono da considerarsi persone offese. Questa tesi della persona offesa rispetto al 434, delitto contro la pubblica incolumità, nasce evidentemente da un orientamento noto, le origini sono (il grande Antolisei) sulla plurioffensività dei delitti contro la pubblica incolumità. Quindi delitti contro la pubblica incolumità hanno di mira la protezione di un bene sopraindividuale, di un bene collettivo, la pubblica incolumità, che sta prima del bene individuale, sta prima come anticipazione della tutela di quel bene, ma la tutela di quel bene è ugualmente presente. Questa è la tesi della plurioffensività di Antolisei, ripresa da una parte della Giurisprudenza e da parte della dottrina successiva. Quindi, rispetto alle condotte del 434, così come la popolazione descritta nell'ordinanza odierna è da considerarsi persona offesa rispetto al delitto di disastro innominato, così lo sono moltissimi Magistrati tarantini di cui (ripeto) io non parlerò perché si occuperanno altri colleghi. Passo invece alla seconda affermazione che ho fatto, cioè la peculiarità di questa vicenda è che sono sia persone offese e sia persone danneggiate. Io mi concentrerò sui Magistrati tarantini come persone danneggiate e ritorno ancora una volta alla vostra ordinanza del 18 luglio 2016, che dà linfa a

questa mia questione. Perché quella ordinanza cristallizza quelli che sono i due principi cardine della Giurisprudenza di illegittimità sulla interpretazione dell'Articolo 11. Si diffonde sulla ratio del tutto condivisibile credo anche ai Giudici popolari, in un distretto nei quali dei Magistrati sono persone danneggiate dal reato, ovviamente quella Corte si presume non essere imparziale e per questa ragione il codice prevede all'Articolo 11 uno spostamento. Nulla di drammatico, è una vicenda fisiologica del procedimento per questi casi eccezionali. E dicevo, condivido la ratio enunciata nell'ordinanza e condivido la regola applicativa, che mi permetto di richiamare. Principio costante affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'operatività dell'Articolo 11 è subordinata alla condizione che il Magistrato assuma formalmente nel procedimento penale la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico (attenzione perché questo è il passaggio chiave) spettanti all'organo del Pubblico Ministero. Allora anticipo le conclusioni che trarrò sulla base di quanto voi affermate in quell'ordinanza, si deve ritenere che nel presente procedimento, a seguito delle iniziative formali assunte dalla Procura e quindi della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Taranto, hanno assunto la qualità di persone danneggiate dal reato di disastro innominato una serie di Magistrati che indicherò. Lo lascio alla fine, è un po' suspense diciamo, per tenere l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci manca solo questo in questo processo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Però li indicherò, può stare tranquillo. Dicevo, Magistrati che secondo la tesi accusatoria, cioè secondo le iniziative spettanti

all'organo del Pubblico Ministero, hanno riportato danni alla salute, danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in conseguenza delle condotte ascritte agli imputati. Quindi è ovvio che dovrò andare a vedere, cosa che farò fra qualche minuto, le contestazioni del Pubblico Ministero, ripercorrere le contestazioni note e gli elementi di fatto su cui esse si fondano. Ma prima consentitemi di ritornare su quello che ho detto, uno dei pilastri di questa questione, cioè la unanime Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che si fonda su due principi. Primo principio indiscutibile è che per valutare l'assunzione di qualità di persona danneggiata, occorre fare riferimento alle iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico e spettante all'organo del Pubblico Ministero. Secondo principio, è assolutamente e del tutto irrilevante che il singolo Magistrato abbia in qualche misura e in qualunque forma manifestato la propria pretesa risarcitoria, costituendosi Parte Civile nel procedimento. Questi sono i due cardini della questione che vado a svolgere. Questo secondo principio è stato illustrato benissimo dalla Suprema Corte e in qualche misura anche dalla vostra ordinanza, perché (sentenza della Cassazione del 1996, poi ripetuta più volte) non può essere rimessa ovviamente alla volontà del Magistrato danneggiato dal reato, dalla sua volontà di manifestarsi nel procedimento penale, ovvero di esercitare successivamente l'azione civile in mutamento della competenza. Quindi è inaccettabile, perché noi affideremo a quella scelta la decisione, che invece il codice vuole con l'Articolo 11 astratta. Quindi assume la qualità di persona danneggiata dal reato colui che abbia la legittimazione all'esercizio dell'azione civile prima e indipendentemente dalla concreta attivazione da parte dello stesso soggetto del diritto di costituirsi

Parte Civile. Questo (ripeto) è un principio cardine di questa Giurisprudenza, che è più volte riportato anche (diciamo così) in positivo. Cioè, ci sono dei casi in cui la Corte di Cassazione dà ragione al Tribunale che si era spogliato della competenza e di un caso in cui il Presidente del Tribunale di Treviso, proprietario di una casa in un villaggio turistico, villaggio turistico che era stato oggetto di un processo penale per reati edilizi, in questa vicenda la Corte di Cassazione dice: "A prescindere dal fatto che questo Presidente si fosse costituito e non si era costituito" che andava accolta la questione e spostata la competenza, solo e semplicemente in virtù del fatto che il Presidente del Tribunale era acquirente di un immobile e che per quell'immobile, come per l'intero villaggio, vi era un processo penale e quel soggetto doveva essere quindi considerato persona danneggiata dal reato per le violazioni edilizie. Mentre era irrilevante, lo dice testualmente la Cassazione, la circostanza secondo cui il Presidente del Tribunale non era formalmente parte del processo. Irrilevante. Ora, questi due principi sono (ripeto ancora una volta) condivisi dall'intera Giurisprudenza. C'è un caso, che poi riporto nelle note che vi depositerò, nelle quali si insiste sul fatto che iniziative formali della Pubblica Accusa, vuol dire che ci deve essere una contestazione nelle forme del Codice di Procedura Penale e che quindi non era sufficiente il fatto che fosse semplicemente emerso durante il dibattimento il reato di minaccia ai danni di un Magistrato, perché la semplice emersione dibattimentale, che non era stata recepita in forma di contestazione dalla Procura, non poteva determinare uno spostamento della competenza. Quindi necessità della contestazione formale.

Ancora, altro caso che vorrei in questa sede citare e poi

altri ne troverete nella memoria, ma vado a stringere. Caso Mediaset. Mediaset è una vicenda della Cassazione nel quale vengono contestati reati fiscali. Rispetto a questi reati fiscali la Difesa prova a sollevare una eccezione di incompetenza ex Articolo 11, sostenendo che diversi Magistrati, mi pare fossero 65, erano azionisti della società e quindi danneggiati dal reato. La Cassazione, secondo me, usa due argomentazioni del tutto condivisibili. La prima argomentazione, non erano persone offese, perché il reato fiscale evidentemente non è un reato posto a tutela del singolo azionista, ma dell'amministrazione finanziaria, agli articoli 53 della Costituzione, eccetera, eccetera. Seconda argomentazione, non sono danneggiati. Non sono danneggiati perché vi è una netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, per cui non ci si può sempre costituire Parte Civile e chiedere il risarcimento del danno, il socio non può farlo, perché semmai è leso il patrimonio sociale. Quindi non sono persona offesa, non sono persona danneggiata. Del tutto condivisibile questo orientamento. Altra vicenda, è un caso di Cassazione del 2015. Qui viene contestato all'imputato di aver formato un atto falso, nell'ambito di una procedura fallimentare, falsificando la firma del Giudice. Qui la Corte ribadisce il principio dell'assunzione formale della qualità sulla base delle iniziative del Pubblico Ministero e poi dice: "Guardate che in questa vicenda quel Magistrato non è persona offesa, perché il falso non contempla, tra i suoi interessi tutelati, quello del soggetto del quale la firma viene falsificata, né tantomeno è danneggiato dal reato, perché non subisce alcun danno dotato di autonoma risarcibilità. Tanto che, dice la Corte, quasi ad adiuvandum: "Questo Magistrato non si è fatto neanche vedere, non si è costituito". Ora, dalla carrellata

della Giurisprudenza che mi sono permesso di fare e che (ripeto) è tratta in gran parte dalle sentenze che voi stesso avete richiamato, mi pare che si arrivi alla conclusione, perché il Magistrato abbia assunto la qualità di soggetto danneggiamento ai sensi dell'Articolo 11, si deve guardare alle iniziative formali assunte nella Procura e che non rileva il fatto che si sia o meno costituito Parte Civile nel processo. Andiamo allora nel nostro processo a verificare quali sono le iniziative formali assunte dalla Pubblica Accusa rispetto al 434 e quindi qual è la tesi dell'Accusa in virtù del quale io sostengo che diversi Magistrati tarantini sono persone danneggiate in questo procedimento. Dobbiamo andare a vedere il contenuto di imputazione, il capo di imputazione e gli elementi di prova allegati dall'Accusa. Ora il capo di imputazione lo conosciamo tutti, io mi riferisco al capo b), l'ho già detto, al disastro innominato, al disastro aggravato, consistente in quell'attività massiva di sversamento di sostanze nocive nell'aria, nocive per la salute umane, animale e vegetale, commesso fino a giugno 2013 in Taranto e Statte. In Taranto e Statte. In Taranto e Statte. La Procura contesta in particolare che tali sostanze sarebbero state diffuse nelle aree interne, ma anche nelle aree esterne allo stabilimento, aree rurali e urbani circostanti, cagionando gravissimo pericolo, eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico. Quindi, secondo la Procura, sono persone danneggiate le persone residenti nelle aree circostanti lo stabilimento e nei quartieri vicino al siderurgico. Su questo credo che anche i Giudici popolari riescono a seguirmi. Perché queste persone hanno subito questa attività di massiccio sversamento. Ora può rimanere il dubbio, ma cosa si intende per aree circostanti e per quartieri vicino al

siderurgico. Cosa si intende? Beh, l'ordinanza di oggi ce lo dice, non c'è un limite spaziale, che io pure avevo sollecitato di accogliere come criterio di demarcazione, non c'è un limite spaziale. Ma prima della Corte, lo dice la Procura e qui vado alle affermazioni del dottor Buccoliero, udienza preliminare, citate e allegate. "Noi ci riferiamo ai terreni circostanti all'Ilva, diciamo più in là, nel raggio di 20 chilometri. Questa diossina ha invaso una vasta area del territorio tarantino". Quindi 20 chilometri dallo stabilimento. Allora precisiamo, aree, circostanze e quartieri vicini sono quelli che con un compasso danno una circonferenza di 20 chilometri intorno all'area dello stabilimento. Per la Procura, le persone che vivono in quest'area sono persone danneggiate e per il Tribunale sono anche oltre, per la Corte, chiedo scusa, perché non c'è neanche questa delimitazione spaziale nell'ordinanza. Quindi il dottor Buccoliero espressamente fa riferimento a un'area che include Statte, Tamburi, borgo e chissà dove altro. Quindi certamente, alla luce di questi presupposti, sono persone danneggiate, ma aggiungo anticipando chi verrà dopo, sono anche evidentemente persone offese, alla luce di un'interpretazione che la Corte, con la ordinanza di oggi, ci ha voluto dare. Cioè, la Corte oggi ci fa chiaramente capire da che parte sta nell'interpretazione dei delitti contro la pubblica incolumità. Ci dice chiaramente che sta da parte dell'Antolisei. Per carità, tanto di cappello, è l'Antolisei, ma dobbiamo trarne le dovute conseguenze. Perché è chiarissima nell'ordinanza, mi riferisco alle pagine 6, 7, 8, in particolare in riferimento alla collettività ma anche al singolo, a un interesse diffuso ma anche a un interesse individuale, quindi persone (dicevo prima) offese, ma anche persone danneggiate aggiungo io, ma altri spiegheranno meglio il

discorso sulle persone offese. Quindi dove si fonda la contestazione della Procura? Si fonda sugli atti di indagine e si fonda sulle perizie. Le perizie sono chiarissime su questo, chiarissime. Ovviamente, quando discuteremo in merito, noi quelle perizie le contesteremo, ma non è questo oggi il tema, il tema è se quelle perizie sono uno degli elementi sui quali l'accusa costituisce quell'imputazione. E mi pare di sì, l'ha detto espressamente Buccoliero, è quasi testuale il richiamo alle perizie nelle imputazioni. E mi riferisco alla perizia chimica dei dottori Sanna, Molluzzi, Santilio e Felici che, ricordo, posizionano dei punti di prelievo nel quartiere di borgo e dicono che fino a borgo arrivano gli effetti nocivi di questa attività di sversamento. E poi abbiamo la perizia epidemiologica, dove si fa riferimento agli inquinanti che presentano concentrazioni più elevate in prossimità dell'impianto. Ma non solo, nei territori limitrofi, nel rione Tamburi, borgo, Paolo VI e Statte. Un po' quei 20 chilometri anche qua.

Quindi la conclusione è chiara sulla base di questo, rimane da verificare la concretizzazione di questo principio, cioè uno potrebbe dire: "Non esiste un Magistrato tarantino che vive nel raggio dei 20 chilometri dallo stabilimento". Allora quello che sto dicendo è carta straccia. Ma prima di arrivare a questo, una parola sull'ordinanza di oggi, che mi pare vada pacificamente in questa direzione. Ecco perché l'Avvocato Annicchiarico, sostenuto dal sottoscritto, chiedeva qualche tempo per poterla digerire. Pagina 8 e pagina 9 sono la conferma della mia tesi, liddove si dice, scusate, non riesco a ripeterlo perché non ho avuto il tempo di assimilarlo, ma si dice che l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, legittima la pronuncia della sentenza di

condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito. Quindi basta l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo e nel caso che ci occupa non si può in questa sede escludere che le condotte contestate ai citati imputati costituiscano un antecedente causale, potenzialmente causa un tipo di danni nei confronti delle persone danneggiate, cioè i Magistrati tarantini che vivono nel raggio dei 20 chilometri.

Pagina 9: "Essendo stati contestati i delitti contro la pubblica incolumità, i reati di cui si è detto, devono considerarsi legittimati ad agire non solo i soggetti che sono posti a presidio dei beni ambientali in senso stretto, ma tutti coloro che dal danno ambientale hanno subito in proprio o indirettamente una lesione del bene giuridico vita o salute, tutti coloro che lamentano un danno da mera esposizione, un danno non patrimoniale, esistenziale, connesso a un turbamento psicologico o a un patimento morale". Questo si salda, si chiude il cerchio con questa ordinanza. Dicevo i Magistrati tarantini. Io devo dire la verità, non è che avessi mezzi diversi da quelli che ogni cittadino ha, cioè l'accesso ormai al web. Nel web si trova di tutto e allora ho chiesto a dei collaboratori di smanettare (uso questo termine un po' volgare) e di cercare. C'è il sito dell'Ufficio Giudiziario e c'è il sito del Ministero della Giustizia, in cui si trova il ruolo di anzianità della Magistratura. Da quello ho tratto i nomi dei Magistrati, ho chiesto all'Anagrafe il certificato e all'Anagrafe mi hanno dato il luogo di residenza. Avendo tempo limitato non l'ho fatto per tutti, l'ho fatto per alcuni, perché basterebbe uno, ma io ho abbondato e ho trovato che, per esempio, in Corso Umberto I, troverete

poi i nomi, non li ripeto qui, ma li troverete nella memoria, in Corso Umberto I abitano dei Magistrati e abitano anche Parti Civili ammesse in questo procedimento, non escluse. Quelle Parti Civili sono considerate persone danneggiate in questo procedimento e lo devono essere anche quei Magistrati. E offese, aggiunge, correttamente l'Avvocato Caiazza, c'è una discussione in atto tra noi con mail su persone offese o danneggiata, prima o poi le pubblicheremo, un epistolario, anche offese. Via Dante è lo stesso discorso. Parti Civili costituite, Magistrati residenti. Lo stesso via Fratelli Mellone, lo stesso via Duca degli Abruzzi. E via via altri luoghi di residenza intorno allo stabilimento, nel raggio di quei 20 chilometri, ma direi molto prima di quei 20 chilometri. E allora vado a concludere, signori della Corte. È chiaro che alcuni Magistrati del Tribunale di Taranto siano stati stabilmente residenti nel periodo di imputazione in quartieri circostanti o limitrofi lo stabilimento, borgo in particolare, che abbiano assunto la qualità di persone danneggiate in questo procedimento ai sensi dell'Articolo 11 e con riferimento all'Articolo 434, a prescindere dal fatto che si siano costituiti Parte Civile nel presente procedimento. Quindi deposito una memoria e chiedo che si dichiari ai sensi dell'Articolo 11, che la Corte dichiari ai sensi dell'Articolo 11 la propria incompetenza e trasmetta di conseguenza gli atti del procedimento alla Corte di Assise di Potenza. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato Centonze. Chi parla? Non ci sono più questioni?

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora parlate.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Non spendo una parola sulla questione di nullità dell'udienza preliminare perché già

è stato detto abbastanza, mi limito soltanto a dire che mi associo. Per quanto riguarda io la questione sull'Articolo 11, mi permetto di aggiungere qualcosa anche perché era un tema che avevo già sviluppato in ordine alla eccezione precedente sulle costituzioni di Parti Civili. Io chiarisco il mio pensiero, anche perché era doveroso attendere la decisione di questa corte in ordine alla costituzione di Parte Civile stante la particolarità della posizione da me difesa, in quanto noi sostenevamo, sosteniamo, siamo convinti, che l'imputazione ascritta al Conserva e a Florido, che sostanzialmente sono accomunati da questa unica imputazione, non legittimino la costituzione di Parte Civile di tutti, salvo che di Mandini e della Provincia così come detto. Devo dire con somma sorpresa e salvo che non sia stata una svista di questa Corte, mi permetto di dire questo non perché voglia criticare l'ordinanza testè emessa che tra l'altro ho letto velocemente, però visto che ad altri colleghi è stato consentito di far rilevare alcune incongruenze, mi permetto di far rilevare che mi sembra di aver letto come questa Corte, mi sembra, mi perdonerà il Presidente se dico cose non esatte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, si immagini, prego Avvocato Rossetti.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Però mi sembra che abbia basato la legittimazione a costituirsi Parte Civile contro Conserva ed altri, il nesso teleologico di cui all'Articolo 61 numero 2 che si dice contestato. In verità non mi sembra che né sia contestato in diritto e neanche contestato il fatto, salvo che non sia una valutazione autonoma della Corte che ritiene di invitare il Pubblico Ministero a modificare il capo di imputazione. Ma ad oggi l'impostazione accusatoria esclude completamente la rilevanza di connessione

teleologica con altri reati. Io aggiungerei qualcosa in più, non si comprende come una scelta di una eventuale facilitazione alla utilizzazione di una cava, perché poi questo è l'oggetto dell'imputazione, possa aver influito sulla commissione dei reati di danneggiamento, disastro ambientale e quant'altro che attengono a tutt'altro tipo di procedimento, a tutt'altro tipo di attività. Cioè, non è che se la cava fosse stata autorizzata o non autorizzata, posto che non è stata autorizzata, perché questo è un dato di fatto che attiene alla contestazione, non stiamo parlando di merito, ma indipendentemente da questo, qualunque fosse stato l'esito dell'utilizzo della cava.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non c'è un collegamento.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Non ci sarebbe un collegamento con l'attività. Però, preso atto che la Corte ritiene che tutte le parti, anche quelle diverse dal dottor Romandini e dalla Provincia siano legittimate a chiedere al Conserva anche ipoteticamente, salvo dimostrazioni dibattimentali, danni per fatti che non si comprende quali sono, ovviamente sono costretto anche ad associarmi alla questione di cui all'Articolo 11, di cui avevo accennato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io capisco che siete stanchi come noi, però dovete fare silenzio in aula. Ve lo chiedo ancora una volta con cortesia. Prego Avvocato Rossetti.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Sì, dicevo Presidente, avevo perciò accennato e non esplicitato a pieno confidando nell'accoglimento dell'esclusione e considerato l'esito dell'ordinanza, salvo eventuali ripensamenti, ritengo che l'Articolo 11 sia profondamente oggetto di valutazione e di accoglimento, anche nei confronti di Conserva, atteso che (come avevo appunto detto e risulta a verbale nella mia precedente escussione) qualora la

Corte ritenga che vi sia comunque un danno oggettivo, diffuso, dovrebbe comunque delimitare un'area che il collega Centonze giustamente ha citato quella dei 20 chilometri ipotizzata dalla Procura, ovviamente la Procura è una parte, la Corte di Assise è sovrana, ma una delimitazione (viva Dio) ci sarà, anche perché (mi permetto di dire) penso che sia il caso classico, considerato che la Procura fa una scelta di fronte, perché da un lato lascia in sospeso la questione che appunto coinvolge anche l'Articolo 11, ma dall'altro, soprattutto in tema di danneggiamento degli immobili, indica come parti offese nel decreto di citazione, nella richiesta di rinvio a giudizio, poi recepita dal decreto di citazione, indica come parti offese le persone che bontà loro sono state più attive di altri e avevano agito denunciando il fatto dell'imbrattamento della loro questione. Orbene, se questo è vero, è documentalmente vero, ritengo che ci si trovi nel caso specifico dell'obbligo di citazione delle parti offese a mezzo di pubblici proclami. Perché tutti coloro che hanno un immobile, quindi al di là dell'Articolo 11 che ritengo, aggiungo, giusto per chiarezza dell'intervento, il fatto (come giustamente detto dal collega Centonze) che vi sia da parte di taluni una maggiore attività o diligenza giudiziaria, rispetto ad altri che magari sono più attendisti o più ignoranti. Non leggo i giornali, non è un obbligo da parte di nessuno di documentarsi circa le frasi del processo e seguirle mediaticamente, ma nel momento in cui passa il principio che il proprietario di un immobile che è sito a 1 chilometro, a 2 chilometri, a 10 chilometri, a quello che volete voi, ma che comunque la sola qualità di proprietario di immobile legittima la qualifica di persona offesa dal reato, non danneggiata, obbliga la Corte o il G.U.P., a seconda di quello che riterrete, di effettuare la citazione per pubblici

programmi, onde evitare (come diceva giustamente il collega Marseglia) che un domani qualcuno si svegli e invochi la nullità del processo perché vi è stato celebrato un processo in assenza di avviso alla persona. E questo per quanto riguarda l'aspetto strettamente processuale, che ritengo sia anche di interesse generale. Ultima questione, anzi penultima, chiedo scusa, che è più strettamente relativa. Una sulla formazione del fascicolo del dibattimento, penso che sia questa la sede giusta per poterne discutere e (ripeto, perché queste eccezioni scendono a cascata dall'ammissione. Io non mi sarei preoccupato della valutazione della questione ambientale o della questione se non vi fosse stata una chiamata) nel momento in cui viene ad esserci la Difesa, penso che oggetto del processo sia anche quello di confutare e in questo caso devo comunque chiedere l'espunzione del fascicolo relativo all'incidente probatorio perché sicuramente celebratosi in assenza dell'imputato Conserva, completamente estraneo all'epoca dei fatti alla questione e forse anche temporalmente per il capo di imputazione, mi sembra di ricordare a memoria. In ogni caso, sicuramente non presente.

Da ultimo, e non tolgo altro tempo alla Corte di Assise, vi è una richiesta di stralcio della posizione del Conserva per competenza per materia. Come dicevo prima Conserva risponde esclusivamente, senza nessuno tipo di aggravante o di reato associativo o di nesso teleologico o altro, di concussione e tentata concussione ai danni dei funzionari della Provincia di Taranto, reato indiscutibilmente non solo di competenza del Tribunale, ma anche completamente sganciato da un punto di vista probatorio rispetto a tutto il resto delle questioni che occuperanno questa Corte o altra Corte, a seconda di quelle che saranno le vicende, per quanto riguarda i

reati di disastro ambientale, i reati associativi o altro. È esperienza di questo Tribunale che molto spesso noi, proprio in ossequio al principio della competenza per materia, abbiamo discusso processi paralleli davanti al Giudice di Pace, o davanti al Tribunale Collegiale, alle volte ascoltando i medesimi imputati perché comunque vi era una applicazione rigida. Non devo citare precedenti che gli stessi Magistrati hanno sempre applicato con costanza in tanti casi. Io penso che in questo caso non ci sia neanche il pericolo di duplicazione dei fatti, perché è una contestazione autonoma che tocca di striscio soltanto alcuni imputati, ma con una formazione probatoria assolutamente a sé, in ogni caso la legge è quella che è e quindi va applicata, non vi sono ragioni previste dal Codice per tenere unito questo processo, che peraltro ne guadagnerebbe in snellezza, questo oltretutto anche sarebbe vantaggioso per la corte e, soprattutto, consentirebbe di poter evitare inutili duplicazioni probatorie e defaticanti eccezioni in ordine all'accertamento dei fatti, anche in ragione delle parti offese. Faccio mie le stesse considerazioni che questa Corte, mi sembra perché ho potuto solo ascoltare, ha formulato in ordine al reato di omicidio colposo che è già stato sostanzialmente ritenuto estraneo a tutta la formulazione. Anche questo, non vi è alcun nesso col disastro ambientale, è una vicenda a sé, ritengo che quindi Conserva e Florido possano essere giudicati di fronte al Giudice naturale precostituito per legge. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Rossetti.

AVVOCATO Carlo PETRONE - Presidente, posso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato Petrone, come no. Aspettiamo anche il suo intervento.

AVVOCATO Carlo PETRONE - Questa linea difensiva Rossetti, Petrone 1 e Petrone 2 e l'altra collega, incide un

attimo della lettura e nell'esame del processo da parte nostra. Però io non posso sottrarmi dall'intervenire in termini brevissimi signori della Corte. Perché ho depositato a suo tempo una memoria con una serie di argomenti, con lo sforzo che ho dovuto fare nella posizione laterale marginale, dove mi sono sistemato per seguire questo processo con maggiore attenzione, ho captato nella ordinanza (che ho cercato di leggere frettolosamente) un richiamo ad un concetto giuridico abbastanza interessante, della serie la Corte poco sa e poco può decidere in ordine alla separazione dei procedimenti. In verità in quella memoria si è detto in modo direi forse icastico, attenti, voi avete nelle mani capi di imputazione, liste testi, documenti, perizie, già tanto materiale acquisito e quello che avete è già più che sufficiente per poter prendere atto di una situazione reale, che deve per forza portare a lasciare al Florido, ovviamente è fatale che si possa dire all'altro coimputato, di andarsi a far giudicare dal Giudice naturale. Io non devo chiamare Norimberga, rimarrà questo problema di Norimberga, ma dobbiamo esorcizzarlo. Vogliamo la giustizia giusta, va girando per l'Italia in questo periodo la foto di Calamandrei che parla ai giovani della umanitaria di Milano. Diciamolo in nome di Calamandrei, volete dare a Florido il suo Giudice naturale? Mandatelo tranquillamente davanti al Tribunale, o il Tribunale ha un quoziente di pericolosità assoluta, che in questo contesto di processo non vale la pena di seguire? Mi fermo qua, non vi voglio far perdere tempo signori, ho presentato a suo tempo la memoria, ora vi lascio un decalogo, non ve lo leggo. Se volete lo leggo per la pubblica udienza, in cui dico ancora una volta le ragioni per cui. Facciamo così, leggo solo le domande, sono più sbrigativo. Qual è la posizione di Florido nel processo Ilva ambiente

svenduto? Perché Florido risulta imputato soltanto in questo processo e non in altro? Perché nel marasma di carte non si rinviene un provvedimento di riunione per connessione? Se le indagini non hanno portato nessun contributo alla possibile ipotesi iniziale che poteva far pensare ad un presunto coinvolgimento di Florido nella vicenda Ilva, perché la posizione di Florido non è stata tracciata? Se si analizzano tutti i capi di imputazione riguardanti i diversi imputati, si trovano elementi di connessione con le condotte asseritamente poste in essere da Florido? Vi può essere qualche ipotesi di concorso o convivenza con i Riva? E ricorderete che al mio piccolo precedente intervento posi il problema della convivenza sotto l'aspetto di un 110 nel quale si lavora sempre con estremo interesse dal punto di vista dottrinario. Cosa si evince sin da ora, dalla lettura degli atti già in possesso di codesta Corte di Assise, imputazioni, capitoli di prova, atti di costituzione di Parte Civile corposissimo, citazione del responsabile civile, atti irripetibili, da tutto questo si evince qualche volta il richiamo al ruolo del Presidente della Provincia? Se questa è la verità processuale rilevabile ictu oculi, perché Florido deve vedere sacrificato il suo diritto costituzionalmente garantito al Giudice naturale precostituito per legge? Allora che cosa significa questo simultaneus processus che stiamo citando? In buona compagnia e con colleghi straordinariamente bravi, ma ognuno deve percorrere la sua strada. E poi che beneficio può trarre il Processo Ilva dalla separazione del capo u) e v) a carico di Florido. Forse serve il richiamo ai reati contro la Pubblica Amministrazione per dare una spalmata ugualmente ulcerante ad una vicenda che ha interessato tanto Taranto, i tarantini, che anche stamattina le strade qua intorno erano piene di una folla che grida al

problema dell'ambiente? Stanno lavorando i parcheggiatori, che sono costretti ad andare lì, il diritto al parcheggio c'è. Forse è anche giusto, motivi di sicurezza ci devono sempre essere per la nostra salubrità. Il Giudice Vilma Gilli fece un accenno nella sua ordinanza riguardante le costituzioni di Parte Civile, eccetera, ma proprio un accenno così. È chiaro che io, come Aladino, non sono andato a cercare il 61 numero 2 nei capi di imputazione, ho cercato di fare un'analisi logica, stringata, precisa e credo di non aver trovato assolutamente nessun aggancio. Mi fermo, dico che il problema dell'Articolo 11, bravo il collega, anche il garbo del collega Centonze che non ha fatto lo scoop, forse sarebbe stato plateale, di elencare tutti quanti i Giudici e condomini della città di Taranto. Tre giorni fa è stata depositata dalla Corte di Appello di Potenza, (*parola incomprensibile*) in questo caso, la sentenza riguardante Fatamorgana, il villaggio di Fatamorgana, 175 cittadini, fra quelli c'era un Magistrato. È bastata la presenza di quel Magistrato né danneggiato e né Parte Civile, perché è rimasto a casa sua in questi anni tranquillamente, perché il processo impacchettato, un incendio doloso, che ha creato un danno macroscopico in un territorio che ora è stato veramente massacrato, se n'è andato a Potenza e a Potenza sono state erogate le condanne e sono state date le assoluzioni. Non abbiamo capito perché questa focomelia nel valutare il percorso naturale del processo. Quindi la questione dell'Articolo 11 ovviamente mi trova perfettamente consenziente e sodale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato Petrone. Vuol parlare lei Avvocato?

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, io non ho difficoltà. Se lei ritiene di non aggiornare l'udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quanto tempo impiegherà lei,

Avvocato?

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, sicuramente più di una mezz'ora realisticamente, mi devo appropriare delle mie carte che sono servite da cavalletto nelle ultime ore.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se riesce a contenere in un quarto d'ora, altrimenti andiamo a domani. Un quarto d'ora, venti minuti voglio dire.

AVVOCATO PERRONE - No.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma più di mezz'ora, siamo tutti stanchi, noi siamo stanchi. Va bene. Allora, possiamo aggiornare l'udienza.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presidente, scusi se la interrompo, siccome mi avevate chiesto di segnalarvi la data di un'udienza, se non disturbo l'andamento dei lavori.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, grazie Avvocato Torsella, ci dica.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - La data è quella del 16 dicembre 2014.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo.

AVVOCATO Sergio Torsella - Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei. Allora, aggiorniamo l'udienza a domani mattina alle ore 9.00.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 261834

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA

RANDAZZO MARIA
